Conto: **02.15.0010** ANNICCHIARICO COSIMO

Data Comp.	Data Reg. / Data Doc.	Riferimento / Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Causale / Contropartite	Descrizione	Importo Divisa / Valore
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
01/01/2012	01/01/2012	2012/P0/003179	€ 375,84	€ 0,00	€ 375,84		Apertura Esercizio	APE	Apertura Esercizio	€ 0,00
04/01/2012	04/01/2012	2012/P0/000014	€ 0,00	€ 250,00	€ 125,84		CC.10 ANNICCHIARICO C. SENT.3656/07	PNC	Prime note contabili	€ 0,00
							CC.10 ANNICCHIARICO C. SENT.3656/07	01.01.0001	MONTE PASCHI C.87/68-TESORERIA	€ 250,00
						2012/14	CC.10 ANNICCHIARICO C. SENT.3656/07	02.09	ANNICCHIARICO COSIMO	€ 250,00
							CC.10 ANNICCHIARICO C. SENT.3656/07	04.12.0001	REVERSALI DA EMETTERE	-€ 250,00
07/02/2012	07/02/2012	2012/P0/000305	€ 0,00	€ 125,84	€ 0,00		CC.	PNC	Prime note contabili	€ 0,00
							CC.	01.01.0001	MONTE PASCHI C.87/68-TESORERIA	€ 125,84
						2012/305	CC.	02.09	ANNICCHIARICO COSIMO	€ 125,84
							CC.	04.12.0001	REVERSALI DA EMETTERE	-€ 125,84
Totale Scheda			**€ 375,84**	**€ 375,84**	**€ 0,00**					
Totale periodo Precedente			**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**					
Totale periodo			**€ 375,84**	**€ 375,84**	**€ 0,00**					

Totale Scheda	**€**	**1.625,84**	**€**	**1.625,84**	**€**	**0,00**
Totale periodo Precedente	**€**	**0,00**	**€**	**0,00**	**€**	**0,00**
Totale periodo	**€**	**1.625,84**	**€**	**1.625,84**	**€**	**0,00**

Conto: **02.15.0010** ANNICCHIARICO COSIMO

Data Comp. / Data Reg. / Data Doc.	Riferimento / Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Causale / Contropartite	Descrizione	Importo Divisa / Valore
05/10/2011	2011/P0/002946	€ 0,00	€ 250,00	€ 875,84		CC.943 ANNICCHIARICO C. SP.LEGALI S.3656	PNC	Prime note contabili	€ 0,00
						CC.943 ANNICCHIARICO C. SP.LEGALI S.3656	01.01.0001	MONTE PASCHI C.87/68-TESORERIA	€ 250,00
					2011/2946	CC.943 ANNICCHIARICO C. SP.LEGALI S.3656	02.09	ANNICCHIARICO COSIMO	€ 250,00
						CC.943 ANNICCHIARICO C. SP.LEGALI S.3656	04.12.0001	REVERSALI DA EMETTERE	-€ 250,00
07/11/2011	2011/P0/003284	€ 0,00	€ 250,00	€ 625,84		CC.1041 ANNICCHIARICO C. SENT.3656/07	PNC	Prime note contabili	€ 0,00
						CC.1041 ANNICCHIARICO C. SENT.3656/07	01.01.0001	MONTE PASCHI C.87/68-TESORERIA	€ 250,00
					2011/3284	CC.1041 ANNICCHIARICO C. SENT.3656/07	02.09	ANNICCHIARICO COSIMO	€ 250,00
						CC.1041 ANNICCHIARICO C. SENT.3656/07	04.12.0001	REVERSALI DA EMETTERE	-€ 250,00
06/12/2011	2011/P0/003575	€ 0,00	€ 250,00	€ 375,84		CC.1104 ANNICCHIARICO: SENT.3656/07	PNC	Prime note contabili	€ 0,00
						CC.1104 ANNICCHIARICO: SENT.3656/07	01.01.0001	MONTE PASCHI C.87/68-TESORERIA	€ 250,00
					2011/3575	CC.1104 ANNICCHIARICO: SENT.3656/07	02.09	ANNICCHIARICO COSIMO	€ 250,00
						CC.1104 ANNICCHIARICO: SENT.3656/07	04.12.0001	REVERSALI DA EMETTERE	-€ 250,00
31/12/2011	2011/P0/004328	€ 0,00	€ 375,84	€ 0,00		Chiusura Esercizio	CHIU	Chiusura Esercizio	€ 0,00

Conto: **02.15.0010** ANNICCHIARICO COSIMO

Data Comp.	Data Reg. / Data Doc.	Riferimento / Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Causale / Contropartite	Descrizione	Importo Divisa / Valore
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
22/06/2011	05/08/2011	2011/P0/002621	€ 1.625,84	€ 0,00	€ 1.625,84		RIMB. SP.LEGALI SENT.3656/07 P.11794/11	PNC	Prime note contabili	€ 0,00
							ANNICCHIARICO: RIMB. SP.LEGALI SENT.3656/07 P.11794/11	83.10.0001	RECUPERO SPESE LEGALI	-€ 1.625,84
04/08/2011	04/08/2011	2011/P0/002183	€ 0,00	€ 250,00	€ 1.375,84		CC.768 ANNICCHIARICO C.SP.LEG. S.3656/07	PNC	Prime note contabili	€ 0,00
							CC.768 ANNICCHIARICO C.SP.LEG. S.3656/07	01.01.0001	MONTE PASCHI C.87/68-TESORERIA	€ 250,00
						2011/2183	CC.768 ANNICCHIARICO C.SP.LEG. S.3656/07	02.09	ANNICCHIARICO COSIMO	€ 250,00
							CC.768 ANNICCHIARICO C.SP.LEG. S.3656/07	04.12.0001	REVERSALI DA EMETTERE	-€ 250,00
06/09/2011	06/09/2011	2011/P0/002616	€ 0,00	€ 250,00	€ 1.125,84		CC.837 ANNICCHIARICO C:SP.LEG.SENT.3656	PNC	Prime note contabili	€ 0,00
							CC.837 ANNICCHIARICO C:SP.LEG.SENT.3656	01.01.0001	MONTE PASCHI C.87/68-TESORERIA	€ 250,00
						2011/2616	CC.837 ANNICCHIARICO C:SP.LEG.SENT.3656	02.09	ANNICCHIARICO COSIMO	€ 250,00
							CC.837 ANNICCHIARICO C:SP.LEG.SENT.3656	04.12.0001	REVERSALI DA EMETTERE	-€ 250,00

747

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 11794 UP

Taranto, li 22 GIU. 2011

Al Sig.
ANNICCHIARICO Cosimo
Via Gregorio VII° n. 11
72029 TALSANO - TARANTO

Avv.
Maurizio PASSIATORE
Via G. Falcone Scala B
74024 Manduria

Avv.
Roberto BARBERIO
Corso Italia n. 254
74100 Taranto

e p.c. Area Contabilità
S E D E

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Appello sentenza n° 3656 del 20/03/2007: recupero spese legali.

Con l'allegato dispositivo di sentenza, emesso in data 09/02/2010, la Corte di Appello di Lecce – Sezione di Taranto ha rigettato il ricorso da Lei promosso relativamente alla controversia in oggetto, con condanna a ns. favore delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00, di cui € 700,00 per onorari oltre interessi di legge.

Pertanto, per il titolo in oggetto la S.V. dovrà versare a favore della scrivente Società l'importo complessivo di € 1.625,84, secondo la specifica allegata.

L'importo in questione potrà essere versato presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Viale Magna Grecia, sul nostro c.c. n° 87/68 ABI 1030 e CAB 15801, adducendo quale causale "Spese legali sentenza n° 3656 del 20/03/2007" entro 30 giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Avviso di ricevimento

BARI CMP Poste

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

0107 14217195171 2

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____ Lo

ANNICCHIARICO COSIMO
VIA GREGORIO VII, 11
74029 TALSANO TA

30/6/2011

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304 (EX W8402E) - SL (4) Ed. 07/05

A. R.

postaprioritaria

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

P. 01

RAPPORTINO

23-GIU-2011 GIO 10:52

PER: 0997356233 0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNO. DP
23-GIU 10:51	0997362875	20"	1	TRASM.	OK	639

TOTALE: 20S PAGINE 1

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 22 GIU. 2011

Prot. n° 1184 UP

Al Sig.
ANNICCHIARICO Cosimo
Via Gregorio VII° n. 11
72029 TALSANO - TARANTO

Avv.
Maurizio PASSIATORE
Via G. Falcone Scala B
74024 Manduria

Avv.
Roberto BARBERIO
Corso Italia n. 254
74100 Taranto

e p.c. Area Contabilità
S E D E

767

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	**Mittente:** Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 11 febbraio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT e ing. Matichecchia/ ANNICCHIARICO Cosimo Corte di Appello di Lecce – sez. di TA RG 396/2008 Dispositivo del 09.02.10
numero di pagine (inclusa la presente): 2	

Allego copia del dispositivo con cui la Corte ha rigettato l'appello proposto da Annicchiarico Cosimo.

L'appellante è stato altresì condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Con i migliori saluti

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 2785
Del 14 FEB. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☑
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☑
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario: soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

N. 75/Mscut.
N. 396/08 RG
N. 376/11 Cron.

CORTE di APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME del POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO di SENTENZA

nella causa

TRA

Quintalmanico Cosimo

E

AMAT spa + 1

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.000,00, di cui euro 700,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Taranto, 9.2.11

Il Presidente
[illegible]

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: lunedì 21 febbraio 2011 14.04
A: barberio 2
Oggetto: richiesta fattura per recuoero spese legali (controversia Annicchiarico / AMAT fase di appello)

Egr. Avvocato,
faccio seguito alla Sua nota dell'11 febbraio u.s., con cui ha trasmesso il dispositivo di sentenza della controversia in oggetto (riferita al giudizio di appello), per chiederLe la quantificazione delle spese legali da recuperare nei confronti dell'ex dipendente Annicchiarico Cosimo.
Grazie, cordiali saluti

Menenti Fabiola

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: marcobarberio@libero.it
Inviato: mercoledì 23 febbraio 2011 19.22
A: menenti
Oggetto: AMAT / ANNICCHIARICO

Come d'intesa, allego i conteggi relativi alla posizione in oggetto.
Cordiali saluti
Marco Barberio

Prot. N 3651
Del 24 FEB. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STU	STAFF UFFICIO	☐
		☐

PROSPETTO SPESE LIQUIDATE IN DISPOSITIVO CON ACCESSORI

Controversia: **AMAT spa c./ ANNICCHIARICO Cosimo**
Corte di Appello di Lecce – sez. dist. di Taranto
RG 396/2008 – dispositivo del 09.02.11

valore: indeterminabile

diritti e onorari

COMPETENZE LIQUIDATE	1.000,00	
competenze successive		
DISAMINA	19,00	
ESAME DISPOSITIVO	19,00	
ESAME TESTO INTEGRALE SENTENZA	39,00	
RICHIESTA N.2 COPIE	24,00	
RITIRO DETTE	19,00	
ESAME FORMULA ESECUTIVA	19,00	
RITIRO FASCICOLO	19,00	
Totale	**1.158,00**	

RIEPILOGO

A) DIRITTI E ONORARI		1.158,00
B) MAGGIORAZIONE EX ART.14 t.f. (12,5 %)		144,75
C) CAP 4%		52,11
D) IVA 20%		270,98
Totale	**€**	**1.625,84**

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 GIU. 2008
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dott. Angelo Palumbo

Ecc.ma Corte di Appello di Lecce

Sezione distaccata di Taranto

Atto di appello

per *Annicchiarico Cosimo*, nato a Taranto il 12/7/1948 – C.f. NNCCSM48L12L049Y- elettivamente domiciliato in Taranto Via regina Elena 87 (studio avv. Giuseppe Macrì) presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso ex art. 669 octies c.p.c. del 2/1/2003- RG. 39/2003, da valere per in ogni grado e fase, appellante,

Contro

- *A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p,a.* in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657, elettivamente domiciliata in Taranto alla via Corso Italia 254, presso e nello studio del suo procuratore domiciliatario avv. Roberto Barberio, appellato,

nonché,

- *Direttore di Esercizio* p.t. dell'A.M.A.T. s.p.a., Dott. Ing. Giovanni Matichecchia, domiciliato per la carica in Taranto via C. Battisti 657, contumace nel giudizio di primo grado ed altro appellato,

- 2 OTT. 2008

Prot. N 19782
Del 08 OTT. 2008
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN./R.R./SINISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO

per la riforma parziale

della sentenza n. 3656 del 20/3/2007, depositata il 21/6/2007, R.G. 39/2003, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Dott. Lorenzo De Napoli, non notificata ed impugnata nel termine lungo.

Premessa

a – Il ricorrente ha promosso innanzi al Giudice del Lavoro di Taranto ricorso d'urgenza ante causam ex art. 700 c.p.c.- RG. 10641/2002, accolto con ordinanza del 19/11/2002, dep.il 20/11/2002, emessa

N.R.G. 396/08 L

N. 1025/08 CR

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia il dr. Gianfranco Coccioli

FISSA

L'udienza del 8 febbraio 2011 ore 9.30 per la discussione dinanzi al collegio.

Si comunichi.

Taranto, lì 24 GIU.

Depositato in Cancelleria
24 GIU. 2008
IL CANCELLIERE C1
(Vincenzo MARCOCIA)

Il Presidente

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 GIU. 2008
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE Dott. Angelo Palumbo

Ecc.ma Corte di Appello di Lecce

Sezione distaccata di Taranto

Atto di appello

per *Annicchiarico Cosimo*, nato a Taranto il 12/7/1948 – C.f. NNCCSM48L12L049Y- elettivamente domiciliato in Taranto Via regina Elena 87 (studio avv. Giuseppe Macrì) presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso ex art. 669 octies c.p.c. del 2/1/2003- RG. 39/2003, da valere per in ogni grado e fase, appellante,

Contro

- *A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p,a.* in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657, elettivamente domiciliata in Taranto alla via Corso Italia 254, presso e nello studio del suo procuratore domiciliatario avv. Roberto Barberio, appellato,

nonché,

- *Direttore di Esercizio* p.t. dell'A.M.A.T. s.p.a., Dott. Ing. Giovanni Matichecchia, domiciliato per la carica in Taranto via C. Battisti 657, contumace nel giudizio di primo grado ed altro appellato,

Prot. N 19782
Del 08 OTT. 2008
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GENERALI/SINISTRI
UA ACQUISTI/CONTRATTI
UC CONTABILITA'/BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI/TRAFFICO
URG RAGIONERIA/ECONOMATO
SG STAFF/GIURIDICA

per la riforma parziale

della sentenza n. 3656 del 20/3/2007, depositata il 21/6/2007, R.G. 39/2003, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Dott. Lorenzo De Napoli, non notificata ed impugnata nel termine lungo.

Premessa

a – Il ricorrente ha promosso innanzi al Giudice del Lavoro di Taranto ricorso d'urgenza ante causam ex art. 700 c.p.c.- RG. 10641/2002, accolto con ordinanza del 19/11/2002, dep.il 20/11/2002, emessa

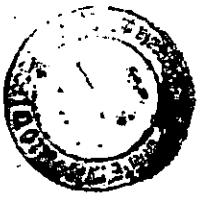

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

dal Giudice del Lavoro di Taranto, Dott.ssa Elvira Palma, nonchè il susseguente giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.a., deducendo:

-di essere dipendente dell'A.M.A.T. S.p.a. con la qualifica di addetto di Esercizio – parametro retributivo 193-, preposto anche al controllo dell'utenza sulle linee urbane;

-che il giorno 12/9/2002 , regolarmente in servizio, effettuava il normale controllo dell'utenza sulle linee CN-CR-14, come da relativo rapportino di servizio giornaliero;

– che con telegramma ricevuto il 14/9/2002 a firma del Direttore di Esercizio Ing. Giovanni Matichecchia, gli veniva comunicato con effetto immediato (senza limite di durata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/1931 " *la sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio per avere il giorno 12/9/2002 disatteso arbitrariamente le disposizioni ricevute in merito alle linee su cui operare il controllo dell'utenza, sottraendosi all'obbligo del servizio. Seguirà formale contestazione*" .

– che con lettera a.r. del 17/9/2002 il lavoratore, tramite il suo procuratore, chiedeva la revoca della misura cautelare, cui faceva seguito risentita nota di riscontro a firma del Direttore di Esercizio, sostanzialmente adesiva della legittimità del provvedimento, assumendosi " *il ricorso alla misura prevista dall'art. 46 R.D. 148/1931 all.A trova ampia giustificazione nei fatti contestati agli agenti resisi responsabili di mancanze particolarmente gravi e pregiudizievoli (art. 44 n. 3 del R.D.) nell'espletamento del servizio ...*".

– Che il ricorrente tramite il proprio procuratore confutava la risentita nota del Direttore di Esercizio, reiterando le censure di illegittimità del provvedimento avversato .

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

– Che con nota aziendale inviata con racc. a.r. del 18/9/2002 - prot. int. 3994/2002, ricevuta il 21/9/2002 , a firma Ing. Giovanni Matacchiera, il ricorrente riceveva la seguente formale contestazione disciplinare, che si trascrive integralmente :

" *Visto il rapporto del 13/9/2002 , prot. az. N. 10872, con cui è stato segnalato dal reparto di appartenenza che il 12 settembre 2002 Lei, unitamente all'agente Annicchiarico Cosimo, ha disatteso le disposizioni aziendali relativamente alle linee su cui effettuare l'attività di controllo all'utenza;*

- *rilevato, in particolare, dall'esame del rapporto giornaliero, che nell'attività svolta lei, non solo ha violato le disposizioni in merito alle specifiche linee, ma in molti casi il controllo è stato effettuato su mezzi che, essendo a inizio e/o fine corsa, trasportavano presumibilmente uno scarso numero di passeggeri;*

atteso che, violando volontariamente le disposizioni assegnate, Lei ha creato grave danno a questa Società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare;

- *ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 44 del Regolamento All A.) al R.D. n. 148/1931, Contesta la violazione dell'art. 44, punto 3) del regolamento citato, per " trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda". E' invitata a produrre le sue sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente. f.to Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia".*

– Deduceva il lavoratore di essere sottoposto agli effetti ingiustificatamente odiosi e punitivi della sospensione preventiva dal

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

soldo e dal servizio, ritenuta illegittima per palese insussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'art. 46 R.D. 149/1931 All.A, per sviamento e travisamento di potere, sotto molteplici profili.

– Preliminarmente il lavoratore adduceva la competenza del giudice ordinario per la delibazione dell'impugnativa avverso la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, comminabile per ragioni di urgenza al di fuori di un procedimento disciplinare ancorchè con esso connessa, in quanto integrava una misura cautelare interinale a tutela della sicurezza e del prestigio del servizio e del concessionario, con l'immediata esenzione dal lavoro degli agenti in stato di arresto, resisi responsabili di gravi reati per i quali pende un procedimento penale, commessi in servizio o non, e comunque implicati in fatti che costituiscono gravi danni all'azienda, suscettibili della massima sanzione disciplinare della destituzione e retrocessione.

– Del pari il lavoratore deduceva che nel contesto della legge ordinamentale del rapporto di servizio dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie, la sanzione avversata costituiva la più grave ed infamante per il lavoratore, volta a reprimere comportamenti gravissimi in connessione con l' emissione di atti privativi della libertà che comportano l'impossibilità della prestazione lavorativa del dipendente, o altrimenti coinvolto in fatti gravi che possano dar luogo addirittura alla retrocessione (previsti dall'art. 44 della legge), ovvero a destituzione (art. 45 legge citata).

Di tal guisa deduceva il lavoratore che già il contenuto della contestazione intimata con il telegramma del 14/9, successivamente precisata con la lettera a.r. del 18/9, se per un verso era inconsistente in quanto il lavoratore aveva eseguito con la consueta diligenza le

direttive ricevute e controllato l'utenza delle linee a lui assegnate per quel giorno (CN-CR 14), come da rapporto giornaliero di servizio, oltre ad altre linee di ritorno coincidenti sempre con il percorso delle linee assegnate, come era da anni normale prassi di servizio, per altro verso escludeva l'addotto danno aziendale ed insuscettibile , anche in astratto, di recare pregiudizio alla sicurezza ed al prestigio del servizio, tale addirittura da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Di tal guisa contestava il lavoratore la palese abnormità e lo sviamento di potere posto in essere dal datore di lavoro con l'adozione della misura avversata , del tutto estranea al canone di legalità dell'art. 46, che di converso riguarda fattispecie e condotte diverse e ben più gravi rispetto a quella astrattamente addebitata al dipendente. Solo il malinteso potere di insindacabilità in capo al Direttore di Esercizio aveva consentito di ascrivere la condotta del lavoratore, sulla base di un aprioristico giudizio prognostico inesistente di pericolosità aziendale/sociale dello stesso, nell'ambito della sanzione della retrocessione ai sensi dell'art. 44 comma I° n. 3 del R.D. 148/1931. E' noto che in materia di sanzioni civilistiche ed amministrative, al pari di quelle penali, opera il principio costituzionale di proporzionalità tra la pena e la colpa, di tal guisa la condotta asseritamente trasgressiva del dipendente semmai sarebbe suscettibile di essere valutata, ma solo all'esito di un normale procedimento disciplinare, con la sanzione della multa (art. 41 comma I° n.2) o al massimo della sospensione (art. 42 comma n. 1 e/o 10), giammai con la retrocessione e meno che mai con la destituzione (art. 44 e 45 legge citata) . Invero tra gli elementi costituivi formali e sostanziali della fattispecie della retrocessione (la cui irrogazione compete al Consiglio di Discipina e

non al Direttore che viceversa opina semplicemente: art. 54 legge citata) -, si esige " la trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda "(art. 44 comma I° n. 3). Il provvedimento avversato si limitava viceversa ad enunciare aprioristicamente la previsione normativa astratta, senza di converso motivare in alcun modo il connotato di **abitualità** della asserita condotta trascurata del dipendente, che per quanto consta non è mai stato colpito da sanzioni disciplinari prima d'ora, o **il grave danno** conseguito all'azienda .

– Nondimeno deduceva il lavoratore che la sospensione preventiva sotto altro profilo era oltremodo illegittima poiché il fatto in sé addebitato al dipendente (che si ribadisce inconsistente) collideva in maniera stridente con la finalità della norma dell'art. 46 allegato A) del R.D. citato, che in quanto misura cautelare provvisoria, mira a contrastare fatti gravi ricadenti nella sfera del dipendente (arresto, procedimento penale) che di per sé sono suscettibili di un accertamento delicato e complesso, e spesso di competenza extraziendale. In tale contesto si ascrive la previsione del comma 3° del medesimo articolo il quale recita " *La sospensione preventiva dura di regola, finche sia cessata o risolta la causa che la motivò*"; alla eadem ratio risponde il comma 5°-6° dell'articolo che prevede espressamente la connessione della misura in parola sempre con una condotta da parte del dipendente integrante un fatto-reato, ancorchè suscettibile di valutazione sul diverso piano disciplinare.

Di tal guisa non poteva ritenersi legittima l'adozione della misura cautelare e la sua durata indeterminata, allorchè l'addebito

disciplinare presupposto si estrinseca in una condotta – asseritamente trascurata – **a consumazione istantanea**-, esauritasi con la sola giornata del 12/9 (la sanzione è stata comminata il 14/9 a distanza di ben due giorni dal fatto) e che quindi non richiedeva particolari accertamenti, di per sé insuscettibile di reiterazione o di durata. Nondimeno illegittimo il giudizio prognostico di pericolosità sociale/aziendale del dipendente, tale da consigliare addirittura la preventiva sospensione del rapporto di lavoro, senza addirittura attendere l'apertura e l'esito del procedimento disciplinare, dove si sarebbe dispiegato il pieno esercizio del diritto di difesa secondo il modello paradigmatico dell' art. 7 L. 300/700.

– Il lavoratore inoltre allegava il pregiudizio grave ed irreparabile conseguito dalla irrogazione della misura cautelare, ritenuto peraltro in re ipsa: invero egli sarebbe stato sospeso preventivamente dal lavoro sin dal 14/9, senza neanche aver potuto esercitare il legittimo diritto di difesa, infamato nello spirito e nel servizio, con grave pregiudizio alla propria onorabilità, immagine e vita di relazione, per il quale il ricorrente chiedeva una congrua riparazione. Per effetto dell'adozione della misura avversata al lavoratore derivava un gravissimo danno economico consistente nella corresponsione del solo assegno alimentare – corrispondente alla metà della stipendio - per tutta la durata della sospensione, con conseguenze gravi sul suo normale tenore di vita e menage familiare.

– Sulla base di tali postulati il lavoratore adiva dapprima il Giudice del Lavoro di Taranto onde ottenere una pronuncia cautelare anticipatoria della decisione sul merito, ed in particolare l' immediata sospensione dell'efficacia della sospensione preventiva dal soldo e dal

servizio e la conseguente riammissione nel servizio con decorrenza dal 14/9/2002, previa declaratoria di illegittimità/annullamento/nullità/inefficacia della misura avversata con il reintegro in azienda, oltre al risarcimento del danno emergente, all'immagine ed alla vita di relazione, e danni non patrimoniali, anche ex art. 2043 c.c., combinato disposto art. 2059 c.c. e 185 c.p..

- Costituitosi l'Amat s.p.a. **e sul deposito all'udienza del 5/11/2002 di documentazione comprovante il danno dedotto (certificazione medica, quietanza del mutuo pagato dal lavoratore, busta paga, stato di famiglia**), con successiva ordinanza del 19/11/2002, dep. il 20/11/2002- R.G. 10641/2002, il Giudice del lavoro accoglieva la tutela cautelare, ordinando all'Amat s.p.a. di sospendere sino all'esito del giudizio di merito, l'efficacia della misura della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio disposta con provvedimento del 14/9/2002, assegnando il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento per instaurare il giudizio di merito.

- Instaurato il giudizio di merito nei termini assegnati, il lavoratore confermava i postulati in fatto e diritto dianzi dedotti, rassegnando le seguenti conclusioni:

- confermare il provvedimento cautelare ante causam, e nel merito dichiarare la illegittimità/nullità/inefficacia/ annullabilità/ annullamento del provvedimento di sospensione preventiva dal soldo e dal servizio emesso nei confronti del lavoratore con provvedimento/telegramma comunicato il 17/9/2002, a firma del Direttore di Esercizio Ing. Giovanni Matichecchia, per le causali del presente atto e del ricorso d'urgenza ante causam;

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

- incidenter tantum Voglia il Giudice civile dichiarare gli estremi costitutivi della fattispecie di reato ex art. 323 c.p. per la connotazione pubblicistica del datore di lavoro e/o altre fattispecie penali sussumibili, per l'effetto condannare l'Amat s.p.a. alternativamente e/o in solido al Direttore di Esercizio, Dott. Ing. Giovanni Matichecchia, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente ex art. 2059 e 185 c.p., oltre al risarcimento del danno alla propria onorabilità, alla salute, vita di relazione, all'immagine, nessun danno comunque escluso, gravemente compromessa nel contesto sociale ed aziendale dalla adozione del provvedimento avversato, nella misura da liquidarsi in via equitativa e secondo la prudente valutazione del magistrato, oltre accessori.

- Condannare altresì i medesimi convenuti, alternativamente e/o in solido, alla restituzione in favore del ricorrente delle somme ingiustificatamente trattenute per effetto dell'efficacia del provvedimento di sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, oltre al risarcimento del danno emergente conseguente alla perdita di ratei delle indennità o erogazioni previste aziendalmente, e/o in sede di contrattazione collettiva nazionale, collegate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore, il tutto oltre accessori.

- Condannare i medesimi convenuti, alternativamente e/o in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, forfettario, Iva e Cap della fase cautelare e del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, anticipatario.

- Richieste in rito.

***

Esperita istruttoria, acquisita copia del fascicolo cautelare ante causam, prodotta altresì documentazione, il giudice del lavoro Dott. Lorenzo De Napoli, ritenuta la causa per la decisione, previo scambio di note conclusionali, con la sentenza in epigrafe sottoposta a gravame,

1- accoglieva la domanda di annullamento del provvedimento della sospensione dal soldo e dal servizio irrogato il 17/9/2002, per tutti i postulati in fatto e diritto dedotti dal lavoratore, ritenendo insussistente l'abitualità ed il danno grave che poteva legittimare la sanzione cautelare applicata, tantopiù che la ricorrenza di tale requisito giustificante, " *è stata del resto esclusa dai competenti organismi dell'Amat s.p.a. nel successivo corso del procedimento disciplinare; ed infatti come risulta dalla documentazione in atti, il direttore, nel formulare ex art. 53 R.D. cit. l'opinamento circa la punizione da infliggere, ha proposto la mano grave sanzione della " propoga di un anno del termine per l'aumento di stipendio" di cui all'art. 43, e il Consiglio di Disciplina ha comminato poi la sanzione, ancor meno grave, della " censura" di cui all'art. 40; ebbene, nè la sanzione diciplinare richiesta, nè quella irrogata legittimano, a norma dell'art. 46 R.D. cit., la sospensione preventiva*". Per l'effetto condannava l'Amat s.p.a. a pagare al lavoratore le differenze retributive a tal titolo spettanti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

2-Tuttavia inopinatamente il Giudice di prime cure rigettava " *la domanda di risarcimento del danno morale, all'onorabilità, alla salute, alla vita di relazione e all'immagine asseritamente derivato dalla irrogazione del provvedimento impugnato, nonchè del danno emergente*

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

per la perdita di emolumenti connessi alla effettiva presenza in servizio, in quanto l'istante non ha in alcun modo provato, nè ha chiesto di provare, tali profili di pregiudizio".

3-Del pari il giudice di prime cure compensava le spese del giudizio con la solita motivazione stereotipata: " *Il complessivo esito del giudizio consiglia di compensare ex art. 92 c.p.c. le spese di causa* ".

***

L' AMAT s.p.a. per invero ha corrisposto le somme differenziali riconosciute come dovute in sentenza, e successivamente ad essa.

Pertanto l'effetto devolutivo dell'appello attiene ai due autonomi capi di sentenza (rigetto per mancanza di prova della domanda di danni non patrimoniali sotto i profili dedotti in ricorso, e compensazione integrale delle spese di lite del giudizio cautelare e di merito), avverso i quali insorge l'appellante, il quale di converso chiede la riforma parziale della sentenza in epigrafe, per avere il giudice di prime cure operato un chiaro ed ingiusto malgoverno delle norme processuali, dell' onere della prova, dell'istruzione e della giurisprudenza formatasi sul danno non patrimoniale e del potere di regolamento delle spese di lite, per i seguenti

MOTIVI

1-Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sulla domanda di accertamento incidenter tantum della fattispecie di reato: natura di organismo di diritto pubblico del datore di lavoro/ riconoscimento del danno morale soggettivo in re ipsa per il combinato disposto dell'artt. 2059 c.c. e 185 c.p.

Il giudice di prime cure, pur avendo correttamente riconosciuto la palese violazione di legge e di regolamento nella condotta del datore di

lavoro e l'ingiusto danno altrui, tuttavia ha omesso di pronunciarsi sulla domanda del danno non patrimoniale dedotto dall'appellante, sotto il profilo del danno morale soggettivo derivante da reato in re ipsa, di tal guisa è incorso in palese violazione di legge ex art. 112 c.c. Non è revocabile in dubbio la natura pubblicistica (rectius, organismo di diritto pubblico) dell'ente appellato: se è pur vero che l'Amat s.p.a. ha assunto da tempo la veste formale di società per azioni , ciò non esclude affatto che essa rientri nel novero degli enti pubblici, possedendone tutti i requisiti richiesti dalla nota sentenza *Consiglio di Stato 17/9/2002 n. 4711*, in particolare per essere orientata la sua attività a fini di interesse pubblico generale, anche al di là e prescindendo dal mero intento lucrativo, nondimeno per la titolarità di tutte le azioni del capitale sociale dell'Amat s.p.a., come è noto in capo all'azionista pubblico Comune di Taranto, che di converso ne influenza il controllo. L' indubbia connotazione pubblicistica pertanto comporta che tutte le vicende di carattere gestionale che possano riguardare l'ente o condotte di propri funzionari, oltre che nell'ambito dell' illecito contrattuale, possono ritenersi di converso astrattamente sussumibili nell'ambito del diritto pubblico e conseguentemente nell'alveo del diritto penale della P.A.: in particolare nella odierna vicenda processuale accertabili incidenter tantum gli estremi oggettivi della fattispecie di reato proprio dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio), stante l'avvenuta violazione di legge e di regolamento con ingiusto danno altrui, con il correlativo riconoscimento in favore dell'appellato del danno morale soggettivo derivante da reato, per il combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p., danno in re ipsa e da liquidarsi in sentenza in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

2- Violazione e falsa applicazione delle conseguenze risarcitorie dell'illecito contrattuale e della prudente valutazione della prova: art. 2697 c.c., 2727 c.c. sulla prova presuntiva, art. 113, 115 e 116 c.p.c./ erronea valutazione della prova del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. sotto i molteplici profili dedotti nel ricorso di primo grado, anche per via presuntiva.

Il Giudice di prime cure si è detto ha correttamente accertato che i rilievi mossi al lavoratore non potevano mai integrare un connotato intrinseco di gravità, tale da rendere necessario l' allontanamento immediato e preventivo dal posto di lavoro, senza alcun contradditorio e neanche attendere l'apertura di un procedimento disciplinare, nel quale di converso potevano dispiegarsi le garanzie di difesa del lavoratore, nondimeno desumendo la carenza di potere in capo al Direttore di esercizio, tenuto conto anche dell' epilogo del procedimento disciplinare innanzi alla Commissione di disciplina, **conclusosi con l'irrogazione a carico del dipendente di una semplice censura prevista dall'art. 40 del R.D.,** che non poteva, anche in astratto, comportare la destituzione e la retrocessione, e di converso legittimare la misura cautelare preventiva irrogata ex art. 46 R.D. citato.

Tuttavia il Giudice di prime cure ha palesemente errato allorchè ha escluso la doverosa conseguenza risarcitoria della illegittima condotta serbata del datore di lavoro, in punto di danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. (all'onorabilità, all'immagine, alla salute, vita di relazione, esistenziale), di tal guisa è certamente errato il postulato della sentenza che il lavoratore non abbia provato i danni richiesti, nè richiesto di provarli.

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

I profili di danno non patrimoniale evincibili nel concreto della vicenda, al contrario sono stati correttamente allegati in ricorso, e si pongono in conseguenza diretta della condotta illecita del datore di lavoro, secondo il notorio e per via presuntiva, per essere normalmente idonei a compromettere l'onore, l'immagine e la stessa dimensione esistenziale del lavoratore e del suo normale menage familiare. Per invero si è dimostrato nel giudizio di primo grado che peraltro la famiglia era gravata da un mutuo bancario ipotecario, come da documentazione allegata in atti all'udienza del 5/11/2002 ed inserita nel fascicolo di parte (certificazione Banca Monte dei Paschi, rate del mutuo, stato di famiglia), così come era in atti la certificazione medica attestante lo stato di malessere psico fisico (ipertensione) del lavoratore, elementi probatori che di converso il giudice di prime cure ha del tutto ignorato, e che se correttamente valutati avrebbe comportato l'accoglimento delle domande di riconoscimento del danno non patrimoniale, che di converso il lavoratore aveva il solo obbligo di allegare (danno all'onorabilità, all'immagine, alla salute, vita di relazione, esistenziale): mentre il relativo danno doveva ritenersi provato quantomeno in via presuntiva, laddove ritenuto non in re ipsa.

Invero il corretto esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro attiene all'ambito di un **rapporto di natura contrattuale**, presidiato dai corollari giuridici della correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., con il correlativo onere della prova in capo al datore di lavoro e le conseguenze risarcitorie previste dall'art. 1218 c.c.. Per essere la misura cautelare preventiva dichiarata illegittima (ontologicamente diversa peraltro dalla sanzione disciplinare) in

quanto estranea al corretto canone di legalità, il datore di lavoro diviene responsabile di inadempimento contrattuale, con il correlativo obbligo risarcitorio per i danni conseguiti al lavoratore.

Del pari è oramai diritto vivente che il potere unilaterale del datore di lavoro, disciplinare o sanzionatorio che dir si voglia, **deve sempre ricondursi nell'ambito di un procedimento**, con la garanzia del contraddittorio e di difesa del lavoratore, **rispetto al quale operano come eccezione** i casi in cui, per ragioni di urgenza o intrinseca gravità della condotta del lavoratore, non sarebbe possibile attendere l'esito del normale procedimento disciplinare. In tale eccezione è certamente ascrivibile la misura cautelare preventiva prevista dall'art. 46 del R.D. citato, le cui ipotesi fattuali, proprio perchè tipizzate ed eccezionali rispetto alle sanzioni irrogabili all'interno dell'ordinario procedimento disciplinare, **devono essere di stretta interpretazione e non estendibili ai casi non espressamente previsti** (art. 14 disp. att. Codice civile). Del pari nel procedimento disciplinare opera il principio della colpa e della **proporzionalità** della sanzione rispetto al fatto contestato, verificabile in concreto secondo il dovere immanente della correttezza e buona fede .

Tali postulati si ricavano dalla giurisprudenza che si è occupata della materia: in particolare sul potere disciplinare (ma estendibile a tutte le ipotesi di manifestazione di un potere di soggezione unilaterale del datore di lavoro), la Corte Costituzionale (**sent. 1/6/1995 n. 220**) ha chiarito che *"in generale l'esercizio di un potere disciplinare, nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (di diritto privato o di pubblico impiego) ovvero di lavoro autonomo o professionale, implicando un rapporto di supremazia per cui un*

soggetto (normalmente ma non necessariamente il datore di lavoro) può, con un suo atto unilaterale, determinare conseguenze in senso lato negative nella sfera soggettiva di un altro soggetto (il prestatore di lavoro) in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest'ultimo, deve rispondere al principio di proporzione ed alla regola del contraddittorio. Dei quali il primo – che rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost., coniugato alla tutela del lavoro e della dignità del lavoratore (art. 4 e 35 Cost.) – implica che il potere deve estrinsecarsi in modo coerente al fatto addebitato, per commisurare ad esso, ove ritenuto sussistente, la sanzione da irrogare, con esclusione di automatismi sanzionatori che pretermettano l'indefettibile valutazione dell'addebito, mentre la regola del contraddittorio, riferibile anch'essa ai medesimi valori costituzionali che supportano il principio di proporzione, implica, a sua volta, il coinvolgimento di chi versa nella situazione di soggezione e la facoltà di quest'ultimo di addurre, in tempi ragionevoli, giustificazioni a sua difesa, previo espletamento di un procedimento disciplinare che, seppur variamente articolabile, sia rispettoso della regola " audiatur altera pars"".

Del pari è jus receptum che **lo scorretto esercizio dei poteri disciplinari è fonte di responsabilità contrattuale,** concorrente con quella extracontrattuale: paradigmatica sul punto la sentenza **Cass. 4/12/2002 n. 17209**, intervenuta in una fattispecie identica a quella per cui è causa, di risarcimento del danno per illegittimo esercizio della sospensione cautelativa dal soldo e dal servizio di un lavoratore di azienda autoferrotranviaria. **Conforme Cass. 18/10/1991 n. 10978**).

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

3- Erroneo rigetto del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per lesione di diritti costituzionalmente protetti

In ogni caso esigibile il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., trattandosi di categoria ampia comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi tale danno nel solo danno morale soggettivo, ma aggiungendosi semmai ad esso, così come enucleato dalle note sentenze della **Corte Cass. 31/5/2003 n. 8827 e Cass. 31/5/2003 n. 8828**, che hanno ricevuto l'autorevole avallo della **Corte Cost. con sentenza del 11/7/2003 n. 233**, orientamento seguito da tutta la giurisprudenza successiva (**Cass. 6/8/2004 n. 15179; Cass. 27/4/2004 n.7980; Cass. 3/3/2004 n. 4359**). Il danno non patrimoniale per l'illegittimo esercizio della potestà punitiva del datore di lavoro si estrinseca nel **danno all'onore e dignità del lavoratore, alla propria vita di relazione, alla propria immagine nel contesto sociale ed aziendale, tutti diritti inerenti la persona e costituzionalmente protetti (art. 2, 4, 35 e 36 Cost.)**, di converso ingiustamente conculcati dal provvedimento avversato. Se è pur vero che esso ha dispiegato i propri odiosi effetti solo dal 18 al 27/9, tuttavia è stato di una tale gravità e violenza morale, da ingenerare in capo al lavoratore un grave turbamento psico-fisico (peraltro vi è in atti referto medico Asl Ta/1), **tantopiù che la sanzione preventiva è stata percepita dal suo destinatario come un provvedimento lesivo di durata indeterminata, mancando un termine finale**, oltre che idoneo a pregiudicare anche le aspettative di vita del lavoratore e della propria famiglia, in ragione della disposta trattenuta del 50% dello stipendio, e correlativamente della paura di non poter far fronte ai gravosi impegni economici che la

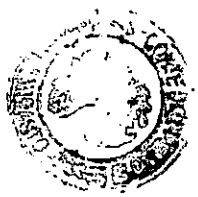

famiglia era chiamata a sostenere, tra cui il mutuo per la casa, che assorbiva da solo ben 600.000 mensili del vecchio conio.

Danno che di converso, contrariamente a quanto postulato dal giudice di prime cure, sfuggiva necessariamente ad una precisa valutazione analitica e di converso affidato ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, anche in via presuntiva, non sindacabili in sede di legittimità (**Cass. 15/6/2004 n. 11292; Cass. 14/7/2004 n. 13066**).

All'upo è interessante il richiamo dei pronunciamenti della Suprema Corte in tema di demansionamento professionale, la quale ha statuito che esso" *si ridonda nella lesione di un diritto fondamentale da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto, vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale e la dignità del lavoratore. La valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice alla stregua di un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili parametri economici o reddituali* " (**Cass. 26/5/2004 n. 10157**); conforme Cass. 27/4/2004 n. 7980).

4- Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.: illegittima compensazione integrale delle spese di lite, sia della fase cautelare che del merito del primo grado.

Immotivatamente ed ingiustamente il giudice di prime cure ha compensato per intero le spese del giudizio, in tal modo esorbitando dal corretto canone di legalità che presiede la materia, pur essendo il lavoratore complessivamente uscito vittorioso dalla contesa, per

essere stati riconosciuti fondati i motivi di doglianza avverso la infamante misura cautelare, e ciò sia in sede di giudizio cautelare ante causam che nel successivo giudizio di merito. Nondimeno il giudice di prime cure era tenuto a riconoscere e liquidare le competenze di lite della fase cautelare ante causam, benchè sia stata riconosciuta per intero la responsabilità del datore di lavoro, di tal guisa ingiusta la compensazione anche delle spese di lite dovute per quella fase. Tantopiù che le somme riconosciute in sentenza in restituzione al lavoratore, non compensano neanche in minima parte l'importo delle spese di lite dovute per il patrocinio dell'appellato, pari per il giudizio di merito ad € 1.059= per diritti, € 5.209,5 per onorari, oltre forfettario, Iva e cap, nonchè per il giudizio cautelare ante causam, pari ad € 656,00 per diritti ed € 2.780,00 per onorari, oltre forfettario, iva e cap, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, come da nota spese depositata in atti, somme di converso che si chiede di riconoscere e liquidare nella sentenza d'appello, o perlomeno, in estremo subordine, di compensare parzialmente ed in minima parte.

Per quanto sopra, l'appellante Annicchiarico Cosimo, ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti conclusioni: voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis,

1) riformare parzialmente la sentenza in epigrafe per quanto di interesse, per i motivi dedotti nel presente atto di appello: in particolare,

2) incidenter tantum dichiarare gli estremi costitutivi della fattispecie di reato nella condotta del datore di lavoro ex art. 323 c.p. per la connotazione pubblicistica dello stesso datore di lavoro e/o

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX 099-9712626

altre fattispecie penali sussumibili; per l'effetto condannare l'Amat s.p.a. alternativamente e/o in solido al Direttore di Esercizio, Dott. Ing. Giovanni Matichecchia, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente ex art. 2059 e 185 c.p.;

3) in ogni caso condannare l'Amat s.p.a. alternativamente e/o in solido al Direttore di Esercizio, Dott. Ing. Giovanni Matichecchia, al risarcimento del danno alla propria onorabilità, alla salute, vita di relazione, all'immagine, alla lesione di valori costituzionalmente protetti, nessun danno comunque escluso, gravemente compromessa nel contesto sociale ed aziendale dalla adozione del provvedimento avversato, nella misura da liquidarsi in via equitativa e presuntiva secondo la prudente valutazione del magistrato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4) Condannare i medesimi convenuti, alternativamente e/o in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, forfettario, Iva e Cap della fase cautelare ante causam e del successivo giudizio di merito come da nota spese in atti, e del presente grado, tutte da distrarsi in favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, anticipatario.

Si deposita: copia autentica della sentenza appellata; fascicolo di primo grado.

Salvezze illimitate.

Taranto 18/6/2008

avv. A. Maurizio Passiatore

N.R.G. 396/08 LAV.

N. 1025/08 CRON.

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia il dr. Gianfranco Coccioli

FISSA

L'udienza del 8 febbraio 2011 ore 9.30 per la discussione dinanzi al collegio.

Si comunichi.

Taranto, lì 24 GIU. 2008

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
24 GIU. 2008
IL CANCELLIERE C1
(Vincenzo MARUCCIA)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Distaccata di TARANTO

... conforme al suo originale esistente presso la Corte di Appello di Taranto, che si rilascia a richiesta del Sig. ANTONIO PASSIATORE Arcangelo M.

per uso ...

Taranto, 16 SET. 2008

IL CANCELLIERE

Relata di notifica: Ad istanza dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, procuratore del ricorrente Annicchiarico Cosimo come in atti , io sottoscritto assistente Unep della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto- ho notificato copia separata e conforme dell'atto di appello per legale scienza, a:

1 - **A.M.A.T. S.p.a.** in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa presso il suo procuratore domiciliatario avv. Roberto Barberio, con studio in Taranto Corso Italia 254, mediante consegna a mani

2- Direttore di Esercizio p.t. dell'A.M.A.T. S.p.a., Dott. Ing. Giovanni Matichecchia, domiciliato per la carica in Taranto via C. Battisti 657, mediante consegna a mani

A mani dell'impiegato/funzionario
Sig. [illegible]
addetto [illegible] della
ricezione degli atti.

Li 06 OTT. 2008

CORTE D'APPELLO
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO C. 1
Dott. FRANCESCO SCIALPI

[redacted] SUPERIORI

CUD 747

[redacted]

2009 DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.

Codice fiscale
00146330733

Cognome o Denominazione
Azienda per la Mobi

Comune, Prov., Cap, Indirizzo
TARANTO (TA) 74100 VIA CESARE BATTIST

Telefono; fax
T0997356111

Indirizzo di posta elettronica

Codice fiscale

Cognome
ANNICCHIARICO

Elaborato da : A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI T

COD. AZIENDA / FILIALE	RAGIONE SOCI
1 -	Azienda per la Mobilita' nel

MATRICOLA / COD. MECC.	DIPENDENTE
0000103858\ 103858	ANNICCHIARICO

INDIRIZZO
VIA GREGORIO VII, 11 - 74020 - LAMA - Fraz. di : TARANTO (TA)

QUALIFICA	MANSIONE - LIVELLO
Codifica INPS : 1 -	ADD.TO ALL'ESERCIZIO - 193

DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	AA/MM ANZ.	CODICE FISCA
12/07/1948	20/09/1973	31/12/2007	34 03	NNCCSM48L

DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV.	GG. L
4/03/2009	02/2009 - Febbraio		

PAGA BASE	: 1.045,26	CONTINGENZA	
TRATT.SOST. CCNL	: 16,72	COMP. ACC. UNIFICAT	
TRATT. SOST. C.I.A.	: 57,63	TRAT.SOST.ULT.SCATT	
INCIDENZA 5% o 6%	: 6,83	T.D.R.	
Paga oraria	: 10,05138	Paga giorn.	

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG
498	RIMB.MASSA VESTIARIO	

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datagrafik.it

CUD
CUD
CUD
CUD
CUD
CUD
CUD
CUD
CUD
CUD

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. [4] Ed. 07/05

A. R.

postaprioritaria

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

Avviso di ricevimento

[X] Raccomandata [ ] Pacco

[ ] Assicurata Euro _____

12627399128 7
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

OVS 2007

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

ANNICCHIARICO COSIMO
VIA GREGORIO VII, 11
74029 TALSANO TA

27/4/07

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

[ ] Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto 14 GIU. 2005

Prot. N° 11912 /UP

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sig. ANNICCHIARICO Cosimo, nato a Taranto il 12/07/1948, é stato assunto alle dipendenze dell'AMAT in data 20/09/1973 come autista di linea.

Da un esame della cartella personale del dipendente risulta il seguente sviluppo di carriera:

dal 20/09/1973	autista di linea
dal 01/01/1978	conducente di linea liv.7°
dal 01/10/1987	controllore movimento e traffico liv.6°
dal 01/01/1989	controllore movimento e traffico liv.5°
dal 14/01/1997	addetto movimento e traffico liv.4°
dal 01/01/2001	addetto all'esercizio par.193

Tanto si rilascia, per usi consentiti dalla legge, a richiesta dell'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

747

Taranto li

Spett/le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di ADDETTO ALL'ESERCIZIO con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- [ ] - dipendenza
- [ ] - I.N.P.S.
- [ ] - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- [ ] - Dimostrativo della retribuzione

CURRICULUM PROFESSIONALE

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 11391
Del 07 GIU. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF.GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐
		☐

In attesa, porge distinti saluti.

Taranto li.
07-06-05

l'Agente

TFR 1

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/~~a~~ ...ANNICCHIARICO COSIMO.....,
nato/~~a~~ a.....TARANTO.....il 12-07-48....., codice fiscale NNC CSM 48L12 L049Y
dipendente del... .....AMAT.....,

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005

DISPONE

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.....alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../.....;

  Allega: copia del modulo di adesione

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- ☒ che venga ~~confermata~~ la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione .....PRIAMO....., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)

- ○ che venga conferita al fondo pensione ....., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 5250
Del 22 MAR. 2007
P - Presidente
DG - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreteria Generale
UAG - Affari Gen./P.R./Stazi
UA - Acquisti/Contratti
UC - Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio/Movimento
UI - Informatica
UP - Personale/Retribuzioni
UT - Tecnico
ufPT - Prodotti Traffico
ufRG - Ragioneria/Economato
STQ - Staff Qualità

SEZIONE 3

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- O che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)

- O che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del .....% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

  Allega: copia del modulo di adesione

- O che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.....,
  alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../.....;

  Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- O che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)

- O che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del .....% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ../../.. fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile (2)

  Allega: copia del modulo di adesione

- O che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../../...;

  Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data 19.03.07

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 16539 /UP

Taranto, lì 06 NOV. 2006

Al dipendente
Annicchiarico Cosimo
e p.c. Ufficio Personale e Retribuzione
SEDE

Oggetto: Mancata timbratura dei giorni 14, 18 e 21 settembre 2006

Come comunicato dal Responsabile dell'Area Esercizio con propria nota del 18/10/2006, nei giorni indicati in oggetto, all'atto di assunzione in servizio, lei non ha utilizzato il badge in sua dotazione (rispettivamente alle ore 6:00 delle giornate del 14 e 21 settembre 2006 e alle ore 14:00 della giornata del 18 settembre 2006).

Nel caso di specie è stata applicata nei suoi confronti la disciplina contenuta nell'ordine di servizio n° 6/2003 e, pertanto, con le competenze del mese di ottobre u.s. le sono trattenute n° 12 ore di retribuzione (due ore riferite al primo episodio, quattro ore riferite al secondo episodio, l'intera giornata relativamente al terzo episodio, essendo tutti gli episodi in questione avvenuti nel corso dello stesso mese).

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: ..../.....

Taranto, 18/10/2006

Al Direttore Tecnico
Dott. Cosimo Rochira

SEDE

Oggetto: Elenco delle anomalie rilevate dall'Ufficio Presenza per il mese di Settembre 2006

Qui di seguito si trasmette l'elenco delle giustificazioni relative ad altrettante anomalie segnalate al sottoscritto dall'Ufficio Presenza per il mese di Settembre 2006:

DATA	Agente	GIUSTIFICAZIONE
14 /09/2006	Annicchiarico Cosimo	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 14.00 al Porto Mercantile
18/09/2006	Annicchiarico Cosimo	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 20.00 al Porto Mercantile
21//09/2006	Annicchiarico Cosimo	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 12.00 al Porto Mercantile
09/09/2006	Bianco Vito	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 12.00
10/09/2006	Bianco Vito	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 12.00
11/09/2006	Bianco Vito	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 12.00
12/09/2006	Bianco Vito	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 12.00
13/09/2006	Bianco Vito	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 12.00
18/09/2006	Bianco Vito	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 12.00
20/09/2006	Bianco Vito	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 13.00
24/09/2006	Bianco Vito	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 12.00
28/09/2006	Bianco Vito	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 17.00
19/09/2006	Bianco Vito	l'agente non ha ottemperato alla marcatura delle ore 14.00 - 20.00
22/09/2006	Bianco Vito	l'agente non ha ottemperato alla marcatura delle ore 14.00 - 20.00
23/09/2006	Bianco Vito	l'agente non ha ottemperato alla marcatura delle ore 14.00 - 20.00
29/09/2006	Bianco Vito	l'agente non ha ottemperato alla marcatura delle ore 14.00 - 20.00
12/09/2006	Izzo Egidio	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 09.00 al Porto Mercantile
26/09/2006	Miccoli Antonio	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 17.30 al CEP
08/09/2006	Pignatale Francesco	l'agente non ha ottemperato alla marcatura delle ore 14.00
08/09/2006	Pizzaleo Francesco	l'agente è esentato dalla marcatura delle ore 12.30 al Porto Mercantile
12/09/2006	Vasco Giovanni	l'agente non ha ottemperato alla marcatura in entrata e in uscita

18/09/06 | PIZZALEO - FRANCESCO | CITTÀ - MERCATO

18 GIORNO

Tanto per opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO
(Giuseppe Ferrante)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 13 OTT. 2008

Prot. n°: 20061 /UAG

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. e della scrittura privata di incarico professionale convenzionato del 12/04/2005, Le conferisco l'incarico di rappresentare l'AMAT S.p.A., ricorso in appello per la riforma parziale della sentenza n°3656 del 20/03/2007 del dipendente Annicchiarico Cosimo, rappresentata e difesa dal avv.to Passiatore.

L'udienza discussione è fissata per il giorno 08/09/2011.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)

Allegati:
n°01 mandato e ricorso in originale

p.c.
14/10/08

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 13 DIC. 2007

Corrispondenza prot. n° 22820 UP

All'Agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo

e p.c. DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
AREA ESERCIZIO
AREA PERSONALE

S E D E

OGGETTO: Accoglimento dimissioni.

Riscontriamo la Vs. nota del 13/12/2007, Prot. N. 22738 con la quale rassegnate le dimissioni da questa Azienda, per comunicare che le stesse vengono accolte.

Pertanto il Vs. rapporto di lavoro con questa Azienda verrà a cessare a decorrere dal giorno 31 dicembre 2007, quale ultimo giorno lavorativo.

Questo Consiglio di Amministrazione, ritenendo di interpretare il pensiero di tutto il personale, coglie l'occasione per formulare nei suoi confronti i migliori auguri per un sereno progredire negli anni, cogliendo soddisfazioni nell'ambito familiare e sociale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe CASATELLO)

Posteitaliane

A.R.

Avviso di ricevimento
Mod. 23-l/0 Cod. W8401E - L3

Da restituire a A.M.A.T. S.P.A.

Via VIA CESARE BATTISTI N. 657

74100 - TARANTO

Provincia

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12012AH438 1
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

TARANTO RECAPITI POSTE 20.12.17.11 ITALIANE (TA) 74100

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

ANNICCHIARICO COSIMO
VIA GREGORIO VII, 11
74029 TALSANO TA

22820

Ed. 02/04 - L3

T. Tasso Cecilia 20/12/17

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

AL DIRETTORE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO

Oggetto: dimissioni

Io sottoscritto ANNICCHIARICO Cosimo dipendente di codesta azienda con la qualifica di addetto all'esercizio, con la presente comunico le dimissioni dal servizio a partire dal 31 dicembre 2007 quale ultimo giorno lavorativo.

Distinti saluti.

ANNICCHIARICO Cosimo

Prot. N 22738
Del 13 DIC. 2007

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

13/12

INAIL
Istituto Nazionale
Assicurazione
Infortuni sul Lavoro

DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI
Situazione delle denunce effettuate esclusivamente via Internet

Codice utente: 3249296 **Data Comunicazione:** 31/12/2007

ATTESTATO

Lista denunce effettuate ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del D.Lgs. 38/2000

Codice Ditta: 3249296 **Codice Fiscale Ditta:** 00146330733

Ragione Sociale: A.M.A.T. S.P.A.

C.F. Lavoratore	PAT	Inizio Rischio	Fine Rischio	Operazione	Protocollo DNA
BRBGPP50L29L049O	071040671		31/12/2007	Inserimento	20071231083602972924
NNCCSM48L12L049Y	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083602988977
RMNSVT50H08A801Z	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083602988977
BLSCSM50M27L049G	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083602988977
BNFGGR49C21E882V	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083602988977
CRCMHL50A06L049D	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603003704
CSTRSR51R09L049H	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603003704
CHRDNC50D08L049R	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603003704
CMTCSM46B07H882Y	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603003704
DPDSVT49A01I018U	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603019756
DMRFNC47E12E986D	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603019756
FNAPTR50S26I018O	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603019756
FRLGNE50E01G252D	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603019756
FRNGNN51H02L049G	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603035739
FRLFNC46L30L049R	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603035739
GSIRCC49D15L049W	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603035739
MSTPLA52M10E537L	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603050540
NBLSRG49P08L049E	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603050540
RMNVCN58E02L049V	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603050540
ZCCNGL49M02I018J	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603050540

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di Taranto
- 2 GEN. 2008
PER RICEVUTA

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 02 GEN. 2008

Prot. n° 02 UP

SPETT.LE
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 TARANTO

OGGETTO: **Comunicazione**

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che gli agenti.:

ANNICCHIARICO Cosimo, nato a Taranto il 12/07/1948, residente a Lama - Taranto in Via Gregorio VII° n. 11, in possesso del profilo professionale di addetto all' esercizio parametro retributivo 193, codice fiscale: NNC CSM 48L12 L049Y;
ARMENTO Salvatore, nato a Bernalda (MT) il 08/06/1950, residente a Talsano - Taranto in Via F. Juvarra n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: RMN SVT 50H08 A801Z;
BARBARO Giuseppe, nato a Taranto il 29/07/1950, residente a Talsano - Taranto in Via Brest n. 3 scala D, in possesso del profilo professionale di operatore di ufficio parametro retributivo 130, codice fiscale: BRB GPP 50L29 L049O;
BLASI Cosimo, nato a Taranto il 27/08/1950, residente a Talsano - Taranto in Via Peruzzi n. 12 Zona Lecutrane, in possesso del profilo professionale di operatore qualificato parametro retributivo 160, codice fiscale: BLS CSM 50M27 L049G;
BUONFRATE Gregorio, nato a Manduria il 21/03/1949, residente a Manduria in Via Gruppo Friuli n. 43, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: BNF GGR 49C21 E882V;
CARICASULO Michele, nato a Taranto il 06/01/1950, residente a Talsano - Taranto in Via Scira n. 6 c/o Lopez, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: CRC MHL 50A06 L049D;
CASTELLANO Rosario, nato a Taranto il 09/10/1951, residente a Lama - Taranto in Via L. Gasparri n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: CST RSR 51R09 L049H;
COMETA Cosimo, nato a San Giorgio Jonico (Ta) il 07/02/1946, residente a Lama - Taranto in Via Gregorio VII° N. 13, in possesso del profilo professionale di capo unità tecnica parametro retributivo 205, codice fiscale: CMT CSM 46B07 H882Y;
CHIRULLI Domenico, nato a Taranto (Ta) il 08/04/1950, residente a Crispiano (TA) in Via 24 maggio 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: CHR DNC 50D8 L049R;
DE PADOVA Salvatore nato a San Marzano di San Giuseppe il 01/01/1949, residente a San Marzano di Giuseppe in Via Cairoli n. 43, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: DPD SVT 49A01 I018U;
DIMARCO Francesco nato a Martina Franca (TA) il 12/05/1947, residente a Martina Franca in Via della Resistenza n. 43 palazzina E interno 6 , in possesso del profilo professionale di operatore qualificato parametro retributivo 160, codice fiscale: DMR FNC 47E12 E986D;

FAIANO Pietro nato a San Marzano di San Giuseppe il 26/11/1950, residente a Carosino (TA) in Via Togliatti n. 5, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: FNA PTR 50S26 I018O;
FEROLA Eugenio nato a Palagiano (TA) il 01/05/1950, residente a Taranto in Via Pirandello Palazzina 6 Scala R, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: FRL GNE 50EO1 G252D;
FRANCO Giovanni nato a San Marzano di San Giuseppe il 02/06/1951, residente a San Marzano di Giuseppe in Via Cairoli n. 21, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: FRN GNN 51H02 L049G;
FRIULI Francesco nato a Taranto il 30/07/1946, residente a Taranto in Corso Piemonte n. 94, in possesso del profilo professionale di collaboratore di esercizio parametro retributivo 129, codice fiscale: FRL FNC 46L30 L049R;
GIOSA Rocco nato a Taranto il 15/04/1949, residente a Taranto in Via Galeso n. 357, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: GSI RCC 49D15 L049W;
MASTROLEO Paolo nato a Leporano il 10/08/1952, residente a Taranto in Via Polibio n. 11, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: MST PLA 52M10 E537L;
NOBILE Sergio nato a Taranto il 08/09/1949, residente a Taranto in Via Tesoro n. 7, in possesso del profilo professionale di operatore qualificato della mobilità parametro retributivo 151, codice fiscale: NBL SRG 49P08 L049E:
ROMANELLI Vincenzo nato a Taranto il 02/05/1958, residente a Taranto in Via C. Lo Jucco n. 2, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 158, codice fiscale: RMN VCN 58E02 L049V;
ZACCARIA Angelo nato a San Marzano di San Giuseppe il 02/08/1949 e residente a Faggiano (TA) in Via Alfieri n. 1, in possesso del profilo professionale di collaboratore di esercizio parametro retributivo 129, codice fiscale: ZCC NGL 49M01 I018J;
hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con questa Azienda a decorrere dal 31/12/2007, quale ultimo giorno lavorativo per dimissioni volontarie.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

5011

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 9102 del 31 OTT. 2002

IL SINDACO

Vista la Delibera di Giunta Municipale n°602 del 30/04/01 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si approva l'impiego di personale dipendente da società private cui sia stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento e personale dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, comprese le aziende speciali;

Visto l'Art.17 -comma 132 e 133- della Legge 15.05.1997 con il quale viene attribuito al Sindaco la facoltà di conferire a personale ispettivo delle Aziende esercenti il trasporto pubblico di persone le funzioni di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico oltreché le medesime funzioni di prevenzione e accertamento delle altre violazioni in materia di sosta di cui al comma 132;

Visto il D.Lgs. 285 del 30.04.1992;

Atteso che il personale ispettivo dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti (A.M.A.T.), ha superato con esitó favorevole la prova di idoneità a seguito della partecipazione al corso di formazione professionale finalizzato all'accertamento ed alla conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento alle prescrizioni inerenti la sosta e quelle riguardanti la circolazione sulle corsie preferenziali;

Accertata l'assenza di precedenti o pendenze penali a carico del Sig. **ANNICCHIARICO COSIMO** nato a Taranto il 12/07/1948;

Visto l'Art.68 della Legge 23.12.1999, n.488;

Tutto quanto sopra premesso

D E C R E T A

Di conferire al Sig. **ANNICCHIARICO COSIMO,** nato a Taranto il 12/07/1948, le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione sulle corsie riservate al trasporto pubblico e quelle riguardanti la sosta sul territorio Comunale, di cui all'Art. 17 –comma 132 e 133- della Legge 15.05.1997 n. 127.

Di conferire al medesimo, inoltre, la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, in caso di accertamento di violazione alle prescrizioni di cui all'art.158, comma 2°, lett. d) del n.C.d.S., D.Lgs. 30.04.92 n.285.

D I S P O N E

-che al Sig. **ANNICCHIARICO COSIMO,** nato a Taranto il 12/07/1948, quale personale ispettivo dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti (A.M.A.T.), sia data comunicazione della nomina, con atto notificato tramite messo comunale;

- che il presente Decreto abbia effetto immediato e venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni ai fini della conoscibilità al pubblico.

Dal Palazzo Municipale

Taranto 31 OTT. 2002

IL SINDACO
Dott.ssa Rossana DI BELLO

COD. SC25

Mod. O1/M-Sost.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DICHIARAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Anno di competenza 2007

RISERVATO ALL'INPS

Timbro a calendario della sede

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

CODICE FISCALE	MATRICOLA INPS
00146330733	7800HH9608

DENOMINAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO DELL'AZIENDA
A.M.A.T. S.P.A. - TARANTO	VIA CESARE BATTISTI n. 657

DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE

COGNOME	NOME	SESSO
ANNICCHIARICO	COSIMO	M

CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
NNCCSM48L12L049Y	12.07.1948	TARANTO

PROV.	CITTADINANZA
TA	ITALIANA

SEZIONE 1 — ASSICURAZIONI COPERTE

QUALIFICA a) A b) F c) I

PROV. LAVORO	IVS	DS	ALTRE	FG
TA	SI	SI		SI

COMPETENZE CORRENTI	ALTRE COMPETENZE	SETT. RETRIB.	GG. RETRIB.
19.269,00	2.787,00	39	234

TUTTI	MESI RETRIBUITI NELL'ANNO TUTTI CON L'ESCLUSIONE DI	CONTRATTO CODICE	CONTRATTO TIPO	LIVELLO INQUADR.	DATA CESSAZIONE	TIPO RAPP.	TRASF. RAPP.	SETTIM. UTILI
	T G F M A M G L A S O N D: X X X	160		193				

SEZIONE 2

TIPO	DATA INIZIO GG/MM/ANNO	DATA FINE GG/MM/ANNO	RETRIBUZIONE	SETT. RETR.	GG. RETR.	GG. UTILI	GG. NON RETR.	RETRIBUZIONE PENSIONABILE
XL	01.01.2007	30.09.2007	22.056,00					21.924,00

SEZIONE 3

TOTALE ANNUO SETTIMANE A RETRIBUZIONE RIDOTTA

RETRIBUZIONI RIDOTTE

DIFFERENZA RETRIBUZIONI DA ACCREDITARE PER CIG.	MALATTIA E/O INFORTUNI Set1	MALATTIA E/O INFORTUNI Set2	Mat. e Cong. D. lgs 151/01 Accr. Retrib. eff Set1	Mat. e Cong. D. lgs 151/01 Accr. Retrib. eff Set2	Congedi D. lgs 151/01 Accr. Retrib. Conenz. Set1	Congedi D. lgs 151/01 Accr. Retrib. Conenz. Set2	MALATTIA L.88(87) Set1	MALATTIA L.88(87) Set2	CIG Set1	CIG Set2	Congedi Art. 42 c. 5 D. lgs 151/01 Set1	Congedi Art. 42 c. 5 D. lgs 151/01 Set2	DON. SANGUE

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni intedeli o incomplete,attesta sotto la propria responsabilita' che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e contormi alle registrazioni dei libri paga e matricola Dichiara inoltre di aver informato il lavoratore - a norma di quanto previsto dall'articolo 10' L.675/96 sul trattamento dei dati personali - che gli stessi saranno trasmessi all'INPS per gli adempimenti previsti dalla normativa e che essi saranno trattati dall' Istituto per il raggiungimento dei fini istituzionali

A.M.A.T. S.p.a.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni MATTHECCHIA

firma e timbro del titolare o del legale rappresentante

Data 27 NOV. 2007

Taranto.li

Spett/le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto Annemarico Cosimo dipendente di codesta Azienda con la qualifica di Addetto All'esse con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- [ ] dipendenza
- [ ] I.N.P.S.
- [ ] I.N.A.I.L. per visita collegiale
- [ ] Dimostrativo della retribuzione

X Mod. Sost. Sett. 2007

In attesa, porge distinti saluti.

Taranto li 23.11.07

l'Agente

Prot. N 21425
Del 23 NOV. 2007

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ul.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ul.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

26/11

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 21399 / UP

Taranto, lì 22 NOV. 2007

All'agente
Annicchiarico Cosimo

e p.c. Spett.le
I.N.P.S.
Via Golfo di Taranto
74100 TARANTO

Raccomandata A/R

Oggetto: Applicazione benefici per posticipo del pensionamento (cd. "bonus" ex L. n° 243/2004)

Vista la nota presentata alla segreteria aziendale in data 12/09/2007, prot. n°16'183, con cui Lei ha chiesto l'applicazione dell'incentivo al posticipo del pensionamento (cd. modello "L C7"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 12 e seguenti, della L. n° 243 del 23 agosto 2004; vista, altresì, la nota del 15/11/2007 (cd. modello "L C8"), prot. INPS n° ABXfa/3RMH1 – 79 CE03 – P - 5, con cui l'Istituto competente ha certificato il suo diritto alla pensione, si comunica che, a decorrere dalle correnti competenze di novembre, questa Azienda provvederà ad applicare a suo favore i benefici di cui alla normativa in oggetto.

Pertanto, per l'intero periodo di decorrenza del beneficio riconosciuto e accertato dall'INPS (da ottobre 2007 al 31/12/2007), sarà versato direttamente a suo favore l'intera quota di contribuzione IVS, sia conto ditta sia conto lavoratore, ivi compreso l'eventuale contributo aggiuntivo dell'1%, ex art, 3 ter della legge n° 438/1992.

Con le successive competenze del mese di dicembre, si provvederà a quantificare le somme dovute per le mensilità pregresse e a corrisponderle il dovuto, con successivo recupero aziendale della contribuzione già versata all'Istituto, conguagliandola nel quadro "D" del DM 10/2, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dell'I.N.P.S. con la circolare n° 150/2004.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

LC8

INPS TARANTO

IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE A:
CASELLA POSTALE 1066 - 88040 LAMEZIA TERME CMP CZ

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Prot. N 21187
Del 20 NOV. 2007

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☑
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

ABXfa/3RMH1-79 CE03 - P - 5

A.M.A.T TRASPORTI URBANI
VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

e p.c.: ANNICCHIARICO COSIMO
VIA GREGORIO VII 11

74100 TARANTO TA

Oggetto: Certificazione del diritto alla pensione

Si certifica che COSIMO ANNICCHIARICO nat o a TARANTO il 12-07-1948 C.F. NNCCSM48L12L049Y dipendente della vostra azienda ha dichiarato in data 12-09-2007 di volersi avvalere del *"bonus"*, incentivo per coloro che decidono di rimanere a lavorare rinunciando alla contribuzione (legge 243/2004).

Pertanto la vostra azienda, a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di OTTOBRE 2007, è esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti dovuti all'assicurazione generale obbligatoria nonchè ad altri fondi gestiti dall'INPS.
Tale somma dovrà essere interamente versata al lavoratore.
Secondo quanto previsto dalla legge l'esonero dal versamento all'Inps di tali contributi cessa il 31-12-2007

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

15-11-2007

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Sede: **Taranto**

Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i.)

Protocollo : **INPS.7800.12/09/2007.0052435**

Data di arrivo : **12/09/2007**

Mittente : **ANNICCHIARICO COSIMO - NNCCSM48L12L049Y**

Oggetto : **RICHIESTA PER BONUS LEGGE 243/2004 (LC7)**

Classificazione : **ASSICURATO PENSIONATO.PENSIONANDO.RICHIESTA PER BONUS LEGGE 243/2004 (LC7)**

Responsabile del procedimento/provvedimento : **OSSO GIANCARMINE (Assicurato - Pensionato A/L)**

Documentazione allegata : -

Enti di Patronato o sogg. interessati : -

Data : **Mercoledi, 12 Settembre 2007**

Prot. N 16360
Del 12 SET. 2007

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Per ricevuta

Prot. _____

Incentivo al posticipo del pensionamento (" bonus ")

(Art. 1, comma 12 e seguenti, della legge 23 agosto 2004, n. 243)

Alla sede (Istituto / Ente) INPS di: TARANTO

All'azienda AMAT SPA Matricola azienda 7800449608

Via C. BATTISTI 657

Cap 74100 Città TARANTO

Io sottoscritto/a C.F. _____

Cognome ANNICCHIARICO

Nome COSIMO

nato/a il (gg/mm/aaaa) 12/07/1948

a (comune o stato estero di nascita) TARANTO

codice fiscale NNCCSM48L12L049Y provincia TA

residente in

città TARANTO-LAMA

via/piazza GREGORIO VII 11

cap 74020 numero telefono _____

e-mail _____

Dichiaro di voler esercitare il diritto al "bonus" previsto dalla legge 243/2004 e di rinunciare pertanto all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché alle forme sostitutive della medesima.

Dichiaro di **non** essere titolare di trattamenti pensionistici diretti e di **non** avere in corso domande di pensione.

Chiedo all' Istituto/Ente di trasmettere al datore di lavoro la certificazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Luogo e data

12-08-2007

Firma del richiedente

_____

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

All 3E

Taranto, li 18 SET. 2002

Corrispondenza interna prot. n° 3995/2002

OGGETTO: Contestazione disciplinare ex R.D. n° 148/1931

All'agente
Annicchiarico Cosimo
Via Gregorio VII, n° 11

RACCOMANDATA A/R 74029 TALSANO

Questa Direzione,

- Visto il rapporto del 15 settembre 2002, prot. az. n° 10930, con cui è stato segnalato dal reparto d'appartenenza che il 12 settembre 2002 Lei, unitamente all'agente Mancuso Pasquale, ha disatteso le disposizioni aziendali relativamente alle linee su cui effettuare l'attività di controllo all'utenza;
- rilevato in particolare, dall'esame rapporto giornaliero, che nell'attività svolta lei, non solo ha violato le disposizioni in merito alle specifiche linee, ma in molti casi il controllo è stato effettuato su mezzi che, essendo a inizio e/o fine corsa, trasportavano presumibilmente uno scarso numero di passeggeri;
- atteso che, violando volontariamente le disposizioni assegnate, Lei ha creato grave danno a questa Società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare;
- ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 44 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931

contesta

la violazione dell'art. 44, punto 3) del Regolamento citato, per "trascuratezza che abbia recato grave danno all'Azienda".

E' invitata a produrre le sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

A.R. avviso di ricevimento o di riscossione

☐ Vaglia ☐ Raccomandata

☐ Pacco ☐ Assicurata

11753819039 0
Numero

Lire Euro

TARANTO
Data di spedizione Dall'Ufficio di

A cura del mittente

Destinatario AHHICCHIARICO COSIMO

Via GREGORIO VII° n. 11 74029 TALSANO (TA)

23/02

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o pagamento
TAMA (TA) 23-2 74029

Mod. 22-I - cod. 008401 - L3 - Stampa: Grafiche Abramo S.p.A. - Catanzaro

Raccomandata C.

Posteitaliane

AFFRANCATURA
PAGATA

A.R. avviso di ricevimento o di riscossione

mod. 23-I

Da restituire a

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 857
74100 TARANTO

AZIENDA per la MOBILITA' nell'AREA di TARANTO
Ufficio Retribuzioni

C.

Località

Provincia

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

All. H)

Area Personale

Taranto, li 23 OTT. 2002

Corrispondenza interna prot. n° 313/AP
Oggetto: Opinamento ex art. 43, R.D. n° 148/1931

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Annicchiarico Cosimo
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 18 settembre 2002, prot. n° 3995, con cui si è provveduto a contestarLe formalmente la violazione dell'art. 44, punto 3 del Regolamento ALL. A) al R.D. n° 148/1931, di cui Lei si è resa responsabile in data 12/09/2002;
- viste le giustificazioni prodotte con nota del 24 settembre 2002, prot. az. n° 11521;
- ritenuto, anche per il loro carattere elusivo e minimizzante, che le stesse non meritino accoglimento in quanto, dopo aver effettuato alle ore 8:10 un controllo su una delle linee assegnate (sul bus 429 CR), scesa all'altezza di Viale Unità d'Italia, ove transitano le linee 14, CN e CR assegnateLe per le controllerie a bordo degli autobus con specifiche disposizioni di servizio datele a inizio turno nel giorno in esame, Lei decideva unilateralmente e in modo arbitrario di controllare la linea 10 per portarsi, successivamente ed inspiegabilmente, in Viale Magna Grecia, ove ha controllato la linea 3 diretta al capolinea di Via Consilio, nonostante in Viale Magna Grecia transitino regolarmente le predette linee assegnate;
- atteso, peraltro, che i controlli al capolinea di Via Consilio (più precisamente sulla linea 25, non assegnata, e sulla linea 14), essendo

relativi a tratti di linee a inizio e/o fine corsa, assumono una connotazione di mera apparenza essendo riferiti a mezzi con scarsissima utenza a bordo e, come tali, non adatti a contrastare, in linea con gli interessi e con la specifica pianificazione della società, il pregiudizievole fenomeno dell'evasione;

- tenuto conto della prorompente gravità dei fatti commessi e della negligenza rivelata, anche in relazione al ruolo da lei ricoperto nell'organico aziendale, secondo cui la sua azione è diretta anche al personale viaggiante e non solo al controllo dell'utenza;
- considerato, altresì, che il Responsabile dell'Area Esercizio avendo osservato verso le ore 9:00 che Lei aveva effettuato controlli sulla linea 10 (estranea al servizio affidatole nel giorno in questione) la invitava telefonicamente a riprendere l'attività di verifica sulle linee effettivamente assegnateLe (CN, CR, 14), senza più divergere dagli ordini ricevuti relativamente al servizio;
- considerato che, nonostante le assicurazioni fornite circa la ripresa dei controlli lungo le linee assegnate, Lei, invece, ha perseverato nella condotta trasgressiva e non obbediente delle disposizioni ricevute, proseguendo nell'esercizio di un'attività di mera apparenza su linee non bisognevoli di controllo con le modalità di tempo e luogo da Lei autonomamente prescelte al di fuori dell'unitario sistema predisposto dall'azienda e culminate nella rivelatrice assenza di sanzioni da Lei elevate nei confronti di viaggiatori abusivi;
- considerata, inoltre, la particolare estensione della inottemperanza alle disposizioni ricevute, evidenziata dalla circostanza che ben 5 controlli sugli 8 formalmente esercitati, sono caduti su linee non assegnate come servizio giornaliero;

- preso atto, tuttavia, dall'esame della sua cartella personale che nel corso del rapporto di lavoro nei suoi confronti non sono stati adottati provvedimenti disciplinari;
- ritenuto, per effetto della Sua condotta in servizio, poter ricorrere al disposto di cui all'art. 55 del Reg. di cui sopra, pur sussistendo tutti gli estremi della mancanza contestata per la trascuratezza che ha recato grave danno all'azienda in quanto, a parte il pregiudizio direttamente derivato dalla mancata realizzazione del controllo e dalla inottemperata attività di servizio, é stato sensibilmente minato l'esercizio coordinato del sistema dei controlli attuato per fronteggiare il fenomeno dell'evasione nonché per recuperare le ingenti risorse rivenienti dal mancato pagamento dei titoli di viaggio;
- considerata la gravità degli effetti prodotti sull'esercizio dalla condotta unilateralmente ed ostinatamente assunta

FORMULA

l'opinamento di "proroga di 1 anno del termine per l'aumento di stipendio", ai sensi dell'art. 43 punto 3) del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.
In applicazione dell'art. 53, 8° comma del Regolamento citato, entro cinque giorni dalla notifica del presente opinamento lei ha diritto di presentare, a voce o per iscritto, eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane

AFFRANCATURA
PAGATA

A.R. avviso di ricevimento
o di riscossione

mod. 234

74020

Da restituire a

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

Via

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
Ufficio Retribuzioni

C.A.P.

Località

Provincia

A.R. avviso di ricevimento o di riscossione

☐ Vaglia ☐ Raccomandata

☐ Pacco ☐ Assicurata

Numero 11753819054 9

Lire _____ Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'Ufficio di TARANTO

A cura del mittente

Destinatario ANNICCHIARICO COSIMO

Via GREGORIO VII° n° 11 74100 TARANTO

26+02

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento

Data e firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Mod. 23-I - cod. 006401 - L3 - Stampa: Grafiche Abramo S.p.A. - Catanzaro

STUDIO LEGALE DECORATO

74100 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099.4594742

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 7661
Del 03 MAG. 2007

P	-Presidente	☑
DG	-Direttore Generale	☐
DA	-Direttore Amministrativo	☑
DT	-Direttore Tecnico	☐
US	-Segreteria Generale	☐
UAG	-Affari Gen./P.R./Sinistri	☒
UA	-Acquisti/Contratti	☐
UC	-Contabilità/Bilancio	☐
UE	-Esercizio/Movimento	☐
UI	-Informatica	☐
UP	-Personale/Retribuzioni	☑
UT	-Tecnico	☐
uf.PT	-Prodotti Traffico	☐
uf.RG	-Ragioneria/Economato	☐
STQ	-Staff Qualità	☐
		☐

Taranto, 2 Maggio 2007

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. MARIA PIA LAGHEZZA
Avv. ELISABETTA SPALLUTO
Avv. PAOLA DI GIORGO

Raccomandata a mani

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n°657
74100 TARANTO

Oggetto : A.M.A.T.- Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto/ANNICCHIARICO Cosimo - ex Pretura Civile di Taranto, Sezione Lavoro – Opposizione a D.I. n° 313/1995, R.G. 1022/1995 - Deliberazione di incarico n° 50 del 16.2.1995 del Registro della Commissione Amministratrice. Richiesta pagamento competenze professionali.

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato, avendo rinvenuto il fascicolo di studio relativo alla pratica in questione, andato provvisoriamente smarrito a seguito degli effettuati traslochi, Vi rimetto nota specifica e conseguente preavviso di parcella redatto in Euro relativo alle competenze professionali allo scrivente spettanti per l'attività giudiziale e stragiudiziale effettivamente prestata nell'interesse della allora AMAT-Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto. (€ 1.260,08)

Vogliate, pertanto, provvedere alla adozione degli atti necessari per effettuare il pagamento di quanto allo scrivente spettante per le causali innanzi indicate.

Nel rimanere in attesa di quanto richiestoVi, colgo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Avv. Bruno Decorato

Bruno Decorato

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 6304 /UP

Taranto, lì 11 APR. 2007

Al dipendente
Annicchiarico Cosimo
domiciliato c/ Avv. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B,
fax n° 099/9712626 74024 MANDURIA

e p.c.
Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Iatalia 254,
fax n° 099/7362875 74100 TARANTO

OGGETTO: Annicchiarico Cosimo c/ AMAT - Tribunale di Taranto (dott. De Napoli, dispositivo del 20/03/2007, RG n° 39/2003)

Si comunica che, in esecuzione del dispositivo emesso dal Tribunale di Taranto il data 20/03/2007, con cui è stato annullato il provvedimento di sospensione preventiva dal soldo e dal servizio irrogatoLe il 17/09/2002, con conseguente condanna dell'AMAT S.p.A., con le correnti competenze di aprile Le saranno erogate le differenze retributive spettanti a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dal giorno di maturazione del diritto fino al soddisfo, per il periodo in cui Lei è rimasto sospeso dal servizio in virtù del provvedimento cautelare annullato (ossia dal 17/09/2002 al 26/09/2002).

IL DIRETTORE GENERALE
(*Ing. Giovanni Matichecchia*)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

P. 01

RAPPORTINO

11-APR-2007 MER 09:39

PER: DA AMAT SPA TA 0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNR. DP
11-APR 09:39	0039 0997362875	29″	1	TRASM. FAX	OK	726

TOTALE: 29S PAGINE: 1

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 6304 /UP

Taranto, lì 11 APR. 2007

Al dipendente
Annicchiarico Cosimo
domiciliato c/ Avv. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B,
MANDURIA

fax n° 099/9712626 74024

e p.c. Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Iatalia 254,
TARANTO

fax n° 099/7362875 74100

OGGETTO: Annicchiarico Cosimo c/ AMAT - Tribunale di Taranto (dott. De Napoli, dispositivo del 20/03/2007, RG n° 39/2003)

P. 01

RAPPORTINO

11-APR-2007 MER 09:38

PER: DA AMAT SPA TA 0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNR.	DP
11-APR 09:37	0999712626	22″	1	TRASM. FAX	OK	725	

TOTALE: 22S PAGINE: 1

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 6304 /UP

Taranto, li 11 APR. 2007

Al dipendente
Annicchiarico Cosimo
domiciliato c/ Avv. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B,
fax n° 099/9712626 74024 MANDURIA

e p.c. Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia 254,
fax n° 099/7362875 74100 TARANTO

OGGETTO: Annicchiarico Cosimo c/ AMAT - Tribunale di Taranto (dott. De Napoli, dispositivo del 20/03/2007, RG n° 39/2003)

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	**Mittente:** Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 27 MARZO 2007
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: **AMAT / Annicchiarico Cosimo**
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. De Napoli) RG 39/2003 – Dispositivo del 20.03.2007

In relazione alla controversia in oggetto, si allega il dispositivo emesso dal Tribunale di Taranto in data 20 marzo 2007.

Con i migliori saluti

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 5505
Del 27 MAR. 2007

P	-Presidente	☐
DG	-Direttore Generale	☒
DA	-Direttore Amministrativo	☐
DT	-Direttore Tecnico	☐
US	-Segreteria Generale	☐
UAG	-Affari Gen./P.R./Sistri	☐
UA	-Acquisti/Contratti	☐
UC	-Contabilità/Bilancio	☐
UE	-Esercizio/Movimento	☐
UI	-Informatica	☐
UP	-Personale/Retribuzioni	☒
UT	-Tecnico	☐
ufiPT	-Prodotti Traffico	☐
ufiRG	-Ragioneria/Economato	☐
STQ	-Staff Qualità	☐
		☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario: soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di dame immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, pronunziando in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del dott. Lorenzo De Napoli, nella controversia in primo grado promossa da

ANNICCHIARICO COSIMO

contro

AMAT SpA e MATICHECCHIA GIOVANNI

Giorno 16/9/2002 Ore Collocato.

ha dato lettura del seguente

dispositivo di sentenza

annulla il provvedimento di sospensione preventiva dal solido e dal servizio irrogato all'istante il 17/9/2002 e condanna l'AMAT SpA a pagare all'istante le differenze retributive e sul rateo pattuiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto; rigetta per il resto la domanda; spese compensate.

Sospensione: dal 17.09.2002 al 26.09.2002

Taranto, 20/3/2007.

Il giudice

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° : 742 /UP

Taranto, lì 12 GEN. 2005

All'agente
Annicchiarico Cosimo
Via Gregorio VII
74100 TARANTO

OGGETTO: Determinazioni del Consiglio di Disciplina

Si comunica che il Consiglio di Disciplina dell'A.M.A.T., nella riunione tenutasi il 29/11/2004, esaminati gli atti ed il ricorso da Lei prodotto avverso la conferma di opinamento di proroga di anni 1 (uno) del termine per l'aumento dello stipendio, comminatole con nota del 14/11/2002, prot. az. n° 5771, in parziale accoglimento ha riformato il provvedimento opinato in "CENSURA", ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. n° 148/1931, all. A).

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

f. 2. 13.01.05

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 373
Del 05 GEN. 2005

P	-PRESIDENTE
VP	-VICE PRESIDENTE
D	-DIRETTORE
DA	-DIRIG. AMMINISTR.
DT	-DIRIGENTE TECNICO
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO
UA	-CONTRATTI APPALTI
UI	-INFORMATICA
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP	-PERSONALE
UAG	-AFF.GEN./P.R./SINISTRI
US	-SEGRETERIA
UT	-TECNICA
UF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Consiglio di Disciplina

Al Direttore A.M.A.T. s.p.a.

Sede

Oggetto: **CONSIGLIO DI DISCIPLINA – DETERMINAZIONI SUI RICORSI DEGLI AGENTI ANNICCHIARICO COSIMO e MANCUSO PASQUALE.**

Il Consiglio di Disciplina costituito presso codesta Società, riunitosi in data 29/11/2004, ha esaminato i seguenti casi adottando le determinazioni che si riepilogano:

- **ANNICCHIARICO COSIMO**: *opinamento di proroga di anni 1 (uno) del termine di aumento dello stipendio ai sensi dell'art. 43 punto 3 del R.D. n° 148/1931 – all. A).*
- **MANCUSO PASQUALE**: *opinamento di proroga di anni 1 (uno) del termine di aumento dello stipendio ai sensi dell'art. 43 punto 3 del R.D. n° 148/1931 – all. A).*

Su entrambi i casi, riuniti in unica discussione, il Consiglio, a maggioranza, ha deliberato:

il parziale accoglimento dei predetti ricorsi e la consequenziale riforma dei provvedimenti opinati in CENSURA, ai sensi dell'art. 40 del R.D. n° 148/1931 – all. A).

Tanto per gli ulteriori adempimenti di competenza di codesta Società.

Taranto 05/01/2005

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Dott. Giuseppe Tommasino
d'ordine del Presidente

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA
Area Segreteria – Protocollo
p.i. Cosimo Russo

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 02 DIC 2002

Prot. n° : Dir/5948/02

Egr. Presidente
del Consiglio di Disciplina
dell'A.M.A.T.
Dott. Giuseppe Tommasino
Via Giancane 82
MANDURIA

Raccomandata a/r

OGGETTO: Trasmissione atti procedimento disciplinare a carico ns. dipendente Annicchiarico Cosimo (in possesso del profilo professionale di addetto all'esercizio, ex CCNL 27/11/2000)

Si trasmettono in allegato, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento Allegato "A" al R.D. n° 148/1931, per i provvedimenti di competenza, tutti gli atti inerenti al procedimento disciplinare promosso a carico del dipendente Annicchiarico Cosimo, e più precisamente:

- rapporto del 15 settembre 2002, prot. az. n° 10930, a firma del Responsabile dell'Area Esercizio, e relativo rapportino di servizio del giorno 12/09/2002 (All. A);
- comunicazione all'agente Annicchiarico Cosimo, a mezzo telegramma, del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 46 del Regolamento sopra citato, a decorrere dal 16 settembre 2002 (All. B);
- nota del 17 settembre 2002 a firma dell'Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, legale del ricorrente, di revoca della misura cautelare disposta (All. C) e successiva nota aziendale di riscontro del 19 settembre 2002, prot az. n° 4018 (All. D);
- contestazione disciplinare del 18 settembre 2002, prot. az. n° 3995, per la violazione dell'art. 44, sub 3 del Regolamento (All. E);

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

- giustificazioni scritte presentate dal ricorrente, a mezzo del suo legale, con nota del 24/09/2002, pervenuta al protocollo aziendale il giorno successivo al n° 11521 (All. F);
- comunicazione di riammissione in servizio a decorrere dal 27 settembre 2002 (All. G);
- opinamento di "proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio", ex art. 43, punto 3 del Reg., notificato all'agente con nota del 23 ottobre 2002, prot. az. n° 313/AP (All. H);
- deduzioni scritte, e contestuale richiesta di deferimento del procedimento disciplinare in esame al giudizio del Consiglio di Disciplina, presentate dal lavoratore, a mezzo del suo legale, con nota del 30/10/2002, prot. az. n° 13471 (All. I);
- nota di richiesta d'accesso agli atti presentata dall'Avv. Passiatore per conto del suo assistito, pervenuta al protocollo aziendale in data 30/10/2002 al n° 13453 (All. L);
- conferma dell'opinamento di "proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio", ex art. 43, punto 3 del Reg., notificato al ricorrente con nota del 14 novembre 2002, prot. az. n° 5771 (All. M).

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, in attesa delle determinazioni del Consiglio di Disciplina, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Maniechecchia)

Ammodiamo e.

Posteitaliane

AFFRANCATURA
PAGATA

A.R. avviso di ricevimento o di riscossione

mod. 23-4 Cod. 8401

Da restituire a

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
Ufficio Ripartizioni
C.A.P.

Località

Provincia

~~A.R.~~ avviso di ricevimento o di riscossione

☐ Vaglia ☐ Raccomandata

☐ Assicurata

Numero 11753819119 6

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di TARANTO

A cura del mittente

Destinatario

Dott. Giuseppe TOMMASINO Presidente Consiglio di Amministrazione AMAT

Via GIANCANE N°82 74024 MANDURIA

MANDURIA 5.12.02 74024

Bollo dell'ufficio postale di distribuzione o di pagamento

Paolo Cornuch

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Mod. 23-I - Cod. 8401 - Ed. 10/01 - L3

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Area Personale

All. M)

Taranto, li 14 NOV. 2002

Corrispondenza interna prot. n° 5771/2002

Oggetto : Conferma opinamento

RACCOMANDATA A.R.

Al dipendente
Annicchiarico Cosimo
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 18 settembre 2002, prot. n° 3995, con cui si è provveduto a contestarLe formalmente la violazione dell'art. 44, punto 3 del Regolamento ALL. A) al R.D. n° 148/1931, di cui Lei si è resa responsabile in data 12/09/2002;
- viste le giustificazioni prodotte con nota del 24 settembre 2002, prot. az. n° 11521;
- atteso che le stesse non sono state accolte e, pertanto, con nota del 23 ottobre 2002, prot. n°313/AP, si é opinato la proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio, ai sensi e per gli effetti dell' art. 43, punto 3 del Titolo VI del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931;
- viste le sue ulteriori giustificazioni presentate in data 30/10/2002, prot. az. n° 13471;
- ritenuto ancora sussistere tutte le motivazioni ed i presupposti che hanno indotto ad opinare a suo carico gli addebiti di cui al citato art. 43, punto 3;

CONFERMA

l'opinameno di "proroga di 1 anno del termine per l'aumento di stipendio", ai sensi dell'art. 43 punto 3) del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

Avendo Lei già inoltrato richiesta di deferimento al Consiglio di Disciplina, tutti gli atti saranno trasmessi al medesimo Consiglio per la definizione del procedimento.

Per quanto riguarda la richiesta d'accesso agli atti del procedimento (rapportino di servizio giornaliero e relazione del Responsabile dell'Area Movimento), Lei può recarsi presso l'Ufficio Personale e Retribuzione per estrarne copia, previo pagamento delle somme dovute a titolo di diritti di copia e di visura (pari complessivamente a EURO 10,63), così come previsto dal vigente Regolamento aziendale.

20.11.02

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

A.R. avviso di ricevimento o di riscossione

☐ Vaglia ☐ Raccomandata

☐ Assicurata

11753819080 1
Numero

Euro

TARANTO
Dall'ufficio postale di

Data di spedizione

A cura del mittente

Destinatario ANNICCHIARICO Cosimo

Via GREGORIO VII 11 74029 TARANTO

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Bollo dell'ufficio postale di distribuzione o di inoltramento

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Mod. 234 - Cod. 8401 - Ed. 10/01 - L3

ANNICCHIARICO C.

Posteitaliane

AFFRANCATURA PAGATA

A.R. avviso di ricevimento o di riscossione

mod. 23-I Cod. 8401

CENTRO (TA) - D ★ 74100 TARANTO
15.11.02

A.M.A.T.

Da restituire a

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 667
74100 TARANTO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
Ufficio Retribuzioni

Via

C.A.P. Località Provincia

Studio Legale Passiatore

Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)
Tel./fax 099 9712626
www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 13471
del 30 OTT. 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

2

Spett.le Amat S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le Direttore di Esercizio Amat S.p.a.
Sign. Ing. Giovanni Matichecchia
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Manduria /Taranto 30/10/2002
Raccomandata a mano

Oggetto: opinamento ex art. 43 n. 3 R.D. n. 148/1931, comunicato con nota raccomandata a.r. del 23/10/2002, ricevuta il 26/10/2002.
Deduzioni difensive e richiesta giudizio Consiglio di Disciplina -.

+ avv. Barberio
31/10

La presente nell'interesse del sign. *Annicchiarico Cosimo*, che sottoscrive in calce per ratifica, per confutare punto per punto la nota di opinamento della sanzione disciplinare formulata dal Direttore di Esercizio dell'Amat S.p.a..

1 - Non può che apprezzarsi il tentativo di autotutela, purtroppo tardivo, riguardo alla originaria impostazione punitiva ed intimidatoria connessa al procedimento disciplinare promosso contro il mio assistito, nella misura in cui si opina la più blanda sanzione di cui all'art. 43 punto 3, che disvela irrefutabilmente, a dispetto delle inutili ridondanze di cui alla nota che si riscontra, l'assoluta incoerenza, rispetto al quadro normativo che presiede la materia, dell' applicazione della infamante misura cautelare della sospensione preventiva dal servizio e dallo stipendio , emessa in carenza e sviamento di potere, dal momento che non vi era da cautelare alcunché per essere la vicenda che ne occupa estranea al campo di applicazione dell'art. 44 e 46 del citato Regio decreto.

2 – Cionondimèno, non si può non rilevare la palese nullità dell'opinamento della proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio ex art. 43 punto 3 del R.D. 148/1931, dal momento che vengono a modificarsi , ancorchè surrettiziamente, gli elementi costitutivi della contestazione disciplinare comunicata con nota aziendale del 18/9/2002. In altri termini la sanzione piaciuta opinare, se è pur vero connotata da una minore afflittività, esige il presupposto fattuale del " *rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio*", sulla base della nota che si riscontra estrinsecatosi nel rifiuto ad obbedire al rilievo telefonico del Responsabile dell'Area Esercizio volto a " *riprendere l'attività di verifica sulle linee effettivamente assegnate, senza più divergere dagli ordini ricevuti relativamente al servizio. Considerato che, nonostante le assicurazioni fornite circa la ripresa dei controlli lungo le linee assegnate, Lei invece, ha perseverato nella condotta trasgressiva e non obbediente delle disposizioni ricevute…*".

Non è revocabile in dubbio che viene addotto per la prima volta un rifiuto asseritamente posto in essere dal lavoratore, ontologicamente diverso dalla iniziale contestazione disciplinare, dalla quale al contrario diverge in maniera sostanziale, fondata sulla abitualità della condotta trascurata nell'esercizio delle proprie mansioni e del grave danno all'azienda, secondo la dizione dell'art. 44 punto 3. Di tal guisa inficiando in modo irreparabile l'intero procedimento dal momento che in subiecta materia postulato irrinunciabile è l'immutabilità del fatto addebitato al dipendente, volto alla tutela del diritto di difesa, che esclude perfino circostanze nuove rispetto a quelle contestate (ex plurimis Cass. 28/8/2000 n. 11265).

3 – Né, a ricondurre nell'alveo del legittimo esercizio della discrezionalità del datore di lavoro nella modulazione della sanzione disciplinare concretamente applicabile, serve il richiamo dell'invocata disposizione dell'art. 55 del regio decreto citato, che neanche si attaglia al caso che

C. F. PSS RNG 62A30 14671 - Partita IVA 01821180732

ne occupa, dal momento che lo jus variandi è demandato unicamente all'organo titolare dell'irrogazione della sanzione disciplinare, secondo la ripartizione delle competenze previste dal precedente art. 54, in forza del quale siffatta prerogativa è riservata semmai, non già al Direttore di Esercizio, bensì al Consiglio di Disciplina, competente nella materia delle contestazioni sussumibili sotto la previsione dall'art. 43 al 45 del regio decreto.

4 - Venendo al merito della nota che si riscontra, nell'espresso rifiuto del contraddittorio su circostanze nuove e diverse rispetto alla contestazione disciplinare primitiva, il mio assistito si riporta alle note difensive prodotte con nota del 24/9/2002, erroneamente disattese per " il loro carattere elusivo e minimizzante" !!!.

Purtroppo si dovrà confidare nella generosità, e nondimeno nella lucidità di giudizio di chi dovrà di seguito valutare l'elusività o meno delle difese del mio assistito, per intanto è d'uopo confutare le seguenti inesattezze:

- l'Annicchiarico alla fine del turno del giorno 12/9/2002 ha eseguito ben 13 controlli, non 8 come erroneamente dedotto, svista non da poco e che depotenzia ex sé l'argomento della condotta lesiva della strategia di contrasto della evasione, tanto più che il medesimo lavoratore aveva, ed ha, non solo una eccellente assiduità sul posto di lavoro (è stato escluso dalle liste dei lavoratori affetti da eccessiva morbilità) ma anche una media apprezzabile di produttività di verbali di contestazione, cui è correlata l' erogazione della indennità economica aziendale. Del resto a connotare la personalità del mio assistito vale il significativo riconoscimento della mancanza di precedenti provvedimenti disciplinari !!.
- La chiamata telefonica del sign. Ferrante Giuseppe, Responsabile dell'Area Movimento, avveniva intorno le ore 11,00, non le ore 9,00 come erroneamente dedotto, a seguito della quale il lavoratore ha controllato solo e soltanto le linee assegnate nella giornata: confido che il lavoratore non venga costretto a richiedere il tabulato telefonico dal quale si potrà evincere l'esattezza dell'assunto !!.
- Se è pur vero che il lavoratore ha controllato anche linee di ritorno non assegnate, ma coincidenti con il percorso di quest'ultime, come del resto riconosciuto nelle precedenti controdeduzioni difensive , cionondimèno è avvenuto per quel margine di autonomia e flessibilità che l'azienda ha sempre riconosciuto prima di allora nei controlli nei confronti dell'utenza, tale da ritenersi una normale prassi di servizio, peraltro confacente agli interessi dell'azienda, tanto più che erano mancate rimostranze nei confronti delle verifiche fuori linea effettuate sino ad allora da tutto il personale con la qualifica di addetto di esercizio . Sarebbe bastevole un semplice controllo dei rapportini di servizio precedenti al 12/9 per confermare l'assunto. Di tal guisa difetta in maniera macroscopica non solo l'elemento oggettivo dell'addebito ma anche quello subiettivo, ancorchè a livello di colpa.
- Per altro verso il raggiungimento del capolinea di via Consilio , nei pressi di Città Mercato, comunque ritenuto strategico nei controlli dall'azienda per espressa indicazione del sign. Ferrante, si rese necessario per impellenti necessità fisiologiche del lavoratore, il quale si vide costretto ad utilizzare la prima vettura (linea 3) transitante da Viale Magna Grecia e diretta verso il capolinea.

Per quanto sopra , con ampia riserva di ulteriori deduzioni, si impugna l'opinamento di cui alla nota in oggetto, e si chiede l'archiviazione del procedimento disciplinare per i motivi già rassegnati. Altresì,

SI CHIEDE e si DEFERISCE

sin da ora il giudizio sulla sanzione disciplinare al Consiglio di Disciplina ai sensi del combinato disposto dell'artt. 53 comma IX° e 54 I° comma R.D. 148/1931, con richiesta di ascolto a difesa tramite proprio rappresentante.

Cordialmente

Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

Studio Legale Passiatore

Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)
Tel./fax 099 9712626
www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

Spett.le A.MA.T. S.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Taranto lì 29/10/2002

Oggetto: richiesta di accesso L. 241/1990 -

La presente nell'interesse del dipendente *Annicchiarico Cosimo*, che sottoscrive in calce per ratifica, in relazione alla contestazione disciplinare del 18/9/2002 ed ai fini della tutela dell'interesse del lavoratore alla propria difesa,

CHIEDE

il rilascio di copia informale, da consegnare a mani del dipendente, del rapportino giornaliero delle verifiche fiscali relativo al giorno 12/9/2002, copia della relazione di servizio del sign. Ferrante Giuseppe, responsabile dell'Area Movimento, nonché ulteriori atti di indagine, ancorchè sconosciuti, acquisiti agli atti del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 53 RD. 148/1931.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 13453
del 30 OTT. 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

31/10

C. F. PSS RNG 62A30 I467I - Partita IVA 01821180732

2392 - (65.000 Bl. x 200 Fg.) - IV - 2002

10:45 20.11.02 0960104900069 09601

SERVIZIO DI CASSA PER CONTO DI
1 AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A.
ESERCIZIO 2002 QUIETANZA N. 1404*
DA ANNICCHIARICO COSIMO
RICEVIAMO E. *10,63*
DIECI/63
(PARI A LIRE 20.583)
CAUSALE RICHIESTA COPIE DOCUMENTI
IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1371 / 1
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

LI,20/11/02

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FIL. DI TARANTO
IL CASSIERE

Studio Legale Passiatore

Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)
Tel./fax 099 9712626
www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

All 2

Spett.le A.MA.T. S.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Taranto lì 29/10/2002

Oggetto: richiesta di accesso L. 241/1990 -

La presente nell'interesse del dipendente *Annicchiarico Cosimo*, che sottoscrive in calce per ratifica, in relazione alla contestazione disciplinare del 18/9/2002 ed ai fini della tutela dell'interesse del lavoratore alla propria difesa,

CHIEDE

il rilascio di copia informale, da consegnare a mani del dipendente, del rapportino giornaliero delle verifiche fiscali relativo al giorno 12/9/2002, copia della relazione di servizio del sign. Ferrante Giuseppe, responsabile dell'Area Movimento, nonché ulteriori atti di indagine, ancorchè sconosciuti, acquisiti agli atti del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 53 RD. 148/1931.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 13453
del 30 OTT. 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

31/10

C. F. PSS RNG 62A30 I467I - Partita IVA 01821180732

All D

Studio Legale Passiatore

Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Tà)
Tel./fax 099 9712626
www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 13471
del 30 OTT. 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

2

Spett.le Amat S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le Direttore di Esercizio Amat S.p.a.
Sign. Ing. Giovanni Matichecchia
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Manduria /Taranto 30/10/2002
Raccomandata a mano

Oggetto: opinamento ex art. 43 n. 3 R.D. n. 148/1931, comunicato con nota raccomandata a.r. del 23/10/2002, ricevuta il 26/10/2002.
Deduzioni difensive e richiesta giudizio Consiglio di Disciplina -.

+ avv. Barbarito

La presente nell'interesse del sign. *Annicchiarico Cosimo*, che sottoscrive in calce per ratifica, per confutare punto per punto la nota di opinamento della sanzione disciplinare formulata dal Direttore di Esercizio dell'Amat S.p.a..

1 - Non può che apprezzarsi il tentativo di autotutela, purtroppo tardivo, riguardo alla originaria impostazione punitiva ed intimidatoria connessa al procedimento disciplinare promosso contro il mio assistito, nella misura in cui si opina la più blanda sanzione di cui all'art. 43 punto 3, che disvela irrefutabilmente, a dispetto delle inutili ridondanze di cui alla nota che si riscontra, l'assoluta incoerenza, rispetto al quadro normativo che presiede la materia, dell' applicazione della infamante misura cautelare della sospensione preventiva dal servizio e dallo stipendio , emessa in carenza e sviamento di potere, dal momento che non vi era da cautelare alcunché per essere la vicenda che ne occupa estranea al campo di applicazione dell'art. 44 e 46 del citato Regio decreto.

2 – Cionondimèno, non si può non rilevare la palese nullità dell'opinamento della proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio ex art. 43 punto 3 del R.D. 148/1931, dal momento che vengono a modificarsi , ancorchè surrettiziamente, gli elementi costitutivi della contestazione disciplinare comunicata con nota aziendale del 18/9/2002. In altri termini la sanzione piaciuta opinare, se è pur vero connotata da una minore afflittività, esige il presupposto fattuale del " *rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio*", sulla base della nota che si riscontra estrinsecatosi nel rifiuto ad obbedire al rilievo telefonico del Responsabile dell'Area Esercizio volto a " *riprendere l'attività di verifica sulle linee effettivamente assegnate, senza più divergere dagli ordini ricevuti relativamente al servizio. Considerato che, nonostante le assicurazioni fornite circa la ripresa dei controlli lungo le linee assegnate, Lei invece, ha perseverato nella condotta trasgressiva e non obbediente delle disposizioni ricevute...*".

Non è revocabile in dubbio che viene addotto per la prima volta un rifiuto asseritamente posto in essere dal lavoratore, ontologicamente diverso dalla iniziale contestazione disciplinare, dalla quale al contrario diverge in maniera sostanziale, fondata sulla abitualità della condotta trascurata nell'esercizio delle proprie mansioni e del grave danno all'azienda, secondo la dizione dell'art. 44 punto 3. Di tal guisa inficiando in modo irreparabile l'intero procedimento dal momento che in subiecta materia postulato irrinunciabile è l'immutabilità del fatto addebitato al dipendente, volto alla tutela del diritto di difesa, che esclude perfino circostanze nuove rispetto a quelle contestate (ex plurimis Cass. 28/8/2000 n. 11265).

3 – Né, a ricondurre nell'alveo del legittimo esercizio della discrezionalità del datore di lavoro nella modulazione della sanzione disciplinare concretamente applicabile, serve il richiamo dell'invocata disposizione dell'art. 55 del regio decreto citato, che neanche si attaglia al caso che

C. F. PSS RNG 62A30 I467I - Partita IVA 01821180732

ne occupa, dal momento che lo jus variandi è demandato unicamente all'organo titolare dell'irrogazione della sanzione disciplinare, secondo la ripartizione delle competenze previste dal precedente art. 54, in forza del quale siffatta prerogativa è riservata semmai, non già al Direttore di Esercizio, bensì al Consiglio di Disciplina, competente nella materia delle contestazioni sussumibili sotto la previsione dall'art. 43 al 45 del regio decreto.

4 - Venendo al merito della nota che si riscontra, nell'espresso rifiuto del contraddittorio su circostanze nuove e diverse rispetto alla contestazione disciplinare primitiva, il mio assistito si riporta alle note difensive prodotte con nota del 24/9/2002, erroneamente disattese per " il loro carattere elusivo e minimizzante" !!!.

Purtroppo si dovrà confidare nella generosità, e nondimeno nella lucidità di giudizio di chi dovrà di seguito valutare l'elusività o meno delle difese del mio assistito, per intanto è d'uopo confutare le seguenti inesattezze:

- l'Annicchiarico alla fine del turno del giorno 12/9/2002 ha eseguito ben 13 controlli, non 8 come erroneamente dedotto, svista non da poco e che depotenzia ex sé l'argomento della condotta lesiva della strategia di contrasto della evasione, tanto più che il medesimo lavoratore aveva, ed ha, non solo una eccellente assiduità sul posto di lavoro (è stato escluso dalle liste dei lavoratori affetti da eccessiva morbilità) ma anche una media apprezzabile di produttività di verbali di contestazione, cui è correlata l' erogazione della indennità economica aziendale. Del resto a connotare la personalità del mio assistito vale il significativo riconoscimento della mancanza di precedenti provvedimenti disciplinari !!.
- La chiamata telefonica del sign. Ferrante Giuseppe, Responsabile dell'Area Movimento, avveniva intorno le ore 11,00, non le ore 9,00 come erroneamente dedotto, a seguito della quale il lavoratore ha controllato solo e soltanto le linee assegnate nella giornata: confido che il lavoratore non venga costretto a richiedere il tabulato telefonico dal quale si potrà evincere l'esattezza dell'assunto !!.
- Se è pur vero che il lavoratore ha controllato anche linee di ritorno non assegnate, ma coincidenti con il percorso di quest'ultime, come del resto riconosciuto nelle precedenti controdeduzioni difensive , cionondimeno è avvenuto per quel margine di autonomia e flessibilità che l'azienda ha sempre riconosciuto prima di allora nei controlli nei confronti dell'utenza, tale da ritenersi una normale prassi di servizio, peraltro confacente agli interessi dell'azienda, tanto più che erano mancate rimostranze nei confronti delle verifiche fuori linea effettuate sino ad allora da tutto il personale con la qualifica di addetto di esercizio . Sarebbe bastevole un semplice controllo dei rapportini di servizio precedenti al 12/9 per confermare l'assunto. Di tal guisa difetta in maniera macroscopica non solo l'elemento oggettivo dell'addebito ma anche quello subiettivo, ancorchè a livello di colpa.
- Per altro verso il raggiungimento del capolinea di via Consilio , nei pressi di Città Mercato, comunque ritenuto strategico nei controlli dall'azienda per espressa indicazione del sign. Ferrante, si rese necessario per impellenti necessità fisiologiche del lavoratore, il quale si vide costretto ad utilizzare la prima vettura (linea 3) transitante da Viale Magna Grecia e diretta verso il capolinea.

Per quanto sopra , con ampia riserva di ulteriori deduzioni, si impugna l'opinamento di cui alla nota in oggetto, e si chiede l'archiviazione del procedimento disciplinare per i motivi già rassegnati. Altresì,

SI CHIEDE e si DEFERISCE

sin da ora il giudizio sulla sanzione disciplinare al Consiglio di Disciplina ai sensi del combinato disposto dell'artt. 53 comma IX° e 54 I° comma R.D. 148/1931, con richiesta di ascolto a difesa tramite proprio rappresentante.

Cordialmente

Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

AGENTE MANCUSO

TRASMISSIONE FAX

DA "**A.M.A.T. S.p.A.** Azienda per la Mobilità nell'Area di a Taranto"

A AVV. R. BARBERIO

Documento trasmesso: .

N° pagine inclusa la presente: 11

DATA: 18.10.2002

Caro Roberto, ti invio una ipotesi di provv. disc. (agente Mancuso, analogo per annichiarico) sulla scorta della documentazione allegata, secondo cadenze temporali!

Saluti

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat @ amat.ta.it

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - tel./Fax 099/9712628
74024 MANDURIA (TA)

Copia

URGENTE

Tribunale del Lavoro di Taranto

Ricorso d'urgenza ante causam ex art. 700 c.p.c.

per *Annicchiarico Cosimo*, nato a Taranto il 12/7/1948 – C.f. NNCCSM48L12L049Y-, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio avv. Giuseppe Macrì) presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

- *A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p.a.* in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657,

nonché, occorrendo,

- *Direttore di Esercizio* p.t. dell'A.M.A.T. s.p.a., domiciliato per la carica in Taranto via C. Battisti 657.

Premessa

a – Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T. S.p.a. con la qualifica di addetto di Esercizio – parametro retributivo 193-, preposto anche al controllo dell'utenza sulle linee urbane; il giorno 12/9/2002 , regolarmente in servizio, effettuava il normale controllo dell'utenza sulle linee CN-CR-14, come da relativo rapportino di servizio giornaliero.

b – Con telegramma ricevuto il 17/9/2002 a firma del Direttore di Esercizio Ing. Giovanni Matichecchia (all.1) gli veniva comunicato con effetto immediato (senza limite di durata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/1931 " *la sospensione in via preventiva dal servizio per avere disatteso il giorno 12/9/2002, unitamente all'agente Mancuso, le disposizioni relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza, incorrendo nella mancanza prevista all'art. 44, punto 3, stesso R.D.. Seguirà formale contestazione*" (all.2)

c – Con lettera a.r. del 17/9/2002 il lavoratore, tramite il sottoscritto procuratore, chiedeva la revoca della misura cautelare (all.3), cui faceva seguito risentita nota di

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 12382
del 11 OTT. 2002
Presidente 041/02
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.
Manduria via Sorcinelli 53.
E autentico
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

Importo atto €. ..... Cronologico
Taranto, 08 OTT. 2002
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Depositata in cancelleria
23 SET. 2002
IL CANCELLIERE

riscontro a firma del Direttore di Esercizio (ing. Giovanni Matacchiera), sostanzialmente adesiva della legittimità del provvedimento, assumendosi " *il ricorso alla misura prevista dall'art. 46 R.D. 148/1931 all.A trova ampia giustificazione nei fatti contestati agli agenti resisi responsabili di mancanze particolarmente gravi e pregiudizievoli (art. 44 n. 3 del R.D.) nell'espletamento del servizio ...*" (all.4).

d – Il ricorrente tramite il proprio procuratore confutava la risentita nota del Direttore di Esercizio, reiterando le censure di illegittimità del provvedimento avversato (all.5).

e – Con nota aziendale inviata con racc. a.r. del 18/9/2002 - prot. int. 3995/2002, ricevuta il 21/9/2002 , a firma Ing. Giovanni Matacchiera, il ricorrente ha ricevuto la seguente formale contestazione disciplinare, che si trascrive integralmente (all.6):

" *Visto il rapporto del 15/9/2002 , prot. az. N. 10930, con cui è stato segnalato dal reparto di appartenenza che il 12 settembre 2002 Lei, unitamente all'agente Mancuso Pasquale, ha disatteso le disposizioni aziendali relativamente alle linee su cui effettuare l'attività di controllo all'utenza;*

- *rilevato, in particolare, dall'esame del rapporto giornaliero, che nell'attività svolta lei, non solo ha violato le disposizioni in merito alle specifiche linee, ma in molti casi il controllo è stato effettuato su mezzi che, essendo a inizio e/o fine corsa, trasportavano presumibilmente uno scarso numero di passeggeri;*
- *atteso che, violando volontariamente le disposizioni assegnate, Lei ha creato grave danno a questa Società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare;*
- *ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 44 del Regolamento All A.) al R.D. n. 148/1931, Contesta la violazione dell'art. 44, punto 3) del regolamento citato, per " trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda". E' invitata a produrre le sue sue giustificazioni esclusivamente per*

iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente. f.to Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia".

f – Ancora oggi il ricorrente soggiace agli effetti ingiustificatamente odiosi e punitivi della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, illegittima per palese insussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'art. 46 R.D. 149/1931 All.A, per sviamento e travisamento di potere, sotto molteplici profili.

1 – Preliminarmente tiene conto rilevare che l'impugnativa avverso la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio è devoluta alla competenza del Giudice ordinario per costante orientamento della Suprema Corte : " *la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio è una misura cautelare ed interinale (a carattere provvisorio) diretta a garantire la sicurezza ed il prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro di tali agenti, e che si distingue dalla omonima sanzione disciplinare prevista dall'art. 37 delle stesso regolamento fra le sanzioni irrogabili a seguito di procedimento disciplinare, è impugnabile davanti al giudice ordinario, secondo il criterio generale previsto dall'art. 10 del citato R.D. n. 148 del 1931, il quale affida all'A.g.o. la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro degli agenti, sicchè in quella sede l'agente può contestare la ricorrenza in concreto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disposizione regolamentare e quindi la legittimità stessa del provvedimento di sospensione*", (Cass. 15/7/1997 n. 6441) e non davanti al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58 del detto decreto allegato A, che si riferisce, invece, ai provvedimenti disciplinari in senso proprio (Cass. Sez. Unite 27/10/1995 n. 11175).

2 - Come ben chiarito dalla giurisprudenza citata, la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, comminabile per ragioni di urgenza al di fuori di un procedimento disciplinare ancorchè con esso connessa, integra una misura cautelare interinale a tutela della sicurezza e del prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro degli agenti in stato di arresto, responsabili di

gravi reati per i quali pende un procedimento penale, commessi in servizio o non, o comunque implicati in fatti che costituiscono gravi danni all'azienda, suscettibili della massima sanzione disciplinare della destituzione e retrocessione.

Il testo dell'art. 46 è inequivoco:

"*Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore*".

Nel contesto della legge ordinamentale del rapporto di servizio dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie la misura avversata costituisce la più grave ed infamante per il lavoratore, volta a reprimere comportamenti gravissimi in connessione con la emissione di atti privativi della libertà che comportano l'impossibilità della prestazione lavorativa del dipendente, o altrimenti coinvolto in fatti gravi che possano dar luogo addirittura alla retrocessione (previsti dall'art. 44 della legge) ovvero a destituzione (art. 45 legge citata).

Orbene, già il contenuto della contestazione intimata al dipendente con il telegramma del 17/9, successivamente precisata con la lettera a.r. del 18/9, contestazione peraltro generica e inficiata da nullità per aver il Direttore già opinato la sanzione astrattamente comminabile prima ancora che al dipendente venisse offerto il termine per le sue difese, se per un verso è inconsistente in quanto il lavoratore ha eseguito con la consueta diligenza le direttive ricevute e controllato l'utenza delle linee a lui assegnate per quel giorno (CN-CR-14), come da rapporto giornaliero di servizio, oltre ad altre linee di ritorno coincidenti sempre con il percorso delle linee assegnate, come era da anni normale prassi di servizio, di tal guisa l'assunto di un presunto grave danno aziendale è davvero paradossale, per altro verso è da sé insuscettibile , anche in astratto, di recare pregiudizio alla sicurezza ed al prestigio del servizio, tale addirittura da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Di tal guisa è palese l'abnormità e lo sviamento di potere posto

in essere con l'adozione della misura avversata , del tutto estranea al canone di legalità dell'art. 46, il quale disciplina fattispecie e condotte diverse e ben più gravi rispetto a quella astrattamente addebitata al dipendente. Solo il malinteso potere di insindacabilità in capo al Direttore di Esercizio – ribadito peraltro imperiosamente nella sua piccata risposta del 19/9/2002, inviata via fax al procuratore del ricorrente-, ha consentito di porre in essere un arbitrio nell' ascrivere la condotta del lavoratore, sulla base di un aprioristico giudizio prognostico inesistente di pericolosità aziendale/sociale dello stesso, nell'ambito della sanzione della retrocessione ai sensi dell'art. 44 comma I° n. 3 del R.D. 148/1931. E' noto che in materia di sanzioni civilistiche ed amministrative, al pari di quelle penali, opera il principio costituzionale di proporzionalità tra la pena e la colpa, di tal guisa la condotta asseritamente trasgressiva del dipendente semmai sarebbe suscettibile di essere valutata, ma solo all'esito di un normale procedimento disciplinare, con la sanzione della multa (art. 41 comma I° n.2) o al massimo della sospensione (art. 42 comma n. 1 e/o 10), giammai con la retrocessione e meno che mai con la destituzione (art. 44 e 45 legge citata) . Invero tra gli elementi costituivi formali e sostanziali della fattispecie della retrocessione (la cui irrogazione compete al Consiglio di Discipina e non al Direttore che viceversa opina semplicemente: art. 54 legge citata) -, si esige " la trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda "(art. 44 comma I° n. 3). Il provvedimento avversato si limita viceversa ad enunciare aprioristicamente la previsione normativa astratta, senza di converso motivare in alcun modo il connotato di **abitualità** della asserita condotta trascurata del dipendente, che per quanto consta non è mai stato colpito da sanzioni disciplinari prima d'ora, o **il grave danno** conseguito all'azienda .

La poca giurisprudenza amministrativa sul punto – che è giudice naturale delle sanzioni disciplinari in subiecta materia ex art. 58 R.D. citato, è inequivoca:

" *La fattispecie disciplinare delineata per il personale dipendente dalle aziende municipalizzate di trasporto dall'art. 44 n. 3 R.D. 8/1/1931 n. 148 (trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o che le abbia recato danno), si configura sulla scorta di valutazioni di fatto e di giudizi di valore, riferibile a parametri alquanto elastici d'ordine extragiuridico, per cui il relativo accertamento va adeguatamente motivato con riferimento non solo alla*

ricognizione dei fatti addebitati ma soprattutto alla ricorrenza del loro reiterarsi con i caratteri e le modalità indicati dalla norma, dando contezza e qualificando in termini univoci la specifica abitualità e la dannosità della condotta censurata, allo scopo di evidenziarlo rispetto ad altre fattispecie consimili" (Cons. Stato 11/12/1995 n. 1692).

3 – Sotto altro profilo la sospensione preventiva è oltremodo illegittima poiché il fatto in sé addebitato al dipendente (che si ribadisce inconsistente) collide in maniera stridente con la finalità della norma dell'art. 46 allegato A) del R.D. citato, che in quanto misura cautelare provvisoria, mira a contrastare fatti gravi ricadenti nella sfera del dipendente (arresto, procedimento penale) che di per sé sono suscettibili di un accertamento delicato e complesso, e spesso di competenza extraziendale. In tale contesto si ascrive la previsione del comma 3° del medesimo articolo il quale recita " *La sospensione preventiva dura di regola, finche sia cessata o risolta la causa che la motivò*"; alla eadem ratio risponde il comma 5°-6° dell'articolo che prevede espressamente la connessione della misura in parola sempre con una condotta da parte del dipendente integrante un fatto-reato, ancorchè suscettibile di valutazione sul diverso piano disciplinare.

Di tal guisa come poteva ritenersi compatibile l'adozione della misura cautelare e la sua durata indeterminata, quando l'addebito disciplinare presupposto di converso si è estrinsecato in una condotta – asseritamente trascurata – **a consumazione istantanea**-, esauritasi con la sola giornata del 12/9 (la sanzione è stata comminata solo il 17/9 a distanza di ben 5 giorni dal fatto) e che quindi non richiedeva particolari accertamenti, di per sé insuscettibile di reiterazione o di durata, prova ne sia che il lavoratore, rimasto in servizio regolarmente sino al 16/9 non è stato raggiunto da ulteriori contestazioni. Sulla base di quale fondamento fattuale e normativo si è emesso un giudizio prognostico di pericolosità sociale/aziendale del dipendente tale da consigliare addirittura la preventiva

sospensione del rapporto di lavoro, senza addirittura attendere l'apertura e l'esito del procedimento disciplinare, con il pieno esercizio del diritto di difesa secondo il modello paradigmatico dell' art. 7 L. 300/700 ?.

4 – Il pregiudizio grave ed irreparabile conseguito al ricorrente è in re ipsa: egli è sospeso preventivamente dal lavoro sin dal 17/9, senza neanche aver potuto esercitare il legittimo diritto di difesa, infamato nello spirito e nel servizio, con grave pregiudizio alla propria onorabilità, immagine e vita di relazione, per il quale il ricorrente intende ottenere una congrua riparazione nel successivo giudizio di merito. Per effetto dell'adozione della misura avversata al ricorrente deriva un gravissimo danno economico consistente nella corresponsione del solo assegno alimentare – corrispondente alla metà della stipendio - per tutta la durata della sospensione, con conseguenze irreversibili sul suo normale tenore di vita e menage familiare.

5 – Sussistono pertanto i presupposti per ottenere una pronuncia cautelare anticipatoria della decisione sul merito ex art. 700 c.p.c., ed in particolare la immediata sospensione dell'efficacia della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio e la conseguente riammissione nel servizio del lavoratore con decorrenza dal 17/9/2002, con il quale il ricorrente intende ottenere la declaratoria di illegittimità/annullamento/nullità/inefficacia della misura avversata con il reintegro in azienda, oltre al risarcimento del danno emergente, all'immagine ed alla vita di relazione, e danni non patrimoniali, anche ex art. 2043 c.c., combinato disposto art. 2059 c.c. e 185 c.p..

Per quanto sopra, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che il Giudice del Lavoro adito, Voglia, anche con decreto inaudita altera parte, palesandosi per tabulas i presupposti costitutivi della domanda cautelare,

1) emettere in via d'urgenza i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, ed in particolare ordinare la sospensione della efficacia della misura della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio disposto con provvedimento/telegramma comunicato il 17/9/2002, a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, per le causali di cui al presente atto, con la conseguente riammissione del lavoratore in azienda , nelle mansioni, qualifica e diritti a far data dal 17/9/2002.

2) Fissare l'inizio del giudizio di merito, riservando in questa sede il regolamento sulle spese di lite del presente giudizio cautelare.

In rito : si chiede l'audizione personale delle parti; si indicano gli informatori : Mancuso Pasquale res. in Manduria via D'Arco 2; Sgura Gregorio, via G. Dentice 19 – Manduria-; Caliandro Vinicio, residente in Taranto via C. Battisti 257; Manco Cosimo res. in Talsano (Ta) via Mantegna 12; Dimauro Domenico res. in Taranto via Lago di Levino 4 ; Coccioli Francesco, residente in Taranto via Cripta del Redentore n. 2; De Pasquale Cosimo da Taranto. Ordinarsi l'esibizione del rapporto giornaliero di servizio del 12/9/2002.

Si deposita documentazione dianzi indicata ed estratto R.D. 148/1931. Salvezze illimitate.

Manduria/Taranto 23/9/2002 avv. A. Maurizio Passiatore

IL TRIBUNALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

letto il ricorso ex art. 700 cpc,

fissa

per la discussione, l'udienza del giorno 5/11/02

ore 9,30 , ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla convenuta, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 1/10/02

Il Cancelliere

Il Giudice del Lavoro

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Taranto, - 2 OTT. 2002

L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2

(Anna BRUNO)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE TARANTO

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte [illegible] atti, io sottoscritto

Ufficiale Giudiziario B. 3 addetto al

suindicato Ufficio ho notificato il presente atto al

Sig. A.M.A.T. S.p.A.

domiciliato in Via C. Battisti n. 652

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato [signature]

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

il 10 ottobre 2001

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B. 3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

(5)

Taranto, li 26 SET. 2002

Corrispondenza interna prot. n° 1440/2002

OGGETTO: Riammissione in servizio

All'agente
Annicchiarico Cosimo
Via Gregorio VII, n°11
74020 LAMA (TA)

A mezzo telegramma

e p.c. Area Esercizio
Area Personale
SEDE

Comunicasi la sua riammissione in servizio a decorrere dal 27 settembre 2002, ai sensi e per gli effetti del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

18/F/13

ore 9,20

All. G)

Posteitaliane **Servizio telegrammi**

COPIA TELEGRAMMA
CTR - Via Carruba, 1 - 70122 Bari

DATI TELEGRAMMA:
CTR di origine: 350
Telegramma nr. 018/FB
del 26/09/2002 ore 09:21
importo (IVA inclusa) in Lire 12973
importo (IVA inclusa) in Euro 6.70
(diritto di fonodettatura escluso)

MITTENTE:

MWIC01120100615011
12
MWI01-1-615/1
LETTERE

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

COPIA DEL TESTO DEL TELEGRAMMA

ZCZC 018/FB
70100 BARIFONO 32 26 0921 CL. AVVIS.

ALL'AGENTE
ANNICCHIARICO COSIMO
VIA GREGORIO VII, 11
74020 LAMA

COMUNICASI LA SUA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
A DECORRERE DAL 27 SETTEMBRE 2002 AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO ALL. A.
AL R.D. NR 148 DEL 1931
IL DIRETTORE
GIOVANNI MATICHECCHIA

NNNN

AVVISO ALLA CLIENTELA

Grazie per avere usato il nostro servizio telegrammi.
La informiamo che telefonando al 186 dal suo telefono fisso (o al 49186 se ha un abbonamento TIM) puo' richiedere VISURE o CERTIFICATI di una qualsiasi Camera di Commercio: i documenti le saranno recapitati all'indirizzo che indichera'.
Il servizio e' attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali. A seconda del documento richiesto il costo del servizio varia tra le 15.000 lire e le 25.000 lire con l'addebito sulla bolletta telefonica; le spese per eventuali marche da bollo e per contrassegno saranno pagate direttamente al portalettere.

Per reclami relativi al servizio e' possibile rivolgersi al numero telefonico 160 fornendo i "Dati telegramma" stampati in alto a sinistra di questo foglio.

Studio Legale Passiatore

Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)
Tel./fax 099 9712626
www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

All. F

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 11521
del 25 SET 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sist.
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Spett.le A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Raccomandata a mano

Manduria/Taranto lì 24/9/2002

Oggetto: deduzioni difensive avverso contestazione di addebito disciplinare (nota a.r. del 18/9/2002 – prot. int. 3995/2002 a firma ing. Giovanni Matichecchia) -

La presente per conto e nell'interesse del sign. *Annicchiarico Cosimo*, addetto di Esercizio – parametro retributivo 193 -, che ratifica in calce, per confutare punto per punto la contestazione disciplinare e la correlativa astratta qualificazione sanzionatoria, priva di converso dei necessari presupposti formali e sostanziali.

In via preliminare si eccepisce la nullità della contestazione per aver il Direttore già opinato la sanzione astrattamente comminabile prima ancora che al dipendente venisse offerto il termine a difesa, secondo il modello paradigmatico dell'art. 7 L. 300/1970.

L'opinamento del Direttore e la valutazione definitiva del Consiglio di Disciplina costituiscono segmento terminale di un procedimento complesso, all'interno del quale la valutazione delle giustificazioni addotte dal dipendente costituisce un momento prodromico.

Non sfugge ad alcuno che la preventiva qualificazione della sanzione sembra funzionale a supportare – è così non può essere – l'arbitrario esercizio del potere cautelare della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio ai sensi dell'art. 46 all.A) R.D. 148/1931, che ha ingiustificatamente raggiunto il dipendente.

Per altro verso si eccepisce l'estrema genericità dell'addebito, dal momento che non vengono specificate le direttive asseritamente violate, non si comprende se l'appunto al lavoratore attenga il mancato controllo delle linee assegnate, peraltro neanche specificate come era necessario, o al contrario la sgradita periodicità del controllo sull'utenza .

Ad ogni buon conto la contestazione è inconsistente in quanto il lavoratore ha eseguito con la consueta diligenza le direttive ricevute e controllato l'utenza di tutte le linee assegnate per il giorno 12/9/2002 (CN-CR-14), come da rapporto giornaliero di servizio, oltre ad altre linee di ritorno coincidenti sempre con il percorso delle linee assegnate, come era da anni normale prassi di servizio, di tal guisa l'assunto di un presunto danno aziendale – del tutto indimostrato- non solo è inconsistente ma è perfino paradossale.

Per altro verso l'addebito è da sé insuscettibile , anche in astratto, di recare pregiudizio alla sicurezza ed al prestigio del servizio, alla cui tutela è preposta la misura cautelare prevista dall'art. 46 legge citata, tantomeno esso è ascrivibile nel novero della sanzione della retrocessione ai sensi dell'art. 44 comma I° n. 3 del R.D. 148/1931.

E' noto che in materia di sanzioni civilistiche ed amministrative, al pari di quelle penali, opera il principio costituzionale di proporzionalità tra la pena e la colpa, di tal guisa la condotta asseritamente trasgressiva del dipendente semmai sarebbe suscettibile di essere valutata, ma solo all'esito di un normale procedimento disciplinare, con la sanzione della multa (art. 41 comma I° n.2) o al massimo della sospensione (art. 42 comma n. 1 e/o 10), giammai con la retrocessione.

Invero tra gli elementi costituivi formali e sostanziali della fattispecie della retrocessione (la cui irrogazione compete al Consiglio di Discipina e non al Direttore che viceversa opina semplicemente: art. 54 legge citata) -, si esige " la trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia

25 SET 2002

C. F. PSS RNG 62A30 I467I - Partita IVA 01821180732

recato grave danno all'azienda "(art. 44 comma I° n. 3). La contestazione si limita viceversa ad enunciare aprioristicamente la previsione normativa astratta, senza di converso motivare in alcun modo il connotato di **abitualità** della asserita condotta trascurata del dipendente, che per quanto consta non è mai stato colpito da sanzioni disciplinari prima d'ora, o **il grave danno** conseguito all'azienda .

La poca giurisprudenza amministrativa sul punto è inequivoca:

" *La fattispecie disciplinare delineata per il personale dipendente dalle aziende municipalizzate di trasporto dall'art. 44 n. 3 R.D. 8/1/1931 n. 148 (trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o che le abbia recato danno), si configura sulla scorta di valutazioni di fatto e di giudizi di valore, riferibile a parametri alquanto elastici d'ordine extragiuridico, per cui il relativo accertamento* ***va adeguatamente motivato con riferimento non solo alla ricognizione dei fatti addebitati ma soprattutto alla ricorrenza del loro reiterarsi con i caratteri e le modalità indicati dalla norma, dando contezza e qualificando in termini univoci la specifica abitualità e la dannosità della condotta censurata, allo scopo di evidenziarlo rispetto ad altre fattispecie consimili***" (Cons. Stato 11/12/1995 n. 1692).

Alcuni rilievi ulteriori merita la intimata sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, avverso la quale il lavoratore ha già prodotto argomentata richiesta di revoca, che si allega, e che è sub judice.

Tale misura è oltremodo illegittima poiché il fatto in sé addebitato al dipendente (che si ribadisce inconsistente) collide in maniera stridente con la finalità della norma dell'art. 46 allegato A) del R.D. citato, che in quanto misura cautelare provvisoria, mira a contrastare fatti gravi ricadenti nella sfera del dipendente (arresto, procedimento penale) che di per sé sono suscettibili di un accertamento delicato e complesso, e spesso di competenza extraziendale. In tale contesto si ascrive la previsione del comma 3° del medesimo articolo il quale recita " *La sospensione preventiva dura di regola, finche sia cessata o risolta la causa che la motivò*"; alla eadem ratio risponde il comma 5°-6° dell'articolo che prevede espressamente la connessione della misura in parola sempre con una condotta da parte del dipendente integrante un fatto-reato, ancorchè suscettibile di valutazione sul diverso piano disciplinare.

Di tal guisa come poteva ritenersi compatibile l'adozione della misura cautelare e la sua durata indeterminata, quando l'addebito disciplinare presupposto di converso si è estrinsecato in una condotta – asseritamente trascurata – **a consumazione istantanea**-, esauritasi con la sola giornata del 12/9 (la sanzione è stata comminata il 17/9 a distanza di ben cinque giorni dal fatto) e che quindi non richiedeva particolari accertamenti, di per sé insuscettibile di reiterazione o di durata. Sulla base di quale fondamento fattuale e normativo quindi si è emesso un giudizio prognostico di pericolosità sociale/aziendale del dipendente tale da consigliare addirittura la preventiva sospensione del rapporto di lavoro, senza addirittura attendere l'apertura e l'esito del procedimento disciplinare, con il pieno esercizio del diritto di difesa?

Per quanto sopra si chiede l'immediata archiviazione del procedimento disciplinare e si insiste per la revoca , anche per autotutela, della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio disposta dal Direttore di Esercizio ex art. 46 all.A) R.D. 148/1931.

All/ti: copia lettera di richiesta revoca della sospensione preventiva del 17/9/2002.

Cordiali saluti

Avv. A. Maurizio Passiatore

Studio Legale Passiatore

Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)
Tel./fax 099 9712626
www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

Spett.le A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le Direttore di Esercizio A.M.A.T. S.p.a.
Ing. Giovanni Matichecchia
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Anticipata via fax al n. 099/7794247

Manduria lì 17/9/2002
Raccomandata a.r.

Oggetto: sospensione preventiva dal soldo e dal servizio Annicchiarico Cosimo–

La presente per conto e nell'interesse del lavoratore Annicchiarico Cosimo – addetto all'Esercizio -, per contestare la illegittimità ed illiceità della comminazione della misura in oggetto, comunicata a mezzo telegramma ricevuto in data odierna, palesemente estranea ai canoni di legalità che presiedono la materia, per i seguenti

MOTIVI

Trascurando il merito della contestazione sul quale il lavoratore intende esercitare il pieno diritto di difesa appena l'azienda avrà comunicato l'apertura del procedimento disciplinare, la misura preventiva in parola – asseritamente comminata ai sensi dell'art. 46 R.D. 148/1931– la più grave nel contesto della legge ordinamentale del rapporto autoferrotranviario, esige il presupposto ineludibile della connessione dell'addebito disciplinare con un grave fatto reato, tale da non consentire la permanenza ulteriore in servizio del lavoratore sino all'accertamento definitivo delle responsabilità.

In tale contesto non può certo ascriversi la vicenda che ne occupa, che attiene semmai ad una – presunta – mancanza (lieve) nell'espletamento del servizio.

Sotto altro profilo la misura contestata è stata adottata al di fuori del procedimento disciplinare e secondo le garanzie di cui all'art. 7 L. 300/1970, prima ancora che venisse offerto al lavoratore il legittimo esercizio del diritto di difesa !!!.

Per di più il provvedimento avversato non reca neanche la durata della sospensione, che quindi potrebbe permanere ad libitum.

Tralasciando l'ulteriore fondato rilievo circa la competenza all'adozione della sanzione in capo al Direttore di Esercizio, mi interessa rimarcare l' invocazione a sproposito della normativa dell'art. 46, tale da inficiare in radice l'esistenza ed efficacia del provvedimento, di converso caratterizzato da profili di autentica abnormità e sviamento di potere, suscettibile di converso ad integrare condotta penalisticamente rilevante di abuso d'ufficio, con correlativo grave danno economico ed all'immagine del lavoratore.

Vi invito e diffido pertanto, a revocare con effetto immediato, previa formale comunicazione all'interessato, la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio del lavoratore, ed a non operare alcuna trattenuta stipendiale sino alla formale reintegrazione in servizio, nonché a risarcire ogni danno economico ed all'immagine del mio assistito, nessuno escluso.

Cordiali saluti

Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

24 SET. 2002

C. F. PSS RNG 62A30 I467I - Partita IVA 01821180732

Studio Legale Passiatore

Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)
Tel./fax 099 9712626
www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

1

Spett.le Direttore di Esercizio A.M.A.T. S.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto
mezzo fax s[illegible] n. 099/7794247

Riservata s.p.m.

Manduria li 19/9/2002

Oggetto: riscontro nota prot. n° Dir / 4018/2002, senza data , a firma Ing. Giovanni Matacchiera, pervenuta via fax il 19/9/2002 -

Egregio Direttore,
sono in debito di una risposta: considerando entrambi il fax più rapido ed efficace, la confuto con lo stesso mezzo.

Rilevo il tono ingiustificatamente risentito della nota in oggetto, essendomi sempre attenuto al rigoroso rispetto del mandato professionale, cui mi è estraneo l'intento che non sia quello propriamente difensivo, tantomeno diffamatorio o intimidatorio verso la sua funzione, che quindi respingo al mittente.

Mi pare che la Sua nota non confuti affatto gli argomentati rilievi giuridici che per conto dei miei assistiti ho rivolto al suo provvedimento " *insindacabile*"– tutt'altro *che "banali mediante ricorso a qualificazioni riduttive ed inconferenti*"-, che purtroppo dovrò difendere e far valere nelle sedi giudiziarie proprie.

Cordiali saluti

Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

C. F. PSS RNG 62A30I467L - Partita IVA 01821180732

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 11266
del 20 SET. 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

All. D

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto lì, 19/settembre/2002

Prot. n° Dir./4018/2002

Egr.
Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone, sc. B

74024 M A N D U R I A (TA)

OGGETTO : Riscontro Vs/ nota del 17/9/2002 (dipendente Mancuso Pasquale) e Vs/ nota del 17/9/2002 (dipendente Annicchiarico Cosimo).

Contrariamente a quanto si assume nelle Sue, all'oggetto indicate, "anticipate via fax" del 17/9/2002, il ricorso alla misura prevista dall'art. 46 R.D. 148/1931 all. A) trova ampia giustificazione nei "fatti" contestati agli agenti resisi responsabili di mancanze particolarmente gravi e pregiudizievoli (art. 44 n. 3 del R.D.) nell'espletamento del servizio. Condotta che, rilevante sotto ogni profilo, non può essere banalizzata mediante ricorso a qualificazioni riduttive ed inconferenti. Sussistendo la certezza del presupposto, pertanto, la misura adottata è scaturita dalla corretta estrinsecazione del giudizio insindacabile di chi ha la istituzionale facoltà di assumere l'iniziativa in tal senso.

Nel ribadire la correttezza formale e sostanziale dell'iniziativa, si respinge, con ogni riserva di tutela, il tentativo intimidatorio e diffamante intrapreso per screditare via fax la figura del direttore a mezzo della sconsiderata evocazione di una sua condotta "penalisticamente rilevante" per abuso di ufficio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matacchiera)

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat @ amat.ta.it

All. 9

Studio Legale Passiatore

Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)
Tel./fax 099 9712626
www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 11142
del 18 SET 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Conte-App.-Acq-Legazz.
Area Informatica
Area Movim...
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Spett.le A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le Direttore di Esercizio A.M.A.T. S.p.a.
Ing. Giovanni Matichecchia
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Anticipata via fax al n. 099/7794247

Manduria lì 17/9/2002
Raccomandata a.r.

Oggetto: sospensione preventiva dal soldo e dal servizio Annicchiarico Cosimo

La presente per conto e nell'interesse del lavoratore Annicchiarico Cosimo – addetto all'Esercizio -, per contestare la illegittimità ed illiceità della comminazione della misura in oggetto, comunicata a mezzo telegramma ricevuto in data odierna, palesemente estranea ai canoni di legalità che presiedono la materia, per i seguenti

MOTIVI

Trascurando il merito della contestazione sul quale il lavoratore intende esercitare il pieno diritto di difesa appena l'azienda avrà comunicato l'apertura del procedimento disciplinare, la misura preventiva in parola – asseritamente comminata ai sensi dell'art. 46 R.D. 148/1931– la più grave nel contesto della legge ordinamentale del rapporto autoferrotranviario, esige il presupposto ineludibile della connessione dell'addebito disciplinare con un grave fatto reato, tale da non consentire la permanenza ulteriore in servizio del lavoratore sino all'accertamento definitivo delle responsabilità.

In tale contesto non può certo ascriversi la vicenda che ne occupa, che attiene semmai ad una – presunta – mancanza (lieve) nell'espletamento del servizio.

Sotto altro profilo la misura contestata è stata adottata al di fuori del procedimento disciplinare e secondo le garanzie di cui all'art. 7 L. 300/1970, prima ancora che venisse offerto al lavoratore il legittimo esercizio del diritto di difesa !!!.

Per di più il provvedimento avversato non reca neanche la durata della sospensione, che quindi potrebbe permanere ad libitum.

Tralasciando l'ulteriore fondato rilievo circa la competenza all'adozione della sanzione in capo al Direttore di Esercizio, mi interessa rimarcare l' invocazione a sproposito della normativa dell'art. 46, tale da inficiare in radice l'esistenza ed efficacia del provvedimento, di converso caratterizzato da profili di autentica abnormità e sviamento di potere, suscettibile di converso ad integrare condotta penalisticamente rilevante di abuso d'ufficio, con correlativo grave danno economico ed all'immagine del lavoratore.

Vi invito e diffido pertanto, a revocare con effetto immediato, previa formale comunicazione all'interessato, la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio del lavoratore, ed a non operare alcuna trattenuta stipendiale sino alla formale reintegrazione in servizio, nonché a risarcire ogni danno economico ed all'immagine del mio assistito, nessuno escluso

Cordiali saluti

Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

Studio Legale Passiatore

Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)
Tel./fax 099 9712626
www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

2

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 11181
del 19 SET 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-Appalti
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Spett.le A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le Direttore di Esercizio A.M.A.T. S.p.a.
Ing. Giovanni Matichecchia
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Anticipata via fax al n. 099/7794247

Manduria lì 17/9/2002
Raccomandata a.r.

Oggetto: sospensione preventiva dal soldo e dal servizio Annicchiarico Cosimo–

La presente per conto e nell'interesse del lavoratore Annicchiarico Cosimo – addetto all'Esercizio -, per contestare la illegittimità ed illiceità della comminazione della misura in oggetto, comunicata a mezzo telegramma ricevuto in data odierna, palesemente estranea ai canoni di legalità che presiedono la materia, per i seguenti

MOTIVI

Trascurando il merito della contestazione sul quale il lavoratore intende esercitare il pieno diritto di difesa appena l'azienda avrà comunicato l'apertura del procedimento disciplinare, la misura preventiva in parola – asseritamente comminata ai sensi dell'art. 46 R.D. 148/1931– la più grave nel contesto della legge ordinamentale del rapporto autoferrotranviario, esige il presupposto ineludibile della connessione dell'addebito disciplinare con un grave fatto reato, tale da non consentire la permanenza ulteriore in servizio del lavoratore sino all'accertamento definitivo delle responsabilità.

In tale contesto non può certo ascriversi la vicenda che ne occupa, che attiene semmai ad una – presunta – mancanza (lieve) nell'espletamento del servizio.

Sotto altro profilo la misura contestata è stata adottata al di fuori del procedimento disciplinare e secondo le garanzie di cui all'art. 7 L. 300/1970, prima ancora che venisse offerto al lavoratore il legittimo esercizio del diritto di difesa !!!.

Per di più il provvedimento avversato non reca neanche la durata della sospensione, che quindi potrebbe permanere ad libitum.

Tralasciando l'ulteriore fondato rilievo circa la competenza all'adozione della sanzione in capo al Direttore di Esercizio, mi interessa rimarcare l' invocazione a sproposito della normativa dell'art. 46, tale da inficiare in radice l'esistenza ed efficacia del provvedimento, di converso caratterizzato da profili di autentica abnormità e sviamento di potere, suscettibile di converso ad integrare condotta penalisticamente rilevante di abuso d'ufficio, con correlativo grave danno economico ed all'immagine del lavoratore.

Vi invito e diffido pertanto, a revocare con effetto immediato, previa formale comunicazione all'interessato, la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio del lavoratore, ed a non operare alcuna trattenuta stipendiale sino alla formale reintegrazione in servizio, nonché a risarcire ogni danno economico ed all'immagine del mio assistito, nessuno escluso.

Cordiali saluti

Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

C. F. PSS RNG 62A30 I467I - Partita IVA 01821180732

16 SET. 2002

3899/2002 di Prot (2)

ANNICCHIARICO COSIMO
VIA GREGORIO VII - N° 11
TALSANO

TELEGRAMMA

Comunicasi sospensione preventiva dal servizio ex art. 46, R.D. 148/1931, All. A), per avere disatteso il giorno 13/09/2002, unitamente all'agente Mancuso, le disposizioni aziendali relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza, incorrendo nella mancanza prevista all'art. 44, punto 3), stesso R.D. - Seguirà formale contestazione.

IL Direttore
(Ing. Giovanni Matichecchia)

cartella et adempti successivi

036/VA

ore 12 04

All. B)

Posteitaliane **Servizio telegrammi**

COPIA TELEGRAMMA
CTR - Via Carruba, 1 - 70122 Bari

DATI TELEGRAMMA:
CTR di origine: 180
Telegramma nr. 036/VA
del 16/09/2002 ore 12:05
importo (IVA inclusa) in Lire 19944
importo (IVA inclusa) in Euro 10.30
(diritto di fonodettatura escluso)

MITTENTE:

EXUR01120100721011
12
EXU01-1-721/1
LETTERE

A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

COPIA DEL TESTO DEL TELEGRAMMA

Pag.01 di 01

ZCZC 036/VA
70100 BARIFONO 56 16 1205

ANNICCHIARICO COSIMO
VIA GREGORIO VII NR. 11
74020 LAMA

COMUNICASI SOSPENSIONE PREVENTIVA DAL SEVIZIO EX ART. 46,
R. D. 148 / 1931 AL PUNTO A, PER AVERE DISATTESO IL GIORNO
13.09.2002, UNITAMENTE ALL'AGENTE MANCUSO, LE DISPOSIZIONI
AZIENDALI RELATIVE ALLE LINEE SU CUI EFFETTUARE L'ATTIVITA' DI
CONTROLLO DELL'UTENZA, INCORRENDO NELLA MANCANZA PREVISTA
ALL'ARTICOLO 44, PUNTO 3, STESSO R. D.
SEGUIRA' FORMALE CONTESTAZIONE.
IL DIRETTORE
GIOVANNI MATICHECCHIA

NNNN

AVVISO ALLA CLIENTELA

Grazie per avere usato il nostro servizio telegrammi.
La informiamo che telefonando al 186 dal suo telefono fisso (o al 49186 se ha un abbonamento TIM) puo' richiedere VISURE o CERTIFICATI di una qualsiasi Camera di Commercio: i documenti le saranno recapitati all'indirizzo che indichera'.
Il servizio e' attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali. A seconda del documento richiesto il costo del servizio varia tra le 15.000 lire e le 25.000 lire con l'addebito sulla bolletta telefonica; le spese per eventuali marche da bollo e per contrassegno saranno pagate direttamente al portalettere.

Per reclami relativi al servizio e' possibile rivolgersi al numero telefonico 160 fornendo i "Dati telegramma" stampati in alto a sinistra di questo foglio.

All. A

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 10930
del 16 SET. 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

TARANTO 15 settembre 2002

Prot.n. 100/02/AM

AL SIG. DIRETTORE
AL DIRIGENTE TECNICO
SEDE

OGGETTO: rapporto disciplinare.

E' doveroso far presente che l'Addetto Movimento e Traffico sig. Annicchiarico Cosimo, il giorno 12/09 u.s., ha effettuato le stesse controllerie del sig. Mancuso, perché era stato comandato allo stesso turno di lavoro 06.00 - 12.00 per verifiche sulle linee 14, CN e CR.

Pertanto sono state disattese arbitrariamente le disposizioni ricevute in merito alle linee su cui operare il controllo dell'utenza. (!)

Si allega fotocopia del rapporto giornaliero del sig. Annicchiarico del giorno in questione.

16/9 Procedere a sospensione primaria 1x art 46 e successiva contestazione!

IL RESPONSABILE AREA MOV.
Sig. Giuseppe Ferrante

SEGRETERIA MOVIMENTO
FANELLI FRANCESCO

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

Verificatore Signor ANICCHIARICO COSIMO Data 12-9-02

Turno: dalle ore 6.00 alle ore 12.00

Turno: dalle ore ..... alle ore .....

CONTROLLI

Ora	6.20	6.45	7.00	7.10	7.15	7.40	8.10	8.35	9.00	9.15	9.30
Località	BARI	PALAGH.	GARIB.	ANT.	LEON	LEON	LEON	V.U.SIT.	M/42	CONS	CONS
N. vett.	477	425	434	427	434	425	422	424	347	355	335
Linea	M2	ER	EN	ER	ER	ER	ER	10	3	14	25
Rapp. N.							V				
Ora	9.55	10.15	10.50	11.25							
Località	M.42	DANTE	ANT.	BARI							
N. Vett.	355	423	430	355							
Linea	14	ER	EN	14							
Rapp. N.											

OSSERVAZIONI V = 1 VERBALE

5002-1

Visto: CAPO SERVIZIO .....

IL VERIFICATORE

Tip. « FORUM » - Taranto

2

Spett.le Direzione AMAT
S E D E

Oggetto: chiarimenti.

Il giorno 12 febbraio u.s. ero comandato a straordinario dalle ore 20.00 alle ore 24.30, per controllo viabilità. Alle ore 19.47 mi presentavo in servizio per essere pronto ad uscire, con la vettura aziendale, alle ore 20.00 in punto. Mi dirigevo verso la zona suburbana per controllare i passaggi delle linee 14, 25, CN e CR quando, già in v.le Jonio, avvertivo la sensazione di essere seguito; per accertarmi che ciò fosse vero aumentavo la velocità ed effettuavo qualche svolta, rendendomi conto che l'autovettura che avevo dietro seguiva proprio me.

A quel punto mi sono seriamente preoccupato in quanto, poco prima, avevo avuto un gesto di stizza verso un automobilista che non si era fermato allo "stop", rischiando di coinvolgermi in un incidente; purtroppo oggigiorno non è raro assistere ad atti di teppismo che vedono onesti e civili cittadini fatti oggetto di violenza, anche per futili motivi, da parte di chi fa dell'arroganza e della prepotenza il proprio modello di vita. Mi sono quindi spaventato, pensando che qualcuno volesse vendicarsi per quel mio precedente gesto istintivo, ed ho cercato di sfuggire all'inseguimento. Quando, infine, ho creduto di esserci riuscito, mi sono fermato nella zona adiacente alla Parrocchia "S: Egidio" sia per riprendermi dallo spavento, sia per attendere il passaggio del primo autobus onde verificare le difficoltà di svolta che in quel tratto vengono continuamente segnalate dagli operatori.

Con mio grande stupore vidi arrivare l'auto del Presidente e quest'ultimo che mi rivolse la parola chiedendomi il motivo della mia presenza in quel posto. In quel momento ho realizzato, nella mia mente, ciò che era successo e mi sono sentito crollare il mondo addosso; non riuscivo nemmeno a parlare e non ricordo neppure cosa abbia risposto al Presidente.

Sono mortificato per quanto accaduto, ma Vi assicuro la mia totale buona fede. Non avevo minimamente riconosciuto la macchina presidenziale, altrimenti sarei stato io stesso a fermarmi perché non avevo nulla da nascondere. Non posso che scusarmi con il Presidente, non senza riaffermare che il mio comportamento, nella circostanza, è stato dettato esclusivamente dal timore che qualcuno volesse farmi del male.

Taranto, 18/02/2002

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO
Prot. 1818
18 FEB. 2002

(ANNICCHIARICO Cosimo)

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 14 FEB. 2002

Corrispondenza interna prot. n° AP/39

OGGETTO: Contestazione disciplinare ex R.D. n° 148/1931

All'agente
Annicchiarico Cosimo
SEDE

Questa Direzione,

- Atteso che il giorno 12 febbraio 2002, dopo aver svolto il turno ordinario dalle ore 800 alle ore 14:00 (turno 709), le è stata assegnata una prestazione di lavoro straordinario dalle ore 20:00 alle ore 24:30 per controllo di viabilità;
- evidenziato che dopo le ore 20:00 la macchina del Presidente transitava in Viale Virgilio e lo stesso veniva incuriosito dal passaggio di una PUNTO aziendale;
- che il Presidente notava che l'autista, resosi conto del passaggio della sua macchina, accelerava improvvisamente e con un percorso a zig zag tentava di eluderla, suscitando in lui il sospetto di un possibile furto dell'autovettura aziendale;
- che il tentativo di eludere la macchina presidenziale è parzialmente riuscito, in quanto l'autista del Presidente riuscita a seguire la PUNTO soltanto per il seguente percorso "Viale Virgilio, Via per Lama, Circonvallazione dei Fiori, litoranea, Via Meditarraneo, Viale Europa, deviazione BEL SIT, litoranea, Via Mediterraneo,", per ritrovarla infine successivamente parcheggiata nel piazzale antistante la Chiesa di Sant'Egidio;
- che, con grande sorpresa, il Presidente si rendeva conto che Lei era alla guida dell'autovettura e, nel chiedere spiegazioni in merito al suo comportamento, Lei non riusciva a dare alcuna giustificazione plausibile;
- evidenziato, pertanto, che nel caso di specie lei non "ha adempiuto volontariamente ai doveri d'ufficio con danni agli interessi aziendali", in quanto durante l'orario di lavoro (si evidenzia a prestazioni straordinarie) non effettuava "il controllo di viabilità", per il quale le prestazioni di lavoro straordinario le erano state assegnate;
- ravvisato, quindi, nel suo comportamento una violazione dell'art. 42, sub 10 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931

contesta

la violazione dell'art. 42, sub 10 del Regolamento citato.

E' invitata a produrre le sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della presente.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

14/2/02

Percorso effettuato dell'autovettura aziendale Fiat Punto, il giorno 12/02/2002 alle ore 20,30, con una velocità sostenuta,
percorrendo: Viale Virgilio, Via per Lama, Circ. dei Fiori, Litoranea, Via Mediterranea, Viale Europa, deviazione DEL SIT, Litoranea, Via Mediterranea, per poter andare a parcheggiare alla Chiesa di Santo Egidio (zona Tramontone) – Via Gregorio VII –

12/2/2002 ore serali

T. 709 8.00 : 14.00

Straordinario: (20 : 24.30)

A.M.A.T.
LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO
TARANTO

TURNAZIONE GIORNALIERA DEL PERSONALE DI MOVIMENTO DEL 12-02-2002

TURNO	INIZIO	FINE	CAMBIO	LINEA	AUTOBUS	AUTOBUS	MEDAGLIA	COGNOME NOME	VEDI ALTRO	SOSTITUITO CON (COGNOME/MEDAGLIA)	SIGLA SUPERIORE
701	05:00	11:30	CAP. CONSIGLIO				SU008	MANCINI EMILIO			
701	05:00	11:30	CAP. CGP				SU011	SGUARIO GIULIO			
701	05:00	11:30	CAP. P.MORENTE				SU004	MONGELLI GIUSEPPE			
701	08:00	14:00	De				SU007	CAPPELLANO GIUSEPPE	DALLE 630		
702	03:00	09:00	De	PIA			SU013	SPORTELLI ROSARIO			
705	08:00	14:00	De	DEP			SU017	DE PASQUALE COSIMO	+ 1500 - 1930 RINFRESCO		
706	03:00	09:00	De	DEP			SU018	POZZESSERE PIETRO			
709	08:00	14:00	De	PIA			SU015	ANNICCHIARICO COSIMO	+ 2000/2430 V.A.B.		
713	08:00	14:00	De	V.E			SU003	PIZZALEO FRANCESCO	DALLE 600 CITTÀ VECCHIA		
714	06:00	12:00	De	V.O							
717	08:00	14:00	De	V.O							
718	06:00	12:00	De	V.E							
703	19:30	01:30	De	RIM			SU014	IZZO EGIDIO			
704	14:00	20:00	De	DEP			SU009	TRONCONE ANTONIO			
707	18:30	00:30	De	PIA			SU019	VASCO GIOVANNI			
708	14:00	20:00	De	RIM	V.705		~~SU001~~	~~MANGUSO PASQUALE~~			
711	19:30	01:30	De	DEP	SAPP						
712	14:00	20:00	De	CAP. CONSIGLIO			SU002	BIANCO VITO	FINO 2200		
712	14:00	20:00	De	CAP. P.MORENTE			SU020	LAVIOLA NICOLA	FINO 2200		
712	14:00	20:00	De	CAT. CGP.			SU012	CALIANDRO VINICIO	FINO 2200		
716	14:00	20:00	De	PIA			SU006	DIMAURO DOMENICO			
719	18:30	00:30	De	V.O		V.709	~~SU010~~	~~SGURA GREGORIO~~			
720	14:00	20:00	De	V.E							
621	07:30	14:00	De	V.T			VT002	CALDERONE ADOLFO			
622	07:30	14:00	De	V.T			VT011	PERRUNI NICOLA	1° VIGILANTE	CITTÀ VECCHIA	
626	07:30	14:00	De	V.T			VT012	SCIALPI GREGORIO			
627	07:30	14:00	De	V.T			~~VT009~~	~~ZACCARIA CATALDO~~			
627	07:30	14:00	De	V.T			VT005	SPINOSA PAOLO F.SCO			
631	07:30	14:00	De	V.T				GALLAMA CARMINE			
632	07:30	14:00	De	V.T			VT014	CELLAMARE VINCENZO	2° VIGILANTE	OSPEDALE	
636	07:30	14:00	De	V.T			VT015	DE GIORGI DAMIANO		DANTE	
637	07:30	14:00	De	V.T			VT013	NOBILE SERGIO			
625	10:00	16:30	De	V.T			VT003	~~COCCIOLI FRANCESCO~~			
630	10:00	16:30	De	V.T				MORGA Cosimo FINO 1830 x BISOGNO	3° VIGILANTE	DI PALMA BATTISTA	
635	10:00	16:30	De	V.T							
640	10:00	16:30	De	V.T			VT001	PERRUCCI GIUSEPPE FINO 1830 x BISOGNO			
623	16:00	22:30	De	V.T							
624	16:00	22:30	De	V.T							
628	16:00	22:30	De	V.T			VT006	~~FERRI GIOVANNI~~			
629	16:00	22:30	De	V.T			VT007	PASSALACQUA GIACOMO	4° VIGILANTE	M. GRECIA - LIDO AZZURRO	
633	16:00	22:30	De	V.T							
634	16:00	22:30	De	V.T							
638	16:00	22:30	De	V.T			VT004	ROCHIRA AMEDEO			
639	16:00	22:30	De	V.T			VT010	FOTI GIUSEPPE	D 14.00 STAZ. C.ITALIA MOL. M.GRECIA		
AF							SU005	PICUNO LUCIANO			
RIP							SU016	MICCOLI ANTONIO			

ADDETTI DEL TRAFFICO

7.30	13.30	PALMITESSA NICOLA	CORSO ITALIA 8M ANNULLO + 18.20 BUS PRAN. L. 22/AM		14.00 - 20.00	CONA ARMANDO
7.30	13.30	CIANCIANESE UMBERTO			14.00 - 20.00	MOLÈ RAFFAELE
7.30	13.30	CARULLA EUGENIO	VIA BORGARO		14.00 - 20.00	CRISTINO PAOLO
7.30	13.30	DI PINO VINCENZO			14.00 - 20.00	MINZONA DANTE

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO

TURNAZIONE GIORNALIERA DEL PERSONALE DI MOVIMENTO DEL 12-02-2002

TURNO	INIZIO	FINE	CAMBIO	LINEA	AUTOBUS	AUTOBUS	MEDAGLIA	COGNOME NOME	VEDI ALTRO	SOSTITUITO CON (COGNOME/MEDAGLIA)	SIGLA SUPERIORE
701	05:00	12:30	Cap. Consiglio				SU008	MANCINI EMILIO			
701	05:00	12:30	CAP CGP				SU011	SGUARIO GIULIO			
701	05:00	12:30	Cap. P.Maremmo				SU004	MONGELLI GIUSEPPE			
701	08:00	14:00	De				SU007	CAPPELLANO GIUSEPPE	DALLE 630		
702	03:00	09:00	De	PIA			SU013	SPORTELLI ROSARIO			
705	08:00	14:00	De	DEP			SU017	DE PASQUALE COSIMO	+ 1500 - 1930 MERSA AGIP		
706	03:00	09:00	De	DEP			SU018	POZZESSERE PIETRO			
709	08:00	14:00	De	PIA			SU015	ANNICCHIARICO COSIMO	+ 2000/2430 VIA R.		
713	08:00	14:00	De	V.E			SU003	PIZZALEO FRANCESCO	DALLE 600 CITTÀ	VIE CENTRO	
714	06:00	12:00	De	V.O							
717	08:00	14:00	De	V.O							
718	06:00	12:00	De	V.E							
703	19:30	01:30	De	RIM			SU014	IZZO EGIDIO			
704	14:00	20:00	De	DEP			SU009	TRONCONE ANTONIO			
707	18:30	00:30	De	PIA			SU019	VASCO GIOVANNI			
708	14:00	20:00	De	RIM	V.705		~~SU001~~	~~MANGUSO PASQUALE~~			
711	19:30	01:30	De	DEP	SAPP						
712	14:00	20:00	De	Cap. Consiglio			SU002	BIANCO VITO	FINO 2200		
712	14:00	20:00	De	Cap. P.Maremmo			SU020	LAVIOLA NICOLA	FINO 2200		
712	14:00	20:00	De	Cat. CGP.			SU012	CALIANDRO VINICIO	FINO 2200		
716	14:00	20:00	De	PIA			SU006	DIMAURO DOMENICO			
719	18:30	00:30	De	V.O		V.705	~~SU010~~	~~SGURA GREGORIO~~			
720	14:00	20:00	De	V.E							
621	07:30	14:00	De	V.T			VT002	CALDERONE ADOLFO	1° VIGILANTE	CITTÀ VIE CENTRO	
622	07:30	14:00	De	V.T			VT011	PERRUNI NICOLA			
626	07:30	14:00	De	V.T			VT012	SCIALPI GREGORIO			
627	07:30	14:00	De	V.T			~~VT009~~	~~ZAGARIA CATALDO~~			
627	07:30	14:00	De	V.T			VT005	SPINOSA PAOLO F.SCO			
631	07:30	14:00	De	V.T				ZACCARIA CATALDO			
632	07:30	14:00	De	V.T			VT014	CELLAMARE VINCENZO	2° VIGILANTE	OSPEDALE	
636	07:30	14:00	De	V.T			VT015	DE GIORGI DAMIANO		DANTE	
637	07:30	14:00	De	V.T			VT013	NOBILE SERGIO			
625	10:00	16:30	De	V.T			VT003	~~COCCIOLI FRANCESCO~~			
630	10:00	16:30	De	V.T				MOREA Cosimo FINO 1830 x Bivio	3° VIGILANTE	DI PALMA BATTISTI	
635	10:00	16:30	De	V.T							
640	10:00	16:30	De	V.T			VT001	PERRUCCI GIUSEPPE FINO 1830 x Bivio			
623	16:00	22:30	De	V.T							
624	16:00	22:30	De	V.T							
628	16:00	22:30	De	V.T			VT006	~~FERRI GIOVANNI~~			
629	16:00	22:30	De	V.T			VT007	PASSALACQUA GIACOMO	4° VIGILANTE	M. GRECIA - LIGURIA	
633	16:00	22:30	De	V.T							
634	16:00	22:30	De	V.T							
638	16:00	22:30	De	V.T			VT004	ROCHIRA AMEDEO			
639	16:00	22:30	De	V.T			VT010	FOTI GIUSEPPE	D 14.00 STAZ. CITTANOVA x M. GRECIA		
AF							SU005	PICUNO LUCIANO			
RIP							SU016	MICCOLI ANTONIO			
								AUSILIARI DEL TRAFFICO			
060	7.30	13.30						PALMITESSA NICOLA	CORSO VITT EM ANGELO + 18.20 BIS PROV. LE	14.00 - 20.00	CONA ARMANDO
061											
062	7.30	13.30						CIMA CIMINO UMBERTO		14.00 - 20.00	MOLÈ RAFFAELE
063											
064											
	7.30	13.30						CARELLA EUGENIO	VIA BORSELLINO	14.00 - 20.00	CRISTIANO PAOLO
	7.30	13.30						DE PACE VINCENZO		14.00 - 20.00	MINZOLA SANTO

Pro Cooperativa Grafica Italiana - Rel

Percorso effettuato dell'autovettura aziendale Fiat Punto, il giorno 12/02/2002 alle ore 20,30, con una velocità sostenuta,
percorrendo: Viale Virgilio, Via per Lama, Circ. dei Fiori, Litoranea, Via Mediterranea, Viale Europa, deviazione DEL SIT, Litoranea, Via Mediterranea, per poter andare a parcheggiare alla Chiesa di Santo Egidio (zona Tramontone) – Via Gregorio VII –

12/2/2002 ore serali

T. 709 | 8 00 : 14.00

Straordinario: (20 : 24.30)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 27 MAR. 2003

Prot. n°: Pres/..1681/03

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta poteri delegati allo scrivente dal C. D. A. dell'AMAT S.P.A. con deliberazione n°3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. Lavoro nel giudizio promosso dal dipendente Annicchiarico Cosimo, rappresentato e difeso dall'avv.to Passiatore, ed avente ad oggetto: impugnazione provvedimento disciplinare, risarcimento del danno".

Si evidenzia che l'udienza di discussione è stata fissata il 12/07/2005.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Allegati:
Ricorso giudiziale del dipendente Annicchiarico C;

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 27 MAR. 2003

Prot. n°: Pres/1481/03

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta poteri delegati allo scrivente dal C. D. A. dell'AMAT S.P.A. con deliberazione n°3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. Lavoro nel giudizio promosso dal dipendente Annicchiarico Cosimo, rappresentato e difeso dall'avv.to Passiatore, ed avente ad oggetto: impugnazione provvedimento disciplinare, risarcimento del danno".

Si evidenzia che l'udienza di discussione è stata fissata il 12/07/2005.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Allegati:
Ricorso giudiziale del dipendente Annicchiarico C;

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel./Fax 099/9712626
74024 MANDURIA (TA)

COPIA 39/03

Tribunale del Lavoro di Taranto - Ill.mo sign. Giudice del Lavoro

N. Cron. 4348 Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta € 3,06
Taranto, li 3 FEB 2003
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Ricorso per l'inizio del giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. conseguente al provvedimento cautelare n. 10641/2002 RG.S - emesso in data 19-20/11/2002 dal Giudice del Lavoro - Dott.ssa Elvira Palma - comunicato il

13/12/2002

per *Annicchiarico Cosimo*, nato a Taranto il 12/7/1948 – C.f. NNCCSM48L12L049Y-, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio avv. Giuseppe Macrì) presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

- *A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p.a.* in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657, occorrendo elettivamente domiciliata in Taranto Corso Italia 254, presso il suo procuratore domiciliatario della fase cautelare avv. Roberto Barberio

nonché, occorrendo,

- *Direttore di Esercizio* p.t. dell'A.M.A.T. s.p.a., domiciliato per la carica in Taranto via C. Battisti 657.

Premessa

a – Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T. S.p.a. con la qualifica di addetto di Esercizio – parametro retributivo 193-, preposto anche al controllo dell'utenza sulle linee urbane; il giorno 12/9/2002 , regolarmente in servizio, effettuava il normale controllo dell'utenza sulle linee CN-CR-14, come da relativo rapportino di servizio giornaliero.

b – Con telegramma ricevuto il 17/9/2002 a firma del Direttore di Esercizio Ing. Giovanni Matichecchia (all.1) gli veniva comunicato con effetto immediato (senza limite di durata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/1931 " *la sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio per avere*

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio. IN TARANTO VIA SORCINELLI 53 TARANTO 2/1/2003

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 2417
del 17 FEB. 2003
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

disatteso il giorno 12/9/2002, unitamente all'agente Mancuso, le disposizioni relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza, incorrendo nella mancanza prevista dall'art. 44, punto 3, stesso R.D.. Seguirà formale contestazione" (all.2)

c – Con lettera a.r. del 17/9/2002 il lavoratore, tramite il sottoscritto procuratore, chiedeva la revoca della misura cautelare (all.3), cui faceva seguito risentita nota di riscontro a firma del Direttore di Esercizio (ing. Giovanni Matacchiera), sostanzialmente adesiva della legittimità del provvedimento, assumendosi " *il ricorso alla misura prevista dall'art. 46 R.D. 148/1931 all.A trova ampia giustificazione nei fatti contestati agli agenti resisi responsabili di mancanze particolarmente gravi e pregiudizievoli (art. 44 n. 3 del R.D.) nell'espletamento del servizio ...* " (all.4).

d – Il ricorrente tramite il proprio procuratore confutava la risentita nota del Direttore di Esercizio, reiterando le censure di illegittimità del provvedimento avversato (all.5).

e – Con nota aziendale inviata con racc. a.r. del 18/9/2002 - prot. int. 3995/2002, ricevuta il 21/9/2002 , a firma Ing. Giovanni Matacchiera, il ricorrente ha ricevuto la seguente formale contestazione disciplinare che si trascrive integralmente (all.6):

" *Visto il rapporto del 15/9/2002 , prot. az. N. 10930, con cui è stato segnalato dal reparto di appartenenza che il 12 settembre 2002 Lei, unitamente all'agente Annicchiarico Cosimo, ha disatteso le disposizioni aziendali relativamente alle linee su cui effettuare l'attività di controllo all'utenza;*

- *rilevato, in particolare, dall'esame del rapporto giornaliero, che nell'attività svolta lei, non solo ha violato le disposizioni in merito alle specifiche linee, ma in molti casi il controllo è stato effettuato su mezzi che, essendo a inizio e/o fine corsa, trasportavano presumibilmente uno scarso numero di passeggeri;*

disatteso il giorno 12/9/2002, unitamente all'agente Mancuso, le disposizioni relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza, incorrendo nella mancanza prevista dall'art. 44, punto 3, stesso R.D.. Seguirà formale contestazione" (all.2)

c – Con lettera a.r. del 17/9/2002 il lavoratore, tramite il sottoscritto procuratore, chiedeva la revoca della misura cautelare (all.3), cui faceva seguito risentita nota di riscontro a firma del Direttore di Esercizio (ing. Giovanni Matacchiera), sostanzialmente adesiva della legittimità del provvedimento, assumendosi " *il ricorso alla misura prevista dall'art. 46 R.D. 148/1931 all.A trova ampia giustificazione nei fatti contestati agli agenti resisi responsabili di mancanze particolarmente gravi e pregiudizievoli (art. 44 n. 3 del R.D.) nell'espletamento del servizio ...* " (all.4).

d – Il ricorrente tramite il proprio procuratore confutava la risentita nota del Direttore di Esercizio, reiterando le censure di illegittimità del provvedimento avversato (all.5).

e – Con nota aziendale inviata con racc. a.r. del 18/9/2002 - prot. int. 3995/2002, ricevuta il 21/9/2002 , a firma Ing. Giovanni Matacchiera, il ricorrente ha ricevuto la seguente formale contestazione disciplinare che si trascrive integralmente (all.6):

" *Visto il rapporto del 15/9/2002 , prot. az. N. 10930, con cui è stato segnalato dal reparto di appartenenza che il 12 settembre 2002 Lei, unitamente all'agente Annicchiarico Cosimo, ha disatteso le disposizioni aziendali relativamente alle linee su cui effettuare l'attività di controllo all'utenza;*

- *rilevato, in particolare, dall'esame del rapporto giornaliero, che nell'attività svolta lei, non solo ha violato le disposizioni in merito alle specifiche linee, ma in molti casi il controllo è stato effettuato su mezzi che, essendo a inizio e/o fine corsa, trasportavano presumibilmente uno scarso numero di passeggeri;*

- *atteso che, violando volontariamente le disposizioni assegnate, Lei ha creato grave danno a questa Società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare;*
- *ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 44 del Regolamento All A.) al R.D. n. 148/1931, Contesta la violazione dell'art. 44, punto 3) del regolamento citato, per " trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda". E' invitata a produrre le sue sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente. f.to Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia*".

f – Il ricorrente indi insorgeva contro gli effetti ingiustificatamente odiosi e punitivi della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, illegittima per palese insussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'art. 46 R.D. 149/1931 All.A, per sviamento e travisamento di potere, sotto molteplici profili, depositando in data 23/9/2002, innanzi al Giudice adito, ricorso cautelare ante causam, instando in particolare per la immediata sospensione dell'efficacia della misura, anticipatoria del giudizio di merito, con il quale il ricorrente intendeva, ed intende, ottenere con efficacia di giudicato la declaratoria di illegittimità/annullamento/nullità/inefficacia della misura avversata, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

g- Assegnato il ricorso al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Palma, si costituiva il contraddittorio tra le parti: in particolare si costituiva ritualmente solo l'Amat s.p.a. la quale chiedeva il rigetto del ricorso cautelare per i motivi di cui alla memoria di costituzione depositata all'udienza del 5/11/2002. Indi audito il ricorrente e il Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a., Dott. Ing. Giovanni Matichecchia, acquisiti agli atti i rapporti di servizio dei giorni 11-12-13/9/2002 nonché la nota del responsabile dell'Area Movimento, sign. Giuseppe Ferrante del 15/9/2002, oltre ad ulteriore documentazione da parte del ricorrente (nota aziendale del 23/10/2002:

opinamento ex art. 43 R.D: n. 148/1931; la nota difensiva del ricorrente del 30/10/2002 avverso l'opinamento della sanzione disciplinare; certificato medico Asl Ta/1 del 2/10/2002 di diagnosi crisi ipertensiva; la copia busta paga relativa al mese di ottobre 2002 dalla quale si evidenziava la trattenuta della retribuzione al 50% per i giorni di sospensione preventiva, sotto la voce assegno alimentare; la copia della busta paga relativa al mese di agosto 2002 precedente al fatto addebitato, un certificato di stato di famiglia del medesimo; copia bollettini di pagamento di £. 3.616.768, quale quota semestrale di un mutuo fondiario immobiliare contratto dal ricorrente).

h- All'udienza del 12/11/2002 il Giudice del lavoro riservava il provvedimento, effettivamente emesso fuori udienza in data 19/11, depositato il 20/11/2002, indi comunicato al procuratore del ricorrente il successivo 13/12/2002, con il quale si accoglieva integralmente il ricorso cautelare, per i motivi di seguito trascritti.

" *Nel merito la domanda è fondata e va accolta, sussistendo entrambi i requisiti (fumus boni juris e periculum in mora) richiesti dalla legge per accordare la tutela cautelare invocata dal ricorrente. ... ... La sospensione cautelare essendo finalizzata a rendere possibile l'espletamento di indagini su fatti incerti fino all'acquisizione di materiale ed informazioni utili è una misura a carattere provvisorio che, non integrando una sanzione, è destinata ad esaurire i suoi effetti allorchè, al termine del procedimento disciplinare (cui resta estranea seppur connessa), il datore di lavoro adotti le sue determinazioni (ne consegue che, la successiva riammissione in servizio del dipendente, avvenuta nelle more del presente giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, essendo il provvedimento impugnato comunque per sua natura destinato ad esaurire i suoi effetti, senza per questo rimuoverli). Ebbene, alla luce di quanto innanzi esposto, il provvedimento di sospensione cautelare oggetto di impugnativa nel presente giudizio è illegittimo in quanto adottato, arbitrariamente, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 46 del*

Regolamento. I fatti contestati al ricorrente (l'avere cioè in data 12/9/2002 effettuato il controllo dell'utenza oltre che sulle linee assegnate anche su altre e diverse linee, trascurando nelle ore di punta le prime; cfr. ordini di servizio e rapportini esibiti in giudizio) non rientrano, infatti, a parere di questo giudicante, nella previsione dell'art. 46 del Regolamento, non essendo idonei a comportare retrocessione e destituzione, conseguenze queste collegate ad ***ipotesi di ben maggiore gravità****, tali cioè da incidere sulla sicurezza del servizio e della circolazione dei mezzi di trasporto, sicurezza mezza in pericolo dalla reiterata condotta dell'agente; né integrano gli estremi della grave insubordinazione (intesa quale ribellione ingiustificata ai superiori) che deve essere correlata pur sempre, in questa sede, alla sicurezza, regolarità e prestigio del servizio pubblico. La misura cautelare adottata nei confronti dell'istante avrebbe trovato legittimazione nella solo ipotesi in cui l'insubordinazione avesse posto effettivamente in pericolo la sicurezza del servizio pubblico: ipotesi ben lontana da quella specie, i cui l'azienda ha contestato al ricorrente " una trascuratezza che ha arrecato grave danno all'azienda", riferendo tale pregiudizio alla elusione delle finalità di politica aziendale di lotta all'evasione. Il danno , quindi, paventato dalla convenuta - non attentando alla sicurezza del servizio - non giustifica l'estromissione* ***immediata*** *del dipendente dal contesto aziendale, pur potendo - accertati i fatti contestati - essere comminata nei confronti di quest'ultimo idonea sanzione disciplinare; in altri termini, la misura della sospensione cautelare risponde all'esigenza, insussistente nel caso di specie, di allontanare immediatamente il lavoratore per incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.Ed allora, il ricorrente - non risultando sottoposto a procedimento penale ed avendo commesso fatti non implicanti retrocessione o destituzione - non è assoggettabile alla misura della sospensione cautelare, la quale, in quanto applicata fuori dei casi previsti dalle disposizione richiamate, non può essere ritenuta legittima (in fattispecie*

analoga, Cfr. Cass. Sez. Lav. 15/7/1997 n. 6441). Quanto al periculum in mora, lo stesso deve ritenersi sussistente: per tale deve intendersi il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria (tenuto conto dei reali tempi di definizione dei processi in materia di lavoro) questo sia minacciato da un ***pregiudizio imminente ed irreparabile*** *, non reintegrabile completamente con gli ordinari strumenti risarcitori previsti nel nostro ordinamento, con la conseguenza che gli effetti del danno subito persisterebbero nel tempo. Ebbene, nel caso di specie ricorre tale pregiudizio - alla luce della natura stessa del provvedimento adottato che provoca grave disagio morale incidendo sul diritto costituzionale del rispetto della dignità e personalità morale dell'individuo - determinando nella sfera giuridica dell'istante un danno non reintegrabile, all'esito di un giudizio di merito eventualmente favorevole per l'istante, per equivalente. Il ricorso in definitiva, è fondato e va accolto, con conseguente sospensione, sino all'esito dell'instaurando giudizio di merito, della efficacia della misura della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio disposta con provvedimento del 14/9/2002 nei confronti del dipendente. Assegna a parte ricorrente termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito, nel quale si provvederà anche in ordine alle spese di lite.*

p.q.m.

accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Mancuso Pasquale e, per l'effetto, ordina all'AMAT Spa di sospendere, sino all'esito del giudizio di merito, l'efficacia ddella misura della sospensione preventiva dal soldo e dallo stipendio disposta con provvedimento del 14/9/2002 nei confronti del dipendente. Assegna al ricorrente il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per instaurare il giudizio di merito. Spese al definitivo. Si comunichi a cura della Cancelleria. Taranto 19/11/2002, depositato il 20/11/2002.".

Per quanto sopra, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, intende iniziare, come in effetti inizia, il giudizio di merito, per l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte.

MOTIVI IN DIRITTO

1 – Come correttamente rilevato nella ordinanza anticipatoria de qua, tiene conto rilevare che l'impugnativa avverso la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio è devoluta alla competenza del Giudice ordinario per costante orientamento della Suprema Corte : " *la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio è una misura cautelare ed interinale (a carattere provvisorio)* ***diretta a garantire la sicurezza ed il prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro di tali agenti****, e che si distingue dalla omonima sanzione disciplinare prevista dall'art. 37 delle stesso regolamento fra le sanzioni irrogabili a seguito di procedimento disciplinare, è impugnabile davanti al giudice ordinario, secondo il criterio generale previsto dall'art. 10 del citato R.D. n. 148 del 1931, il quale affida all'A.g.o. la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro degli agenti, sicchè in quella sede l'agente può contestare la ricorrenza in concreto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disposizione regolamentare e quindi la legittimità stessa del provvedimento di sospensione*", (Cass. 15/7/1997 n. 6441) e non davanti al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58 del detto decreto allegato A, che si riferisce, invece, ai provvedimenti disciplinari in senso proprio (Cass. Sez. Unite 27/10/1995 n. 11175).

2 - Come ben chiarito dalla giurisprudenza citata, correttamente recepita nell'ordinanza cautelare de qua, la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, comminabile per ragioni di urgenza al di fuori di un procedimento disciplinare ancorchè con esso connessa, integra una misura cautelare interinale a tutela della sicurezza e del prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro degli agenti in stato di arresto, responsabili di gravi reati per i quali pende

un procedimento penale, commessi in servizio o non, o comunque implicati in fatti che costituiscono gravi danni all'azienda, suscettibili della massima sanzione disciplinare della destituzione e retrocessione.

Il testo dell'art. 46 è inequivoco:

"Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore".

Nel contesto della legge ordinamentale del rapporto di servizio dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie la misura avversata costituisce la più grave ed infamante per il lavoratore, volta a reprimere comportamenti gravissimi in connessione con la emissione di atti privativi della libertà che comportano l'impossibilità della prestazione lavorativa del dipendente, o altrimenti coinvolto in fatti gravi che possano dar luogo addirittura alla retrocessione (previsti dall'art. 44 della legge) ovvero a destituzione (art. 45 legge citata).

Orbene, già il contenuto della contestazione intimata al dipendente con il telegramma del 14/9, successivamente precisata con la lettera a.r. del 18/9, contestazione peraltro generica e inficiata da nullità per aver il Direttore già opinato la sanzione astrattamente comminabile prima ancora che al dipendente venisse offerto il termine per le sue difese, se per un verso è inconsistente in quanto il lavoratore ha eseguito con la consueta diligenza le direttive ricevute e controllato l'utenza delle linee a lui assegnate per quel giorno (CN-CR 14), come da acquisito rapporto giornaliero di servizio, oltre ad altre linee di ritorno coincidenti sempre con il percorso delle linee assegnate, come era da anni normale prassi di servizio, di tal guisa l'assunto di un presunto danno aziendale è davvero paradossale, per altro

verso è da sé insuscettibile , anche in astratto, di recare pregiudizio alla sicurezza ed al prestigio del servizio, tale addirittura da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Di tal guisa è palese l'abnormità e lo sviamento di potere posto in essere con l'adozione della misura avversata , del tutto estranea al canone di legalità dell'art. 46, il quale disciplina fattispecie e condotte diverse e ben più gravi rispetto a quella astrattamente addebitata al dipendente. Solo il malinteso potere di insindacabilità in capo al Direttore di Esercizio – ribadito peraltro imperiosamente nella sua piccata risposta del 19/9/2002, inviata via fax al procuratore del ricorrente-, ha consentito di porre in essere un arbitrio nell' ascrivere la condotta del lavoratore, sulla base di un aprioristico giudizio prognostico inesistente di pericolosità aziendale/sociale dello stesso, nell'ambito della sanzione della retrocessione ai sensi dell'art. 44 comma I° n. 3 del R.D. 148/1931. E' noto che in materia di sanzioni civilistiche ed amministrative, al pari di quelle penali, opera il principio costituzionale di proporzionalità tra la pena e la colpa, di tal guisa la condotta asseritamente trasgressiva del dipendente semmai sarebbe suscettibile di essere valutata, ma solo all'esito di un normale procedimento disciplinare, con la sanzione della multa (art. 41 comma I° n.2) o al massimo della sospensione (art. 42 comma n. 1 e/o 10), giammai con la retrocessione e meno che mai con la destituzione (art. 44 e 45 legge citata) . Invero tra gli elementi costituivi formali e sostanziali della fattispecie della retrocessione (la cui irrogazione compete al Consiglio di Disciplina e non al Direttore che viceversa opina semplicemente: art. 54 legge citata) -, si esige " la trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda "(art. 44 comma I° n. 3). Il provvedimento avversato si limita viceversa ad enunciare aprioristicamente la previsione normativa astratta, senza di converso motivare in alcun modo il connotato di **abitualità** della asserita condotta trascurata del

dipendente, che per quanto consta non è mai stato colpito da sanzioni disciplinari prima d'ora, o **il grave danno** conseguito all'azienda .

La poca giurisprudenza amministrativa sul punto – che è giudice naturale delle sanzioni disciplinari in subiecta materia ex art. 58 R.D. citato, è inequivoca:

" *La fattispecie disciplinare delineata per il personale dipendente dalle aziende municipalizzate di trasporto dall'art. 44 n. 3 R.D. 8/1/1931 n. 148 (trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o che le abbia recato danno), si configura sulla scorta di valutazioni di fatto e di giudizi di valore, riferibile a parametri alquanto elastici d'ordine extragiuridico, per cui il relativo accertamento va adeguatamente motivato con riferimento non solo alla ricognizione dei fatti addebitati ma soprattutto alla ricorrenza del loro reiterarsi con i caratteri e le modalità indicati dalla norma, dando contezza e qualificando in termini univoci la specifica abitualità e la dannosità della condotta censurata, allo scopo di evidenziarlo rispetto ad altre fattispecie consimili*" (Cons. Stato 11/12/1995 n. 1692).

3 – Sotto altro profilo la sospensione preventiva è oltremodo illegittima poiché il fatto in sé addebitato al dipendente (che si ribadisce inconsistente) collide in maniera stridente con la finalità della norma dell'art. 46 allegato A) del R.D. citato, che in quanto misura cautelare provvisoria, mira a contrastare fatti gravi ricadenti nella sfera del dipendente (arresto, procedimento penale) che di per sé sono suscettibili di un accertamento delicato e complesso, e spesso di competenza extraziendale. In tale contesto si ascrive la previsione del comma 3° del medesimo articolo il quale recita " *La sospensione preventiva dura di regola, finche sia cessata o risolta la causa che la motivò*"; alla eadem ratio risponde il comma 5°-6° dell'articolo che prevede espressamente la connessione della misura in parola sempre con una condotta da parte del dipendente integrante un fatto-reato, ancorchè suscettibile di valutazione sul diverso piano disciplinare.

Di tal guisa, come esattamente rilevato nell' ordinanza cautelare de qua, non poteva in alcun modo ritenersi compatibile l'adozione della misura cautelare e la sua durata indeterminata, al cospetto di un addebito disciplinare estrinsecatosi in una condotta – asseritamente trascurata – **a consumazione istantanea**-, esauritasi con la sola giornata del 12/9 (la sanzione è stata comminata il 17/9 a distanza di ben quattro giorni dal fatto) tale da non richiedere particolari accertamenti, e di per sé insuscettibile di reiterazione o di durata. Di converso correttamente la ordinanza cautelare de qua ha ribadito la carenza di fondamento fattuale e normativo per un giudizio prognostico di pericolosità sociale/aziendale del dipendente tale da consigliare addirittura la preventiva sospensione del rapporto di lavoro, senza addirittura attendere l'apertura e l'esito del procedimento disciplinare, con il pieno esercizio del diritto di difesa secondo il modello paradigmatico dell' art. 7 L. 300/700 .

4 – Il pregiudizio grave ed irreparabile conseguito al ricorrente è in re ipsa: egli è stato sospeso preventivamente dal lavoro sin dal 17/9, senza neanche aver potuto esercitare il legittimo diritto di difesa, infamato quindi nello spirito e nel servizio, con grave pregiudizio alla propria onorabilità, immagine e vita di relazione: tantopiù che **la condotta arbitraria tenuta dal datore di lavoro - società rietrante nel novero degli enti pubblici - integra un fatto reato** per il quale il ricorrente intende ottenere un congruo risarcimento dei danni non patrimoniali, anche ex art. 2043 c.c, secondo il combinato disposto dell'artt. 2059 c.c. e 185 c.p.., , oltre al danno emergente per l'avvenuta corresponsione del solo assegno alimentare – corrispondente alla metà della stipendio - per tutta la durata della sospensione, con conseguenze irreversibili sul normale tenore di vita e menage familiare del medesimo ricorrente.

Per quanto sopra, il ricorrente, ut sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che il Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, Voglia,

1) quantunque non incidente sul contenuto della statuizione emessa, essendo perfettamente identificate le parti ed il comando, preliminarmente disporre la correzione dell'errore materiale laddove (dopo la parte dispositiva) si fa riferimento al ricorso proposto da Mancuso Pasquale ed alla data della adozione della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio del 14/9/2002, anziché al ricorso proposto da Annicchiarico Cosimo ed al provvedimento disposto in data 17/9/2002.
2) previa delibazione di ammissibilità, autorizzare l'acquisizione nel presente giudizio del provvedimento cautelare emesso in data 19-20/11/2002 - R.G. S. 10641/2002, tra le parti in atti;
3) confermare integralmente il provvedimento d'urgenza ante causam de qua;
4) Nel merito, dichiarare la illegittimità/nullità/inefficacia/annullabilità/ annullamento del provvedimento di sospensione preventiva dal soldo e dal servizio emesso nei confronti del ricorrente con provvedimento/telegramma comunicato il 17/9/2002, a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, per le causali di cui al presente atto e del ricorso d'urgenza ante causam;
5) incidenter tantum Voglia il giudice civile dichiarare gli estremi costitutivi della fattispecie di reato ex art. 323 c.p. per la connotazione pubblicistica del datore di lavoro, e/o altre fattispecie penali sussumibili; per l'effetto condannare l'AMAT S.p.a. , alternativamente e/o in solido al Direttore di Esercizio, Dott. Ing. Giovanni Matichecchia, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente ex art. 2059 c.c. e 185 c.p., oltre al risarcimento del danno alla propria onorabilità, alla salute, vita di relazione, all'immagine, nessun danno comunque escluso, gravemente compromessa nel contesto sociale ed aziendale dalla

adozione del provvedimento avversato, nella misura da liquidarsi in via equitativa e secondo la prudente valutazione del magistrato, oltre accessori.

6) Condannare altresì i medesimi convenuti, alternativamente e/o in solido, alla restituzione in favore del ricorrente delle somme ingiustificatamente trattenute per effetto dell'efficacia del provvedimento di sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, oltre al risarcimento del danno emergente conseguente alla perdita di ratei delle indennità o erogazioni previste aziendalmente, e/o in sede di contrattazione collettiva nazionale, collegate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore, il tutto oltre accessori.

7) Condannare i medesimi convenuti, alternativamente e/o in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, forfettario, Iva e cap, della fase cautelare e del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, anticipatario.

In rito : emettere i provvedimenti anticipatori di condanna ex art. 423 c.p.c.; autorizzare preliminarmente l'acquisizione del fascicolo cautelare R.G. S n. 10641/2002; occorrendo ammettersi l'interrogatorio libero e formale dei convenuti sulle circostanze sub a-b- di cui al ricorso , nonché sulla seguente ulteriore circostanza: " vero che al personale di Addetto all' Esercizio è stato sempre consentito di controllare l'utenza con una certa autonomia tutte le linee intersecanti le linee giornalmente assegnate, ed è fatto loro obbligo di intervenire su qualunque linea ed autobus a richiesta dell'autista di turno?. Occorrendo prova per testi sulle medesime circostanze, indicando i sign.ri Mancuso Pasquale da Manduria; Sgura Gregorio, via G. Dentice 19 – Manduria-; Caliandro Vinicio, residente in Taranto via C. Battisti 257; Manco Cosimo res. in Talsano (Ta) via Mantegna 12; Dimauro Domenico res. in Taranto via Lago di Levino 4 ; Coccioli Francesco, residente in Taranto via Cripta del Redentore n. 2; De Pasquale Cosimo da Taranto. Si deposita

fascicolo di parte nel procedimento cautelare indicato, contenente la documentazione dianzi indicata ed estratto R.D. 148/1931. Salvezze illimitate.

Taranto 2/1/2003 avv. A. Maurizio Passiatore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 3 GEN. 2003
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Domenico AERINOTTI)

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

F I S S A

l'udienza di comparizione delle parti per la discussione del ricorso per il giorno _____, ore _____ con la continuazione, soliti locali della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, Via Marche. Ordina al ricorrente la notifica del ricorso e pedissequo decreto ai convenuti entro giorni 10 dalla data odierna.

Taranto lì Il Giudice

Il Cancelliere

Il Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 co. 2 c.p.c.;

f i s s a

l'udienza di discussione per il giorno 12 LUG. 2005

alle ore 9,30 con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 16 GEN. 2003

Il Giudice

(dott. Lorenzo De Napoli)

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto 11 FEB. 2003

TRIBUNALE DI TARANTO

IL CANCELLIERE

Relata di notifica: Ad istanza dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, procuratore in atti del sig. Annichiarico Cosimo , io sottoscritto assistente Unep della Corte di Appello di Taranto - ho notificato copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale scienza, a:

1 – *A.M.A.T.* S.p.a. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto – in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna a mani

2) DIRETTORE DI ESERCIZIO A.M.A.T. S.P.A. - Ing. Giovanni Matichecchia, domiciliato per la carica in Taranto Via C. Battisti 657, mediante consegna a mani

a mani dell'impiegato Lenucare Raffaele addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.
il 17/2/2005

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO E. ECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 21 GEN. 2003

Prot. n°: Pres/207/2003

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: comunicazioni

Con la presente si trasmette per conoscenza copia degli avvisi di convocazione della Direzione Provinciale del Lavoro relativi ai sigg.ri Mancuso Pasquale, Annicchiarico Cosimo, Nobile Sergio, eredi Palagiano Angelo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

cartelle pronte

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax.+39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 796
del 17 GEN. 2003
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	**Mittente:** *Avv. Roberto Barberio*
All'attenzione di:	Data: 16 gennaio 2003
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: Annicchiarico / Amat
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Mancuso / Amat - Nobile Amat

Messaggio:

Ho ricevuto le convocazioni relative alle parti in oggetto per l'istituzionale tentativo di conciliazione ex art.410 cpc dinanzi alla Commissione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

In proposito ho interpellato l'avv. Passiatore per verificare la eventuale sussistenza dei presupposti per conciliare.

Le basi propostemi sono: a) integrale pagamento delle competenze economiche non corrisposte; b) pagamento della somma di £.5.000.000 da convertirsi in Euro a fronte del danno all'immagine ed alla reputazione e degli effetti dell'abuso d'ufficio (penalmente rilevante) che i dipendenti avrebbero subito; c) pagamento delle spese legali.

Mi è stato chiesto di formulare una controproposta, ma l'impostazione data al problema mi suggerisce di considerare più conveniente l'accentuata probabilità di un esito sfavorevole del giudizio in ordine all'adozione della misura ex art.46 RD all.A 148/1931. Non è detto, infatti, che il Giudice quantifichi in misura altrettanto generosa il danno (da liquidarsi equitativamente) all'immagine ed alla reputazione. Per altro

verso, dubito che, nella specie, possano ravvisarsi gli estremi dell'abuso d'ufficio alla cui affermazione incidentale tendono con particolare accanimento gli interessati.

Sulla scorta di quanto precede, in assenza di Vs. contrarie indicazioni, disertorei le riunioni fissate dinanzi alla Commissione per le date del 30 e 31 gennaio 2003.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

RACCOMANDATA A. R.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro
Piazzale Bestat n°27 – 33 tel.099/7353557 fax 099-7352986
E-mail dpl-taranto@minlavoro.it
TARANTO

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 185
del 07 GEN. 2003
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R. -AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Si prega di citare nella risposta l'intera sigla e i numeri di protocollo

Il 31 DIC. 2002

Prot. 22308

Alla DITTA AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

OGGETTO:

CONVOCAZIONE

per il giorno **30 gennaio 2003**

per le ore: **08,30** col seguito

Al Lavoratore ANNICCHIARICO COSIMO

C/O AVV A. M. PASSIATORE VIA G. FALCONE SC.B MANDURIA

Alle ASSIZIONI SINDACALI:

Quest'Ufficio ha indetto la riunione indicata in oggetto, dinanzi all'apposita Commissione di cui all'art.410 C.p.C. allo scopo di tentare la conciliazione della controversia di lavoro promossa da:

ANNICCHIARICO COSIMO
su richiesta: AMAT SPA
ed avente per oggetto:
PAGAMENTO COMPETENZE ECONOMICHE NON CORRISPOSTE ED INGIUSTAMENTE TRATTENUTE, OLTRE AL RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI.

Le parti e le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a partecipare, nel giorno e nell'ora fissati, con l'avvertenza che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di lettera di delega autenticata, a transigere e conciliare comunque la controversia.

E' superfluo aggiungere che il mandato in parola potrà essere affidato, sempre per scritto, anche al rappresentante le Associazioni in indirizzo. La mancata presentazione oltre 30 minuti, dall'orario fissato, sarà considerata assenza.

p. IL DIRETTORE
(DOTT. ANTONIO MARSEGLIA)
Il Responsabile Servizio Politiche Lavoro
DOTT. ROBERTO SOLITO

RAPPORTO DI CONFERMA

13-GEN-03 11:15

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 0039 99 7362875

PAG. : 04

TEMPO TRASCORSO : 01'47"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 16160 del 12 DIC. 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contr. App. Acq. Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Area P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	**Mittente:** *Avv. Roberto Barberio*
All'attenzione di:	Data: 11 dicembre 2002
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: Annicchiarico / Amat
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Mattiuso / Amat

Messaggio:

/A/ In data 4 dicembre 2002, ad iniziativa dell'avv. Passiatore, mi sono stati notificati i provvedimenti emessi il 19.11.2002 dal Tribunale di Taranto (dott.ssa Palma) all'esito dei procedimenti ex art. 700 cpc in oggetto. Analoga notifica, stando alla predisposizione delle relate su ognuno dei due atti pervenutimi, sembrerebbe esserVi stata direttamente effettuata.

/B/ Nel contempo l'avv. Passiatore, con nota del 29.11.02 rimessaVi direttamente, ha attivato le richieste di tentativo di conciliazione in previsione dell'instaurazione dei giudizi di merito nel termine perentorio di gg.30 dalla comunicazione di ciascuno dei due provvedimenti.

Quanto alla questione sub A, ritengo che esistano poche chances per ottenere un esito favorevole reclamando i predetti provvedimenti. Salvo Vs. contrario avviso, ritengo, pertanto, di non interporre alcun reclamo nel previsto termine di gg.10 scadente il 14.12.02.

%

Quanto alla questione sub B, i giudizi annunciati costituiscono l'inevitabile corollario delle disposte misure cautelari. Tanto perchè ove gli interessati non ottemperino a tale adempimento, la loro omissione farebbe venir meno la misura cautelare già ottenuta.
In considerazione di ciò ritengo superfluo presenziare al tentativo di conciliazione ove, nel frattempo, non si siano concretizzati i presupposti per definire transattivamente la questione.

Con i migliori saluti

A.R. avviso di ricevimento o di riscossione

☐ Vaglia ☐ Raccomandata

☐ Assicurata

Numero 11753819151 7

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di TARANTO

A cura del mittente

Destinatario Annicchiarico Cosimo

Via Gregorio VII n° 11 74100 TARANTO

16/12/02

Data e firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'ufficio postale di distribuzione o di pagamento

15.12.02

Mod. 23-I - Cod. 8401 - 1201 - L3

Posteitaliane

AFFRANCATURA PAGATA

CENTRO (TA) - D * 74100 TARANTO 13.12.02

A.R. avviso di ricevimento o di riscossione

mod. 23-I Cod. 8401

Da restituire a

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
Ufficio Retribuzioni
A.P.

Località

Provincia

Studio Legale Passiatore

Avv. A. Maurizio Passiatore
Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)
Tel./fax 099 9712626
www.studiopassiatore.it - e-mail: [illegible]@studiopassiatore.it

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 15565
del 03 DIC. 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

3/12 [illegible] l'Avv. [illegible]

Spett.le Commissione di Conciliazione
Direzione provinciale del Lavoro
P.le Bestat 33
74100 Taranto

Spett.le Amat s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Manduria lì 29/11/2002
Raccomandata a.r.

Oggetto: richiesta tentativo di conciliazione: Annicchiarico Cosimo (lavoratore- nato a Taranto il 12/07/1948) C/ Amat s.p.a. (datore di lavoro).

La presente nell'interesse del sign. *Annicchiarico Cosimo*, giusta mandato in calce al presente atto, per richiedere l'udienza di conciliazione relativamente al pagamento delle competenze economiche non corrisposte ed ingiustamente trattenute, in conseguenza della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio ex art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/1931, disposta dal Direttore di Esercizio a far data dal 17/9/2002, oltre al risarcimento del danno emergente, all'immagine ed alla vita di relazione e danni non patrimoniali, anche ex art. 2043 e 2087 c.c., combinato disposto art. 2059 c.c. e 185 c.p., nessuno escluso, ed accessori.

Tale misura cautelare è stata sospesa in via interinale urgente con provvedimento del Giudice del Lavoro di Taranto del 19/11/2002, dep. il 20/11, emesso nel giudizio R.G. 10641/2002 R.G. "S".

Del pari sono dovute le spese e competenze di difesa tecnica, anche per il presente procedimento.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

per mandato ed elezione di domicilio in Manduria alla via G. Falcone sc.b, presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore, con ogni facoltà di legge.

[illegible]

inviato a mezzo fax all'Avv. [illegible]

C. F. PSS RNG 62A30 I467I - Partita IVA 01821180732

RAPPORTO DI CONFERMA

05-DIC-02 09:48

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 0039 99 7362875

PAG. : 02

TEMPO TRASCORSO : 01'09"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 27 GEN. 2003

Corrispondenza interna prot. n° 50/AP
Oggetto: Accoglimento giustificazioni

All'agente
Annicchiarico Cosimo
SEDE

Questa Direzione,

- Vista la contestazione disciplinare del 12/12/2002, prot. n° 6298, a Lei inviata a mezzo raccomandata A/R;
- viste le giustificazioni da Lei presentate con nota del 18 dicembre 2002, prot. az. n° 16425, e ritenute le stesse sufficientemente valide;
- ritiene di

accogliere

le giustificazioni presentate.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 16425
del 18 DIC. 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Mag.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Taranto, 18-12-2002

AL DIRETTORE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Oggetto: rif. Vs. del 12/12/2002 prot. n. 6298.

Facendo seguito alla Vs. comunicazione in oggetto, dichiaro che sono particolarmente amareggiato per questo ulteriore addebito che mi viene sollevato in merito a una mia presunta negligenza in servizio del giorno 10/12/2002.

A tale riguardo, nel leggere attentamente la contestazione, sono obbligato a fornirVi alcune precisazioni che, spero, possono far luce sulle direttive da me impartire all'agente Carrino.

Giorno 10/12/2002 all'agente Carrino Giuseppe, comandato al turno di uscita sulla linea 3 fino alle 12.35, con smontaggio al capolinea Città Mercato, gli veniva affidato un ulteriore turno a straordinario dal superiore Pignatale dalle 12.20 alle 15.20, con montaggio in Deposito. Dopo aver completato il primo turno, l'agente giungeva in deposito intorno le 12.40. Gli consegnavo immediatamente il tabellino di marcia e la cedola del bus n. 490 con il quale doveva effettuare il servizio navetta. Considerata l'ora tardi, rispetto alla partenza da effettuare dal Capolinea Città Mercato, instradavo l'agente Carrino dal Rondò di Viale Unicef per il ponte girevole, in modo da poter effettuare in orario la partenza delle ore 13.20 dal Borgo. Tale direttiva la ritenevo più che valida in quanto l'agente aveva a disposizione mezz'ora di tempo per portarsi al Borgo, tanto è vero che l'uscita dal deposito (orario vigilante) è stata effettuata alle 12.50.

Tutto quello che è successo dalle 12.50 in poi, compreso il ritardo della partenza delle 13.20, come denunciato dall'utenza, non rientra nelle mie responsabilità, anche perché, una valutazione in merito alla regolarità della partenza dal Borgo era stata da me prevista all'atto della consegna del tabellino di marcia in deposito, e cioè nel momento in cui gli indicavo di non effettuare la partenza dal capolinea di Città Mercato.

D'altronde, tutti gli orari con partenza da Città Mercato, transitano dal ponte girevole dopo circa 30 minuti, per cui l'agente Carrino, per quanto mi riguarda, transitando da Viale Unicef, senza effettuare la regolare partenza dal capolinea, disponeva di una fascia oraria al di sopra della media.

Francamente, non so se tutto questo possa identificarsi in una negligenza in servizio, di certo posso affermare che la valutazione, da me fatta, è stata attenta e scrupolosa, in linea con le ben note e affermate direttive aziendali in materia di produttività, e che aveva come obiettivo l'efficienza del servizio. Se, invece, vi sono stati altri fattori che hanno determinato il disservizio in questione, provocando un ritardo nella partenza dal Borgo, questo non rientra nelle mie competenze.

Non avendo altro da aggiungere, rimango a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento.

ANNICCHIARICO Cosimo

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Direzione

Taranto, li 12/dicembre/2002

Corrispondenza interna prot. n° 6298/2002

RACCOMANDATA A.R.

All'Agente
Annicchiarico Cosimo

Oggetto : Contestazione ex art. 42, R.D. 148/31, All. A).

L'AMAT S.p.A. :

a) Visto il rapporto interno prot. n° 16096 del 11/12/2002 da cui è emerso che la corsa "diretta" del turno 451 bis del giorno 10/12/2002, in partenza da via De Cesare alle ore 13:20, è stata effettuata dall'agente Carrino Giuseppe con notevole ritardo, tanto da generare proteste da parte degli abbonati che tendono ad utilizzare i servizi speciali opportunamente studiati dall'Azienda;

b) Considerato che dal medesimo rapporto si evince che una delle cause alla base del ritardo lamentato dalla corsa "diretta" del giorno 10/12/2002 è individuata nella decisione operativa assunta dalla S.V. in virtù della quale, pur prendendo atto che alle ore 12:50 l'agente Carrino era ancora in Deposito, anziché conferire priorità all'effettuazione della corsa "diretta" Borgo-viale Unicef delle ore 13:20 (data la sua specificità)riteneva disporre comunque all'effettuazione (in ritardo) di un percorso di linea 3 (Consiglio-Margherita) con a seguire l'effettuazione del servizio "diretto" Borgo-viale Unicef che, visti i tempi, sarebbe stata effettuata con notevole ritardo;

c) Considerato che la circostanza avrebbe richiesto un minimo di valutazione personale in merito alla scelta da compiere (effettuazione della linea 3 in ritardo o linea "diretta" delle ore 13:20 da via De Cesare in orario?), valutazione non effettuata tanto da assumere la decisione più "burocratica" che potesse essere assunta;

d) Considerato che il disservizio è stato contestato all'Azienda anche attraverso i mezzi di comunicazione televisivi;

e) Visto il R.D. 148/31, All. A)

S I E L E V A

contestazione per avere operato con evidente negligenza il giorno 10/12/2002 in occasione della circostanza segnalata.

La mancanza è quella riconducibile al punto 1) dell'art. 42 del R.D. 148/31, All. A).

La S.V. potrà far pervenire giustificazioni relative per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della presente.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Maricchecchia)

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Mod.C2-Amianto

SEDE DI TARANTO
VIA PLINIO - ANG. VIA SALINELLA, SNC
74100 TARANTO (TA)

RIF. V/S RICHIESTA DEL 23/06/1999
N.RO CASO 537066
TARANTO, 09/08/2004

ANNICCHIARICO COSIMO
VIA GREGORIO VII, 11-LAMA(TA)
74100 TARANTO(TA)

e p.c. Spett.le Ditta A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

Alla sede I.N.P.S.competente

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali.
- Comunicazione di non accoglimento.
(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93 e Art. 3, Comma 132, Legge 350/03)

In riscontro alla Sua domanda del 23/06/1999, sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto, e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso la Ditta A.M.A.T. S.P.A., stabilimento di TARANTO, il dipendente SIG. ANNICCHIARICO COSIMO nato a TARANTO (TA) il 12/07/1948 (C.F.NNCCSM48L12L049Y) non è stato esposto all'amianto.

Distinti saluti.

AMAT s.p.a. - Prot. in arrivo n° 16531 Del: 11 AGO. 2004

P	- PRESIDENTE
VP	- VICE PRESIDENTE
D	- DIRETTORE
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT	- DIRIGENTE TECNICO
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO
UA	- CONTRATTI/APPALTI
UI	- INFORMATICA
UE	- ESERCIZIO/ MOVIMENTO
UP	- PERSONALE
UAG	- AFF. GEN./P.R./SINISTRI
US	- SEGRETERIA
UT	- TECNICA
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA

12/8

IL RESPONSABILE DELLA SEDE
(INGROSSO EMANUELE)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero 1175382029P 6

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario ANNICCHIARICO COSIMO

Via GREGORIO VII°, 11

C.A.P. 74021 Località TALSANO - TA

Tasso Cecilia 13/5/04

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

13.-5.04

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

postaprioritaria **A. R.**

Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/P Cod. W8402E

IMPOSTATO DOPO
L'ORARIO LIMITE

Da restituire a AMAT s.p.a.

Via Via C.Battisti 657

74100 Taranto

C.A.P. Località Provincia

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

TARANTO, 05 MAG. 2004

Prot. N° 8836 /UP

All'Agente
ANNICCHIARICO Cosimo
e p.c. Dirigente Tecnico
Responsabile Area Esercizio

OGGETTO: decreto legisl. 626/94-sorveglianza sanitaria

Si comunica che, a seguito della visita, cui è stata sottoposta dal medico aziendale competente Dott. Salvatore Poti, Lei è risultato idoneo, così come da giudizio medico del 23/04/2004, all'espletamento delle mansioni attualmente svolte.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561• Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

Taranto li, 21-11-03

Alla Direzione A.M.A.T.

S E D E

Oggetto: Accodamento ferie.

Il sottoscritto Annicchiarico Cosimo, dipendente di codesta Azienda, con la qualifica di Addetto all'esercizio, con la presente istanza chiede alla S.V. l' accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 2003, giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 2004.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 16633
del 24 NOV. 2003

Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☒
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
	☐
	☐

Il dipendente

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 19 NOV. 2003

Prot. n° : Dir/SP23/03

Egr.Sig. Presidente
del Consiglio di Disciplina
dell'A.M.A.T.
Dott. Giuseppe Tommasino
Via Giancane 82
MANDURIA

Raccomandata a/r

OGGETTO: richiesta informative procedimenti disciplinari pendenti

Si segnala alla S.V. Ill.ma che ad oggi pendono innanzi al Consiglio due ricorsi promossi dall'agente **Pellicani Antonio** avverso provvedimenti disciplinari a lui comminati, è più precisamente:

1) ricorso avverso provvedimento di cinque giorni di sospensione dal soldo e dal servizio ex art. 42, subb.3 e 14 del Regolamento All. A. al R.d. n° 148/1931, trasmesso a Codesto spett,le Consiglio, unitamente a tutti gli atti del procedimento, con nota del 26/07/1996, prot. az, n° 1529;

2) ricorso avverso provvedimento di dieci giorni di sospensione dal soldo e dal servizio ex art. 42, sub.16 del Regolamento All. A. al R.d. n° 148/1931, trasmesso a codesto Spett,le Consiglio, unitamente a tutti gli atti del procedimento, con nota del 29/01/1999, prot. az. n° 200.

Si segnala, altresì, che, oltre all'opinamento di destituzione relativo all'agente **Carro Gaetano,** inviato recentemente con nota del 06/11/2003 prot. az. n° 5445, pendono gli ulteriori opinamenti promossi a carico dei seguenti dipendenti:

1) **Fontana Quinto**, opinamento di destituzione ex art. 45, comma 7 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 21/01/2000, prot. az. n° 182;

2) **Mancuso Pasquale**, opinamento di "proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio" ex art. 43, comma 3 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 02/12/2003 prot. az. n° 5947;

3) **Nobile Sergio**, opinamento di "proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio" ex art. 43, comma 3 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 02/12/2003, prot. az. n° 5952;

4) **Annicchiarico Cosimo**, opinamento di "proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio" ex art. 43, comma 3 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 02/12/2002, prot. az. n° 5948;

Invece, relativamente agli opinamenti di destituzione dal servizio promossi a carico di **Scialpi Stefano** (atti trasmessi con nota del 10/09/1996, prot. az. n° 1753) e **Albano Roberto** (atti trasmessi con nota del 28/09/2000, prot. az. n° 2798), si fa presente che gli stessi possono essere archiviati, in quanto gli agenti interessati sono ormai in quiescenza.

Tanto si segnala affinché al S.V. possa assumere le determinazioni più opportune.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

Dott. Salvatore Poti
MEDICO CHIRURGO
Spec.: MEDICINA DEL LAVORO
Via Capuano, 8 - 74100 TARANTO - Tel. 0339.8144682
C.F. PTO SVT 57B19 L049D - P. IVA 02077200737

747

TARANTO 07-06-2002

1

Al Signor Presidente AMAT

Al Signor Direttore

Al C.A. Personale

Al R.S.P.P.R. Ing. Rizzo

Oggetto = D.Lgs 626/94 - Sorveglianza Sanitaria

Visite mediche preventive e/o periodiche

ALBANO EGIDIO Idoneo

ANNICHIARICO Cosimo Idoneo

BIANCO Vito Idoneo

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 6502
del 10 GIU. 2002
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Legale
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AN.GG.-Sinistri
Ufficio Magazzino e Acquisti
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria
Ufficio Sinistri

lettori RR

cartella
Dott. 626

Dott. Salvatore Poti
MEDICO CHIRURGO
Spec.: MEDICINA DEL LAVORO
Via Capuano, 8 - 74100 TARANTO - Tel. 0339.8144682
C.F. PTO SVT 57B19 L049D - P. IVA 02077200737

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Movimento

767

Taranto 06 novembre 2001

Al Direttore di Esercizio

Sede

OGGETTO: Rendiconto mensile lavoro V.T.V..

Le invio, allegato alla presente, il consuntivo del mese di ottobre delle presenze, dei processi verbali e dei controlli effettuati con i DAT, dei verificatori titoli di viaggio.

Il Capo Area Movimento
ing. Gabriele PASSERETTI

06 NOV. 2001

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO
Prot. Arrivo n. 1330
del 07 NOV. 2001
V. Presidente
Cons.re
Dirigente Amm.vo
Dirigente Tecnico
Direttore dell'Esercizio
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

ADDETTI MOVIMENTO E TRAFFICO — PROCESSI VERBALI FASCIA A+B+CONTANTI — MESE DI OTTOBRE 2001

ADDETTI	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE
ANNICCHIARICO	5002																																
BIANCO	5972																								3		3	4					10
CALIANDRO	5973																						3								1		4
CAPPELLANO	5003																																
DE PASQUALE	5005																									1	1	4			1	3	10
DI MAURO	5006																									1							1
IZZO	5007																																
LAVIOLA	5008						1									4					2			2	1		3						13
MANCINI	5010																																
MANCUSO	5975	2																							1	3					4		10
MICCOLI	5011		1	1																													2
MONGELLI	5012													1																			1
PICUNO	5013																	1					1										2
PIZZALEO	5980																	1	1				3	2									7
POZZESSERE	5976	1				3																			2	2	2						10
RICCI	5977	1																															1
SGUARIO	5978						5																										5
SGURA	5016																														4		4
SPORTELLI	5017		1																				1			1		1		1			5
TRONCONE	5018																																
VASCO	5979																																
		4	2	1		3	6							1		4		2	1		2		8	4	7	8	9	9		1	10	3	85

SEGRETERIA MOVIMENTO

Taranto li, 21-11-2001

A.M.A.T. s.p.a. TARANTO
Prot. Arrivo n. 14656
del 21 NOV. 2001
Presidente
Cons.re
Dirigente Amm.vo
Dirigente Tecnico
Direttore dell'Esercizio
Area informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

Alla Direzione A.M.A.T.

S E D E

747

Oggetto: Accodamento ferie

Il sottoscritto Annicchiarico Cosimo, dipendente di codesta Azienda, con la qualifica di Addetto all'esercizio, con la presente istanza chiede alla S.V. l' accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 2001, giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 2002.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il dipendente
Annicchiarico Cosimo

Cantelle
Uff. Mov

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A
Codice Fiscale, partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. AP n° 731

Taranto, lì 29/05/2001

Egr. Sig.
ANNICCHIARICO COSIMO
S E D E

Oggetto: **Attribuzione della nuova figura professionale e del relativo parametro, in applicazione della nuova classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 27/11/2000.**

Le comunichiamo che, ai sensi e per gli effetti delle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui all'art. 2), lett. D) dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000, Le viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2001, la figura professionale di **ADDETTO ALL'ESERCIZIO** ed il parametro retributivo **193**, con svolgimento delle mansioni e delle attività previste dal relativo profilo, nei termini precisati dall'art. 2, lett. A), in particolare punti 10) e 13), del predetto Accordo Nazionale 27/11/2000.

Dalla stessa data Le sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dagli art. 3) e 10) del richiamato Accordo nazionale 27/11/2000.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Maffeccchia)

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via Cesare Battisti, 657 - 74100 TARANTO - tel. (099) 7356111 - fax (099) 7794247
e-mail: amat@amat.ta.it

747

Taranto li, 20.10.2000

Al Direttore Generale A.M.A.T.
Ing. Francesco LUCIBELLO
S E D E

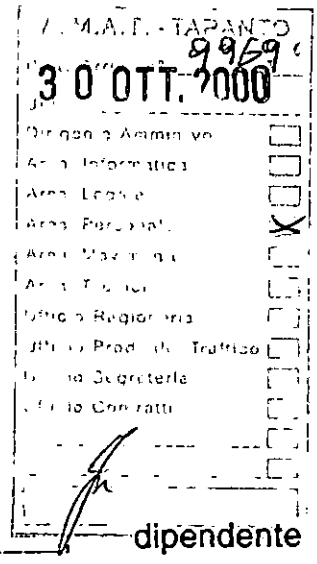

VP

Oggetto: Accodamento ferie.

Il sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO dipendente di codesta Azienda, con la qualifica di ASS. ESOD. E TRAFF., con la presente istanza chiede alla S.V. l' accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 2000, giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 2001.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il dipendente
Annicchiarico Cosimo

RICORSO GERARCHICO

747

A. M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 1643
del 07 FEB. 2001
Dirigente Ammin.vo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale ☒
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

SPETT.LE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

AL COMITATO PROVINCIALE
I. N. P. S.
T A R A N T O

Oggetto: Ricorso gerarchico ex art. 10 R.D. 08/01/1931 N. 148 e successive modificazioni avverso errata applicazione dell'art. 9 della legge 472/99.

Il sottoscritto Sig. ANNICCHIARICO COSIMO nato a TARANTO il 12-07-1948
Residente in LAMA Via GREGORIO VII n. 11 in forza all'azienda AMAT di Taranto, con la qualifica di ADDETTO MOV. E TRAFFICO
Matr. n. 103858 C.F.: NNC CSM 48 L 12 L 349 Y

CHIEDE

Ad ogni effetto di legge e in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 1- comma 8 - lettera a) della legge n. 08/01/1995, n. 335 la restituzione delle maggiori somme trattenute per gli anni **1996 – 1997 – 1998 – 1999**, a seguito di una errata applicazione dell'aliquota contributiva a carico dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, così come stabilito dall'art. 9 comma 1 della legge del 7 dicembre 1999, n. 472.

Chiede, inoltre, che tali somme da corrispondere, vengano maggiorate di svalutazione monetaria e interessi di legge.

F I R M A

Annicchiarico Cosimo

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 07/03/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/142/2001

Oggetto: Ricorsi gerarchici per rimborso contributi FPLD trattenuti al personale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999

COMUNICATO

A seguito di numerosi ricorsi gerarchici inoltrati da gran parte dei dipendenti, per ottenere la restituzione di asserite maggiori somme trattenute erroneamente dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999, in virtù di un'errata applicazione dell'aliquota contributiva a loro carico dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), somme maggiorate d'interessi e rivalutazione monetaria, per opportuna conoscenza si evidenzia quanto segue.

Premesso che le trattenute sulle retribuzioni per il titolo in oggetto sono state operate conformemente al D.Leg.vo n° 414/1996 e secondo le istruzioni all'epoca diramate dall'INPS e che, pertanto, quest'Azienda ha operato legittimamente; considerato, tuttavia, che la normativa intervenuta successivamente al citato D.Leg.vo n° 414/1996 ha allineato, a far data dal 1° gennaio 1999, le aliquote per il calcolo del contributo FPLD a carico del personale a quelle vigenti nel settore industria, quest'Azienda, ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha già avanzato all'INPS un'istanza di rimborso parziale dei contributi in esame, ossia delle somme costituite dal 2,329% (11,219-8,89) calcolato sulle retribuzioni denunciate mensilmente mediante i modd. DM/10 utilizzando il codice X400, per i mesi da gennaio 1996 a dicembre 1999, nonché dei relativi interessi legali e del maggior danno.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Taranto, 26/03/1999

Corrispondenza interna prot. n° _____

A. M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 3646
del 26 MAR. 1999
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
_____ ☐
_____ ☐

Egr. Sig.
Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Accordo Aziendale 21/01/1999 relativo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

Le trasmetto n°33 verbali di conciliazione, in originale, sottoscritti, in data odierna, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

V.P
d m

Orifile e cartello di Coppola

Dott. GIANDOMENICO CITO
NOTAIO

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti:

COPPOLA ALFREDO, nt. a Taranto il 16 ottobre 1953 e residente in Talsano di Taranto alla Via Michelangelo 48/B C.F.: CPP LRD 53R16 L049S

ANNICCHIARICO COSIMO, nt. a Taranto il 12 luglio 1948 e residente in Talsano di Taranto alla Via Gregorio VII n. 11 C.F.: NNC CSM 48L12 L049Y

LONOCE FRANCESCO, nt. a San Marzano di San Giuseppe il 30.4.1944 ed ivi residente Via Monte 1 C.F.: LNC FNC 44D30 I018Y

CARICASULO MICHELE, nt. a Taranto il 6.1.1950 ed ivi residente alla Via Ismene 7 -Lama C.F.: CRC MHL 50A06 L049D

LATANZA ANTONIO, nato a Taranto il 1.3.1949 ed ivi residente Piazzale della Liberazione n. 35 C.F.: LTN NTN 49C01 L049N

GRECO EDUARDO nt. a Taranto il 7.2.1962 e residente in Statte alla Via Delle Sorgenti 52 C.F.: GRC DRD 62B07 L049S

PALMISANO ORONZO, nt. a Taranto il 7.9.1955 ed ivi residente Via De Gasperi 19 C.F.: PLM RNZ 55P07 L049N

LOCHI VINCENZO, nt. a Manduria il 22.12.1956 ed ivi residente Via Di Vittorio 49 C/F/: LCH VCN 56T22 E882I

MAZZARANO MICHELE, nt. a Taranto il 2.7.1952 ed ivi residente Via Lago di Nemi 1 C.F.: MZZ MHL 52L02 L049L

TUCCI DOMENICO, nt. a Taranto il 8.5.1954 ed ivi residente Via Puglie 49

con la presente procura nominano a loro speciale procuratore il sig.: CELLAMARE GIOVANNI, nato a Martina Franca il 16 marzo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n. 5 C.F.:CLL GNN 57C16 E986S, affinchè transiga dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto con l'A.M.A.T. - Azienda per la mobilità nell'area di Taranto - , la controversia relativa all'inclusione degli importi percepiti a titolo di lavoro straordinario nella base di calcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, alle condizioni tutte di cui all'accordo aziendale ratificato con deliberazione del C.d.A. dell'A.M.A.T. n.14 del 21.1.99 e con il versamento delle somme indicate affianco di ciascun nominativo, al lordo delle ritenute di legge:

sig.Annicchiarico Cosimo lire 5.850.505

sig.Lonoce Francesco lire 8.354.059

sig. Coppola Alfredo lire 3.082.270

sig. Caricasulo Michele lire 4.577.430

sig. Latanza Antonio lire 5.181.453

sig. Greco Eduardo lire 237.580

sig. Palmisano Oronzo lire 6.203.076

sig. Lochi Vincenzo lire 7.731.077

sig. Mazzarano Michele lire 2.884.432

sig. Tucci Domenico lire 5.026.480

Nell'oggetto il nominato procuratore è autorizzato ad inter-

venire dinanzi al citato Ufficio, transigere e sottoscrivere qualsiasi altro documento e fare quanto altro utile e necessario per l'esatta esecuzione del mandato in oggetto senza bisogno di ulteriore convalida o conferma da parte dei mandanti.

Il tutto con promessa di rato ed approvato sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in un unico contesto.

Taranto, Via Di Palma n.82, li ventidue febbraio millenovecentonovantanove

Repertorio 6321/P

Autentica di Firme

Repubblica Italiana

Io sottoscritto Dott. Giandomenico Citi, Notaio in Taranto, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

certifico io sottoscritto

che, previa ammonizione, con il Mio consenso alla assistenza dei testimoni, hanno apposto la loro firma, in Mia presenza, allo atto che precede, i Signori, della cui identità personale Io Notaio sono certo:

- COPPOLA Alfredo, nato il 16.10.1953 a Taranto ove risiede a Via Michelangelo 48/B (Talsano); - ANNICCHIARICO Cosimo, nato il 12.07.1948 a Taranto ove risiede a Via Gruppo VII n. 11 (Talsano); LONOCE Francesco, nato il 30.04.1944 a S. Marzano di S. Giuseppe, ove risiede a Via Monte 1; CARICASULO Michele, nato il 06.01.1950 a Taranto ove risiede a Via Isonzo 7 (Lama); LATANZA Antonio, nato il 01.03.1948 a Taranto ove risiede a P.zza della Liberazione 35; GRECO Edoardo, nato a Taranto il 07.02.1962, residente a Statte a Via delle Sorgenti 52; - PALMISANO Orazio, nato il 07.09.1955 a Taranto ove risiede a Via De Gasperi 19; LOCHI Vincenzo, nato il 22.12.1956 a Manduria ove risiede a Via D. Vittorio 49; MAZZARANO Michele, nato il 02.07.1952 a Taranto ove risiede a Via Lago di Nemi 1; TUCCI Domenico, nato il 08.05.1954 a Taranto ove risiede a Via Puglie 49.

Taranto 22.02.1999 - Via Dante n. 82 -

Originale nella cartella di Appla + originale nella procura

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 26 del mese di marzo 1999 dinanzi alla Commissione provinciale di Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

Dott. Roberto Solido Presidente
Rag. Cosimo Lombardi O.P.A.
Sig. Armando Lumino CGIL.

si sono presentati:

A) L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione giusta accordo aziendale ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°14 del 21/01/1999, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;

B) Il sig. Cellamare Giovanni, nato a Martina Franca il 16 marzo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n°5, che interviene nel presente atto giusta procura speciale per Notar Giandomenico Cito di Taranto, rep. n° 63219, del 22/02/1999, quale procuratore speciale dei sigg.

1) Coppola Alfredo, nato a Taranto il 16/10/1953;
2) Annicchiarico Cosimo, nato a Taranto il 12/07/1948;
3) Lonoce Francesco, nato a S. Marzano di S. Giuseppe (TA) il 30/04/1944;
4) Caricasulo Michele, nato a Taranto il 06/01/1950;
5) Latanza Antonio, nato a Taranto il 01/03/1949;
6) Greco Eduardo, nato a Taranto il 07/02/1962;

7) Palmisano Oronzo, nato a Taranto il 07/09/1955;

8) Lochi Vincenzo, nato a Mandurua (TA) il 22/12/1956;

9) Mazzarano Michele, nato a Taranto il 02/07/1952;

10) Tucci Domenico, nato a Taranto il 08/05/1954;

assistito dalle seguenti OO.SS.

FILT-CGIL, in persona di Bramo Francesco

FIT-CISL, in persona di Imperio Michele

UILT, in persona di De Gregorio Luciano

U.G.L., in persona di PIERO CASACCI

FAISA-CISAL, in persona di De Vita Lucio

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: mancata inclusione del compenso percepito per il lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.

P R E M E S S O

a) che, su richiesta delle OO.SS., é stata affrontata la problematica in ordine al diritto dei dipendenti dell'AMAT a veder incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso percepito a titolo di lavoro straordinario;

b) che in data 21 gennaio 1999 è stato sottoscritto un accordo tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°14 del 21/01/1999, accordo che qui di seguito si riporta:

-L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 del mese di gennaio, fra l'AMAT rappresentata dal Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, e le rappresentanze sindacali:
CGIL, in persona del sig. BRAMO Francesco
CISL, in persona del sig. IMPERIO Michele
UIL, in persona del sig. DE GREGORIO Luciano
FAISA-CISAL, in persona del sig. DE VITA Lucio
UGL, in persona del sig. ATTOLLINO Francesco
premesso :

- *che con decorrenza 1° giugno 1982 la legge n° 297/82 ha riformato l'istituto dell'indennità di anzianità trasformandola in trattamento di fine rapporto;*
- *che, stante la variegata articolazione della struttura retributiva del CCNL autoferrotramvieri, con diverse varianti a livello locale, nonché con diversificate modalità di erogazione della prestazione, non è stato mai raggiunto a livello nazionale un accordo sulla determinazione della base di calcolo del suddetto TFR, avuto riguardo in particolare agli istituti contrattuali da includervi;*
- *che in varie aziende, e da ultimo presso l'AMAT, è sorto contenzioso, con gli ex dipendenti, per quanto riguarda l'inclusione dello straordinario ed in particolare di quello continuativo e strutturale;*
- *che, tuttavia, per quanto riguarda il personale ancora in forza, è opportuno ricercare una soluzione transattiva che valga ad eliminare in radice ogni possibile contenzioso, anche al fine di salvaguardare l'armonia nell'ambiente di lavoro;*
- *che l'accordo sull'inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR deve riguardare il periodo dal 1° giugno 1982 al 31/12/1998, nonché la regolamentazione per il futuro;*
- *che, inoltre, il sindacato ha chiesto che il presente accordo ponga fine alle discussioni, in atto con molti dipendenti, circa le certificazioni da esibire a fronte delle anticipazioni di TFR erogate negli ultimi anni;*
- *che attualmente i dipendenti in forza, interessati al suddetto accordo, sono 503;*

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art.1

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte pressoché integralmente per fronteggiare esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste.

Art.2

A) L'AMAT, a mero titolo transattivo, senza con ciò voler riconoscere alcuna delle pretese avanzate dai dipendenti ed esclusivamente in considerazione, da un lato, della necessità di conservare un clima di serenità sia nelle relazioni sindacali, sia nell'ambiente di lavoro e, dall'altro, al fine di prevenire o comporre eventuali controversie, aderendo alle richieste sindacali dirette ad ottenere condizioni di miglior favore e limitatamente ai lavoratori che aderiranno all'atto transattivo, allegato al presente accordo, ricalcolerà il T.F.R. secondo la seguente metodologia:

a) per il periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1998 verrà considerato il 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi verrà calcolata la quota TFR

(retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni anno per anno;
b) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 si calcolerà la media annua delle ore di lavoro straordinario individuali nel periodo 1988/1998 e si applicherà ad ogni anno relativo al periodo 1983/1987.
Per il 1982 si calcoleranno i 7/12.
Per quanto riguarda il valore unitario dell'ora di straordinario si farà riferimento al valore 1988 applicando coefficienti riduttivi derivanti dal rapporto tra retribuzione minima conglobata di ogni anno rispetto a quella del 1988.
Sulle somme così risultanti verrà calcolata la quota di TFR così come al punto a).
c) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 i lavoratori potranno optare per il calcolo del 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi sarà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni; in siffatta ipotesi dovranno produrre in Azienda, entro il 31/01/1999, copia dei cedolini paga del periodo in questione, al fine di documentare l'effettivo lavoro straordinario prestato e la rideterminazione delle somme avverrà esclusivamente sui dati forniti dai lavoratori.
I lavoratori che sceglieranno la metodologia di calcolo sub c) sottoscriveranno le transazioni a partire dal mese di aprile 1999.
B) Le somme così risultanti saranno erogate a titolo di anticipazione TFR straordinaria, assoggettate a ritenuta fiscale, come per legge.
La erogazione delle somme suddette, al netto delle ritenute di legge, avverrà nel periodo di paga del mese successivo alla data di sottoscrizione di ogni transazione.

Art. 3

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi individuali, si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data di ratifica del presente accordo da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità che venga prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.
Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi, i dipendenti rinunceranno a tutti i diritti ed alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie comunque connesse, inerenti o riconducibili alla inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto fino alla data del 31/12/1998, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese.

Art. 4

Le costituite parti convengono che, stante l'attuale organizzazione del lavoro e la struttura dei turni, per l'accantonamento delle quote TFR. a partire dal 1999, il lavoro straordinario effettuato sarà considerato nella base di calcolo del.TFR nei seguenti limiti:

a) personale turnista su turni di durata variabile: tutte le ore di lavoro straordinario rivenienti dall'espletamento dei turni, alle quali si aggiungeranno ulteriori 10 ore mensili, che giungeranno fino a 20 ore mensili, qualora il totale resti al di sotto di tale ultimo limite;

b) personale non turnista: fino a 20 ore mensili.

Tutte le altre ore di lavoro straordinario prestato saranno da considerarsi non strutturali, cioè necessarie a far fronte a situazioni contingenti e come tali saltuarie e non utili ai fini della determinazione della base di calcolo del T.F.R.

Art. 5

Il presente accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

Successivamente, i lavoratori dovranno sottoscrivere individualmente l'atto transattivo, allegato al presente accordo, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto."

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2) i dipendenti, così come sopra costituiti, avendo meglio riconsiderato la propria posizione, danno atto che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro fino al 31/12/1998 sono state svolte pressoché integralmente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste;

3) le parti convengono, con il presente negozio di accertamento, che l'accantonamento TFR alla data del 31/12/1998 è rideterminato nelle somme affianco di ciascun nominativo indicate, al lordo di legge, somme comprensive della incidenza del lavoro straordinario, calcolato secondo le modalità di cui all'accordo sindacale del 21/01/1999, riportato in premessa (X=TFR al 31/12/98; Y=Incidenza L/S; Z=Totale TFR rideterminato):

		X		Y		Z
a) Coppola Alfredo	£	65.922.426	+	3.082.270	=	69.004.696
b) Annicchiarico Cosimo	£	51.000.850	+	5.850.505	=	56.851.355
c) Lonoce Francesco	£	25.919.042	+	8.354.059	=	34.273.101
d) Caricasulo Michele	£	47.583.080	+	4.577.430	=	52.160.510
e) Latanza Antonio	£	70.496.027	+	5.181.453	=	75.677.480
f) Greco Eduardo	£	6.073.892	+	237.580	=	6.311.472
g) Palmisano Oronzo	£	48.875.920	+	6.203.076	=	55.078.996
h) Lochi Vincenzo	£	48.967.880	+	7.731.077	=	56.698.957
i) Mazzarano Michele	£	47.576.709	+	2.884.432	=	50.461.141
l) Tucci Domenico	£	44.361.918	+	5.026.480	=	49.388.398

4) i dipendenti, così come sopra costituiti, dichiarano espressamente di accettare la suddetta rideterminazione e, pertanto, la stessa, relativamente all'incidenza del lavoro straordinario, è incontestabile e, conseguentemente, rinunciano a qualsiasi azione connessa alla rideterminazione degli accantonamenti di trattamento di fine rapporto per le causali di cui al presente atto sino al 31/12/1998 e, ove già proposte azioni giudiziarie, dichiarano di rinunciare agli atti delle stesse, assumendo integralmente l'onere economico delle suddette ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione ad eventuali controversie aventi ad oggetto la materia con il presente atto transatta;

5) a seguito della rideterminazione del TFR con la inclusione del lavoro straordinario, secondo le modalità di cui all'art. 2 lett. A) dell'accordo aziendale 21/01/1999, l'AMAT, aderendo alle richieste dei lavoratori e delle OO.SS. ed in esecuzione dell'art. 2 lett. B) del citato accordo aziendale, si impegna a versare, a titolo di anticipazione straordinaria del TFR, con le competenze del mese di INDICARE, a ciascun lavoratore la somma affianco di ciascun nominativo indicata, al lordo delle

ritenute di legge, somma equivalente al 100% dell'incidenza del lavoro straordinario sul TFR alla data del 31/12/1998, così come convenzionalmente determinato nel precedente punto 3):

a) Coppola Alfredo	£	3.082.270
b) Annicchiarico Cosimo	£	5.850.505
c) Lonoce Francesco	£	8.354.059
d) Caricasulo Michele	£	4.577.430
e) Latanza Antonio	£	5.181.453
f) Greco Eduardo	£	237.580
g) Palmisano Oronzo	£	6.203.076
h) Lochi Vincenzo	£	7.731.077
i) Mazzarano Michele	£	2.884.432
l) Tucci Domenico	£	5.026.480

6) con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, le parti si danno atto che si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti costituiti in atto tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data del 21/01/1999, senza necessità che sia prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

7) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunzie di cui al precedente punto n°4 del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cellamare Giovanni nella qualità in atti

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT)

Avv. Olimpia Cimaglia

OO.SS.

LA COMMISSIONE

747

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li **18 APR. 2000**

Corrispondenza interna prot. n° AP/119

Al dipendente
Sig. ANNICHIARICO Cosimo
e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra il suo ricorso gerarchico avente pari oggetto, per significarLe quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di congedo annuale ex art. 22 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione...".

In particolare, secondo l'art. 10 del CCNL 12/03/1980, durante il periodo annuale di ferie, agli agenti deve essere corrisposta la retribuzione normale, così come determinata dall'art. 1, ultimo comma, dello stesso CCNL.

Il precitato articolo 1 esclude espressamente dal computo della retribuzione normale tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legati alle effettive e/o particolari prestazioni.

Le indennità da Lei elencate nel ricorso sono, invece, riconducibili alla succitata qualificazione.

Infine, con riferimento al compenso per il lavoro straordinario, si evidenzia che lo stesso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, neanche qualora la prestazione straordinaria sia prestata in maniera fissa.

Ad ogni buon conto, si rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente a parte del diritto di credito da Lei rivendicato e da quest'Azienda contestato anche nel merito.

Pertanto, per le motivazioni addotte, il ricorso promosso non è accolto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

RICORSO GERARCHICO

OGGETTO: Ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D. 08/01/1931 N.148 e successive modificazioni avverso errato pagamento delle giornate di congedo (ferie)

Il sottoscritto Sig. ANNICCHIARICO COSIMO ..... Nato a TARANTO ..... Il 12-7-48
residente in LAMA ..... via GREGORIO VII ..... n° 11 ..... prov. TA .....
Cap. 74020 in forza alla azienda... AMAT ..... residenza di servizio... TARANTO...
Qualifica A.D.B. M.T. ..... matr 103858 .... pat. N° .....
rilasciata il ..... codice fiscale. NNCCSM48L12L049Y...

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate nella remunerazione del valore delle competenze escluse:
Lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, vendita recapiti di viaggio, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse presente sul posto di lavoro.
Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, cioè che la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della Costituzione, e tenuto conto che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, sarebbe a questo possibile, mediante la fissazione di una retribuzione pressoché irrisoria, una osservanza solo apparente del precetto costituzionale e quindi la sua sostanziale esclusione (CFR. CASS. 13 Luglio 1996 N. 6372, in lav. Giur. 1997, 86).

Trascorsi i termini di legge senza che gli sia pervenuta comunicazione di accettazione del presente ricorso, si rivolgerà alla Pretura del Lavoro per vedere tutelati i suoi diritti.
Tale istanza viene sottoscritta a tutti gli effetti di legge e contratto, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 C.C.

Firma... Annicchiarico Cosimo .....

Io sottoscritto superiore gerarchico dichiaro di aver ricevuto il sopracitato ricorso gerarchico del Sig.....Matr.....

A. M. TARANTO
Prot. Arrivo n° 022225
del 22 DIC. 1999

Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
_____	☐
_____	☐

Firma e timbro.....

Taranto li, 05/12/99

Al Direttore Generale A.M.A.T.
Ing. Francesco LUCIBELLO
S E D E

747

Oggetto: Accodamento ferie.

Il sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO dipendente di codesta Azienda, con la qualifica di ADD. MOV. E TRAFF., con la presente istanza chiede alla S.V. l' accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 1999, giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 2000.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 21478
del 6 DIC. 1999
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

Il dipendente
Annicchiarico Cosimo

AL Direttore Generale
dell' A.M.A.T.
Ing. Francesco Lucibello
SEDE

OGGETTO: Transazione T.F.R.

Il sottoscritto Annicchiarico Cosimo, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di Add. Mov. e Traff., visto l'accordo aziendale sottoscritto il 21/gennaio/1999 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA-CISAL e U.G.L., relativamente all'inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo del T.F.R.

DICHIARA

di voler aderire alla relativa transazione, i cui conteggi dovranno essere effettuati secondo i criteri indicati ai punti a) e b) dell'art. 2 del citato Accordo.

Taranto li, 9/2/1999

In fede

747

A. M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 1383
del 3 FEB. 1999
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
☐
☐

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto 25 Giugno 1999

ORDINE DI SERVIZIO N° 11/99

(Assegnazione postazioni Addetti Movimento e Traffico)

A partire dal 1° **Luglio 1999**, il seguente personale, con la qualifica di Addetto Movimento e Traffico, è assegnato in forza all'unità gestione linee (postazioni fisse e rimessaggio):

Annicchiárico Cosimo	Caliandro Vinicio
De pasquale Cosimo	Dimauro Domenico
Laviola Nicola	Mancini Emilio
Miccoli Antonio	Picuno Luciano
Sguario Giulio	Sgura Gregorio
Sportelli Rosario	Troncone Antonio

Con la stessa decorrenza, il sotto elencato personale, con qualifica di Addetto Movimento e Traffico, è assegnato all'unità controllo esercizio ed utenza (viabilità):

Bianco Vito	Cappellano Giuseppe
Fedele Pietro	Izzo Egidio
Mancuso Pasquale	Mongelli Giuseppe
Pizzaleo Francesco	Pozzessere Pietro
Ricci Giuseppe	Vasco Giovanni

Per favorire o mantenere l'intercambiabilità degli addetti, l'Azienda, mensilmente, potrà assegnare un'unità adibita al controllo esercizio ed utenza alle postazioni fisse e rimessaggio e viceversa.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat @ amat.ta.it

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Prot n° AP/228

Taranto, li 01/04/1999

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il Sig. ANNICHIARICO Cosimo nato a Taranto il 12/07/1948 é stato assunto alle dipendenze dell'AMAT il 20/09/1973 con la qualifica di Autista di linea reparto movimento.

Da un esame della cartella personale del dipendente risulta il seguente sviluppo di carriera:

dal 01/01/1978 Conducente di linea livello 7°

dal 01/10/1987 Controllore movimento e traffico livello 6°

dal 01/01/1989 Controllore movimento e traffico livello 5°

dal 01/01/1997 a tutt'oggi Addetto movimento e traffico livello 4°

Tanto si rilascia, per usi consentiti dalla Legge, a richiesta dell'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat@amat.ta.it

Spett.le

Azienda AMAT.
TARANTO

Oggetto: ***richiesta adempimenti Direttiva INAIL 23.11.1995.***

Io sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO, nato a TARANTO il 12-F.-1948, residente a LAMA (TA), in via GREGORIO VII N°M, dipendente della Vs. società con matricola _____ e posto di lavoro presso REP. MOVIMENTO dal 20-9-1973 al TUTT'OGGI con la qualifica di ADD. MOV. E TRAFF., chiedo che mi venga rilasciata l'attestazione prevista dalla circolare INAIL in oggetto ai fini dei benefici previsti dalle Leggi: n. 257 del 27.03.1992 e n. 271 del 04.08.1993.

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 314
del 12 GEN. 1999
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

_____ lì, _____.

Firma

Annicchiarico Cosimo

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto Amiecciarico Cosimo, dipendente di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 1998 giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 1999

Il dipendente

Taranto 22/10/98

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n°_____
del_____
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
_____ ☐
_____ ☐

L' ORIGINALE della Transazione è depositata nella cartella di: CORCELLA DOMENICO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 17 del mese di settembre 1997 dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

COMPONENTI COMMISSIONE PROV.LE DI CONCILIAZIONE EX L.533/73:DOTT.ROBERTO SOLITO (PRESIDENTE);DOTT.GIUSEPPE AMATO (ASS.INDUSTRIALI);SIG.NICOLA MARINO'========== (CISL);SIG.UMBERTO MARSEGLIA (UIL).

si sono presentati:

- l'AMAT, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.d.A. n° 114 del 15/05/1997;

- i sigg.:

1) CORCELLA DOMENICO, nato a Barletta il 25/02/1946;

2) MANCINI EMILIO, nato a Statte, il 05/04/1951;

3) DI LENA GIUSEPPE, nato a Pulsano , il 24/07/1958;

4) DELLI NOCI EGIDIO, nato a Taranto, il 24/03/1954;

5) FRIULI FRANCESCO, nato a Taranto , il 30/07/1946;

6) D'ARCANGELO GENNARO, nato a Taranto, il 14/10/1942;

7) FISCHIETTI VITO ANTONIO, nato a Crispiano, il 10/02/1951;

8) SALAMINA GIOVANNI, nato a Locorotondo, il 31/05/1952;

9) PICUNO LUCIANO, nato a Taranto, il 11/12/1950;

10) MALFITANO ANGELO, nato a Taranto, il 25/06/1946;

11) PAGLIA MATTEO, nato a Rignano Garganico, il 21/12/1947;

12) MERICO LORIS, nato a Poggiardo, il 13/05/1948;

13) ANNICCHIARICO COSIMO, nato a Taranto, il 12/07/1948;

14) FLEMMA BARTOLOMEO, nato a Taranto, il 16/08/1956;

15) LENOCI VITO ANTONIO, nato a Taranto, il 01/01/1932;

16) IMMUNE GIOVANNI, nato a Taranto, il 16/07/1952;

17) FRANCO GIUSEPPE, nato a San Marzano, il 13/09/1956;

18) ELIA PIETRO, nato a Ceglie Messapica, il 08/01/1945;

19) PALMITESTA NICOLA, nato a Carosino, il 17/06/1949;

20) NICOLI' SALVATORE, nato a Morciano di Leuca, il 20/09/1937;

21) BOTTIGLIONE ANTONIO, nato a Taranto, il 10/01/1955;

22) SARDIELLO FRANCESCO, nato a Taranto, il 13/03/1949;

23) COTUGNO EUPREMIO, nato a San Marzano, il 20/12/1956;

24) VERNAGLIONE GAETANO, nato a Taranto, il 29/08/1955;

25) TODARO ATTILIO, nato a Leporano, il 20/10/1945;

26) TRONCONE ANTONIO, nato a Taranto, il 09/06/1953;

27) VACCA GIUSEPPE, nato a San Marzano, il 09/08/1945;

28) BAGNARDI MARIO, nato a Sava il 26/06/1934;

29) ROCHIRA VINCENZO, nato a Taranto il 09/10/1953;

30) TAMBORRINI MARIO, nato a Taranto il 26/08/1946;

31) FORNARO VINCENZO, nato a Taranto il 11/05/1933;

32) MAZZARANO MICHELE, nato a Taranto il 02/07/1952;

33) FINA CIRO, nato a San Giorgio Jonico il 27/01/1955;

34) CAROLI ENNIO, nato a Manduria il 16/03/1935;

35) ROTA STEFANO, nato a Massafra il 05/09/1956;

36) LITTA GIUSEPPE, nato a Carosino 09/01/1946;

37) DI MAGGIO SAVERIO, nato a Pulsano il 23/10/1941;

38) PIGNATALE FRANCESCO, nato a Taranto il 02/10/1951;

assistiti dalla FILT CGIL, in persona del segretario territoriale sig. Francesco Bramo, FIT CISL, in persona del segretario territoriale, sig. Michele Imperio, UILT, in persona del segretario territoriale, sig. Luciano De Gregorio e SINAI CONFSAL, in persona del segretario provinciale, sig. Giancarlo Fazzio;

Oggetto della controversia: preteso risarcimento danni per aver prestato l'attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, in periodi vari intercorrenti dal 1981 alla data della presente transazione.

PREMESSO

- che é sorto contenzioso sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria in ordine alla interpretazione ed applicazione di norme di legge e contrattuali inerenti l'attività prestata in giornate destinate al riposo e al risarcimento del danno relativo all'espletamento di tale attività lavorativa;

- che in data 12/05/1997 tra l'AMAT e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT e SINAI CONFSAL é stato stipulato un accordo, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°114 del 15/05/1997, al fine di transigere le controversie in atto e quelle insorgende;

- che i sigg. sopra menzionati con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver preso contezza dell'accordo 12/05/1997;

- che i sigg. sopra menzionati dichiarano di aver proposto ricorso amministrativo alla data indicata affianco di ciascun nominativo:

COGNOME	NOME	DATA RICORSO GERARCHICO
CORCELLA	Domenico	02-03-1996
MANCINI	Emilio	02-03-1996
DELLI NOCI	Egidio	07-05-1997
FRIULI	Francesco	05-05-1997

D'ARCANGELO	Gennaro	02-03-1996
FISCHIETTI	Vito Antonio	29-05-1997
SALAMINA	Giovanni	24-04-1997
PICUNO	Luciano	05-05-1997
MALFITANO	Angelo	09-06-1997
PAGLIA	Matteo	02-03-1996
MERICO	Loris	02-03-1996
ANNICCHIARICO	Cosimo	24-04-1997
FLEMMA	Bartolomeo	12-05-1997
LENOCI	Vito Antonio	29-04-1997
IMMUNE	Giovanni	28-04-1997
FRANCO	Giuseppe	29-04-1997
ELIA	Pietro	24-04-1997
PALMITESTA	Nicola	24-04-1997
NICOLI'	Salvatore	28-04-1997
BOTTIGLIONE	Antonio	28-04-1997
SARDIELLO	Francesco	28-03-1996
COTUGNO	Eupremio	05-05-1997
VERNAGLIONE	Gaetano	29-04-1997
TODARO	Attilio	06-06-1997
TRONCONE	Antonio	02/03/1996
VACCA	Giuseppe	28/04/1997
BAGNARDI	Mario	29/05/1997
ROCHIRA	Vincenzo	13/05/1997
TAMBORRINI	Mario	02/03/1996
FORNARO	Vincenzo	28/03/1996
MAZZARANO	Michele	02/03/1996
FINA	Ciro	15/05/1997
CAROLI	Ennio	03/06/1997
LITTA	Giuseppe	05/05/1997
DI MAGGIO	Saverio	25/07/1997
PIGNATALE	Francesco	28/03/1996

- che i sigg. sopra menzionati dichiarano di non aver proposto ricorso giudiziario e di non di aver conferito mandato ad litem relativamente alla materia oggetto della presente transazione;

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

a) I sigg. sopra menzionati dichiarano di accettare integralmente tutte le condizioni previste dall'accordo 12/05/1997, che di seguito si riportano:

1) L'AMAT riconoscerà, ai dipendenti che avranno certificato le giornate di mancato riposo, un risarcimento danno pari al 30% della giornata lavorativa, al lordo delle ri-

tenute di legge, senza interessi e rivalutazione;

2) le giornate di mancato riposo oggetto di risarcimento saranno quelle comprese tra il termine di prescrizione di 10 anni (calcolato dalla data di presentazione del ricorso gerarchico) e la data di transazione;

3) l'importo della giornata sarà calcolato sulla paga del mese di gennaio 1991 per i dipendenti il cui termine di prescrizione cade nel 1987, mentre per i dipendenti che hanno prescrizioni anteriori si effettuerà il calcolo in relazione ad ogni periodo di paga; é tuttavia consentito al dipendente di rinunciare alle giornate di riposo antecedenti al 1/1/1987 al fine di usufruire del 1° metodo di calcolo;

4) i dipendenti rinunceranno ad ogni azione in atto o futura avente ad oggetto i riposi lavorati, nonché ad interessi e rivalutazione sulle somme che verranno loro corrisposte a titolo di risarcimento;

5) per quanto riguarda le spese legali per le azioni giudiziarie pendenti alla data odierna, l'AMAT corrisponderà al dipendente un contributo spese forfettario di £ 300.000."

b) Per effetto di quanto sub a), l'AMAT si impegna a versare, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa inerente l'oggetto dell'accordo 12/05/1997, senza riconoscimento alcuno, neppure parziale, del diritto del lavoratore, e a titolo di risarcimento danni, a ciascun lavoratore, con le retribuzioni del mese di settembre 1997, la somma indicata affianco di ciascun nominativo, al netto delle ritenute di legge:

CORCELLA DOMENICO	£	1.655.724
MANCINI EMILIO	£	1.979.290
DI LENA GIUSEPPE	£	4.297.980
DELLI NOCI EGIDIO	£	2.040.377
FRIULI FRANCESCO	£	3.758.246

D'ARCANGELO GENNARO	£.	2.563.146
FISCHIETTI VITO ANTONIO	£	1.487.642
SALAMINA GIOVANNI	£	3.672.961
PICUNO LUCIANO	£	1.934.330
MALFITANO ANGELO	£	1.086.613
PAGLIA MATTEO	£	2.516.403
MERICO LORIS	£	3.165.439
ANNICCHIARICO COSIMO	£	2.130.257
FLEMMA BARTOLOMEO	£	148.809
LENOCI VITO ANTONIO	£	2.239.643
IMMUNE GIOVANNI	£	33.039
FRANCO GIUSEPPE	£	3.275.584
ELIA PIETRO	£	2.694.979
PALMITESTA NICOLA	£	1.738.100
NICOLI' SALVATORE	£	2.437.511
BOTTIGLIONE ANTONIO	£	2.086.757
SARDIELLO FRANCESCO	£	916.108
COTUGNO EUPREMIO	£	3.915.786
VERNAGLIONE GAETANO	£	582.083
TODARO ATTILIO	£	1.623.426
TRONCONE ANTONIO	£	2.294.156
VACCA GIUSEPPE	£	2.103.517
BAGNARDI MARIO	£	2.542.390
ROCHIRA VINCENZO	£	433.822
TAMBORRINI MARIO	£	1.659.838

FORNARO VINCENZO	£	1.415.775
MAZZARANO MICHELE	£	988.707
FINA CIRO	£	873.136
CAROLI ENNIO	£	220.272
ROTA STEFANO	£	1.264.127
LITTA GIUSEPPE	£	3.491.226
DI MAGGIO SAVERIO	£	1.878.988
PIGNATALE FRANCESCO	£	2.365.442

c) I sigg. sopra menzionati dichiarano di aver preso visione dei conteggi relativi alla quantificazione delle somme indicate sub b) e di aver verificato l'esattezza degli stessi;

d) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme percipiende;

e) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni azione giudiziaria ed extragiudiziaria inerente l'oggetto della presente transazione, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese, ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione alla controversia con il presente atto transatta.

f) I sigg. sopra menzionati consapevoli dell'espressa inimpugnabilità del presente atto transattivo, dichiarano di non aver altro a pretendere per aver prestato la propria attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, fino alla data di sottoscrizione del presente atto.

g) L'AMAT, così come sopra costituita, dichiara di accettare le rinunce di cui ai superiori punti d) - e) del presente atto.

Letto, confermato, sottoscritto.

CORCELLA DOMENICO	£	1.655.724
MANCINI EMILIO	£	1.979.290
DI LENA GIUSEPPE	£	4.297.980
DELLI NOCI EGIDIO	£	2.040.377
FRIULI FRANCESCO	£	3.758.246
D'ARCANGELO GENNARO	£	2.563.146
FISCHIETTI VITO ANTONIO	£	1.487.642
SALAMINA GIOVANNI	£	3.672.961
PICUNO LUCIANO	£	1.934.330
MALFITANO ANGELO	£	1.086.613
PAGLIA MATTEO	£	2.516.403
MERICO LORIS	£	3.165.439
ANNICCHIARICO COSIMO	£	2.130.257
FLEMMA BARTOLOMEO	£	148.809
LENOCI VITO ANTONIO	£	2.239.643
IMMUNE GIOVANNI	£	33.039
FRANCO GIUSEPPE	£	3.275.584
ELIA PIETRO	£	2.694.979
PALMITESTA NICOLA	£	1.738.100
NICOLI' SALVATORE	£	2.437.511
BOTTIGLIONE ANTONIO	£	2.086.757
SARDIELLO FRANCESCO	£	916.108
COTUGNO EUPREMIO	£	3.915.786
VERNAGLIONE GAETANO	£	582.083

TODARO ATTILIO	£	1.623.426
TRONCONE ANTONIO	£	2.294.156
VACCA GIUSEPPE	£	2.103.517
BAGNARDI MARIO	£	2.542.390
ROCHIRA VINCENZO	£	433.822
TAMBORRINI MARIO	£	1.659.838
FORNARO VINCENZO	£	1.415.775
MAZZARANO MICHELE	£	988.707
FINA CIRO	£	873.136
CAROLI ENNIO	£	220.272
ROTA STEFANO	£	1.264.127
LITTA GIUSEPPE	£	3.491.226
DI MAGGIO SAVERIO	£	1.878.988
PIGNATALE FRANCESCO	£	2.365.442

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

FILT CGIL

FIT CISL

UILT

SINAI CONFSAL

LA COMMISSIONE

MINISTERO LAVORO E PREV. SOCIALE DIREZIONE PROV.LE LAVORO

SPETT.LE
A. M. A. T.
S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996 . Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche. con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonchè per il trattamento di quelli individuati all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto....Annicchiarico Cosimo.....
matr. n. .....
in servizio, alle dipendenze
.....A.M.A.T.....

esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattisprcie: iscrizioni alle OO.SS.. assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali, partecipazione ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori, assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche elettive, accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto, carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti).
Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede.

(firma)

A. M. A. T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 13711
del 12 NOV. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☑
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
_____ ☐
_____ ☐

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto Annicchiarico Cosimo, dipendente di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 1997 giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 1998

Il dipendente

Taranto 10.11.97

Annicchiarico Cosimo

A.M.A.T. AREA MOVIMENTO

1 G NOV. 1997

ARRIVO

PROT. N. 1106/Pr

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 05/02/1997

Corrispondenza interna prot. n° AP/66

Oggetto : Attribuzione qualifica di addetto movimento e traffico

Egr. Sig.
Annicchiarico Cosimo
e p.c. Dirigente Amm.vo f.f.
Capo Area Movimento
Capo Area Personale
SEDE

Questa Direzione

- visto l'atto sottoscritto in data 14 gennaio 1997, con cui é stata transatta la controversia giudiziaria promossa dalla S.V. per l'attribuzione definitiva della qualifica superiore di addetto movimento e traffico, livello 4° ex CCNL 1986;
- atteso che, nella seduta del 23 gennaio u.s. con deliberazione n° 3/97, il Consiglio d'Amministrazione ha ratificato il predetto accordo transattivo;
- ritenuto, pertanto, di poter dare esecuzione alla transazione;

ATTRIBUISCE

definitivamente alla S.V., con decorrenza 14 gennaio 1997, la qualifica di addetto movimento e traffico liv. 4, con rinuncia espressa della S.V. a qualsiasi altra pretesa, di natura economica e/o normativa, relativamente al periodo dal 29/10/1988 e fino alla data odierna, alle spese legali e con impegno alla cancellazione della causa dal ruolo.

Alla S.V. viene inoltre riconosciuta convenzionalmente, ai soli fini della partecipazione ai concorsi interni, l'anzianità maturata precedentemente nel periodo in cui sono state svolte le funzioni superiori di addetto movimento e traffico.

Gli Uffici che leggono in copia provvederanno ciascuno per quanto di competenza.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

747

N° 3 del Registro

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Controversia giudiziaria Addetti Movimento e Traffico - Transazione.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI — PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA
3. Angelo DI CORRADO
4. Maria T. CONTE
5. Fedele PIGNANELLI
6. Francesco MATARRESE (a.g.)
7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)
9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.
Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 312, adottata in data 30 dicembre 1996, si è dato mandato al Direttore Generale di transigere, alle migliori condizioni economiche per l'Azienda, la vertenza giudiziaria con 18 lavoratori dipendenti che, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Feis e dott. proc. Mauro Ruffo, hanno promosso ricorso al Magistrato del lavoro per il riconoscimento della qualifica superiore di Addetto Movimento e Traffico, livello 4°;
- atteso che in data 14 gennaio u.s. è stato sottoscritto l'atto di transazione tra i 18 dipendenti, rappresentati dagli innanzi citati legali, e il Direttore Generale, atto di transazione che in copia si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- ritenuto potersi procedere all'approvazione delo stesso, attesa la convenienza economia e giuridica con cui è stata definita la vertenza giudiziaria;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di approvare l'atto di transazione sottoscritto dai dipendenti Albano Egidio, Annicchiarico Cosimo, Cappellano Giuseppe, De Benedetto Vittorio, De Pasquale Cosimo, Di Mauro Domenico, Izzo Egidio, Laviola Nicola, Lorè Luca, Mancini Emilio, Miccoli Antonio, Mongelli Giuseppe, Picuno Luciano, Pignatale Francesco, Rizzo Pietro, Sgura Gregorio, Sportelli Rosario e Troncone Antonio, dagli avv.ti Francesco De Feis e Mauro Ruffo (per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della L.P.) e dal Direttore Generale, che in copia viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- di dare conseguentemente autorizzazione per l'esecuzione della transazione.

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A.M.A.T.
(Semeraro Raffaele)

TRANSAZIONE

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 14 del mese di gennaio

TRA

l'A.M.A.T., Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto, in persona del direttore generale ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla sottoscrizione della presente con deliberazione del C.d.A. n° 312 del 30/12/1996

e

i sigg.ri: Albano Egidio; Annicchiarico Cosimo; Cappellano Giuseppe; De Benedetto Vittorio; De Pasquale Cosimo; Di Mauro Domenico; Izzo Egidio; Laviola Nicola; Lorè Luca; Mancini Emilio; Miccoli Antonio; Mongelli Giuseppe; Picuno Luciano; Pignatale Francesco; Rizzo Pietro; Sgura Gregorio; Sportelli Rosario; Troncone Antonio, nel seguito denominati i ricorrenti;

Premesso

- che con ricorso del dicembre 1993 i ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avv. De Feis e Ruffo, adivano il Giudice del lavoro per vedersi riconoscere in via definitiva la qualifica di addetto movimento e traffico liv.4 ex CCNL autoferrotramvieri;
- che l'AMAT con deliberazione n° 2 del 07/01/1994 si costituiva in giudizio affidando il mandato difensivo all'avv. Pasquale Vieli;

- che successivamente, a seguito di rinuncia al mandato dell'avv. Vieli, la difesa dell'Azienda è stata affidata all'avv. Olimpia Cimaglia dell'ufficio legale AMAT;
- che la causa in questione è tuttora pendente davanti al Pretore dott. Vozza;
- che i ricorrenti, tutti rivestenti la qualifica di controllore 5° livello ex L. 30/78, hanno svolto le mansioni superiori di addetto movimento e traffico, per le quali chiedono l'attribuzione definitiva della qualifica, fin dal 1991 ed in particolare che ai sigg.ri : Albano Egidio; Sportelli Rosario; Sgura Gregorio; Troncone Antonio; Izzo Egidio; Mongelli Giuseppe; Di Mauro Domenico; De Pasquale Cosimo; Miccoli Antonio; Mancini Emilio; Laviola Nicola; le funzioni superiori vennero attribuite per la prima volta dal 01/01/1991; mentre ai restanti ricorrenti le funzioni superiori venivano attribuite per la prima volta con decorrenza 01/04/1991;
- che inizialmente le funzioni suddette vennero attribuite per periodi di tre mesi, anche non continuativi, sicchè non tutti i ricorrenti si trovano nelle medesime condizioni, mentre successivamente al 1992 le funzioni vennero attribuite senza scadenza temporale ed ancora oggi sono in atto;
- che l'espletamento delle mansioni superiori ha già comportato la corresponsione delle relative differenze eco-

nomiche per i relativi periodi;

- che l'AMAT è oggi dotata di pianta organica, deliberata con provvedimento n° 294/96 del C.d.A. nei limiti di quanto deciso dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 4742/96;

Considerato

- che l'espletamento delle funzioni superiori, attribuite con nota scritta del direttore pro-tempore, avrebbe dato luogo all'attribuzione della qualifica al verificarsi delle altre condizioni di cui all'art.18 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31 ed in particolare in presenza della vacanza posto, poichè nel 1991 non doveva essere considerato esistente il vincolo del Regolamento avanzamento e promozioni, in quanto anch'esso abrogato dalla L. 270/88;
- atteso infatti che la vacanza posto, nel 1991, poteva essere ricercata nell'organico derivato da quello in vigore nel 1988, decaduto per effetto della L. 270/88 che, abrogando la L. 30/78, ha rimesso la materia alla contrattazione di categoria;
- che l'organico ottenuto in applicazione delle tabelle di derivazione, allegato B all'acc. nazionale 13/05/1987, prevedeva nove posti (già relativi agli ex capo movimento e traffico 5° livello ex L. 30/78) di cui tre già occupati e quindi sei vacanti;

- che sui sei posti in questione avrebbero maturato il diritto all'attribuzione definitiva della qualifica, per compimento dei sei mesi di reggenza, dal 01/07/1991 i sigg.ri : Albano Egidio, Izzo Egidio, Miccoli Antonio e Sportelli Rosario, mentre per i restanti due posti avrebbero maturato il diritto : dal 01/10/1991 i sigg.ri Annicchiarico Cosimo; Cappellano Giuseppe; De Benedetto Vittorio; De Pasquale Cosimo; Di Mauro Domenico; Laviola Nicola; Lorè Luca; Mancini Emilio; Mongelli Giuseppe; Pignatale Francesco; Rizzo Pietro; Sgura Gregorio; Troncone Antonio; dal 01/02/1992 il sig. Picuno Luciano;
- che invece la nuova pianta organica AMAT approvata con deliberazione n° 294 del 23/12/1996 prevede 22 posti di addetto movimento e traffico 4° livello, in quanto la suddetta figura assorbe le mansioni non solo del capo movimento 5° livello ex L. 30/78, ma anche quelle dei controllori ex L. 30/78, in quanto le mansioni di tale qualifica posta ad esaurimento non sono tra quelle assegnate dalla contrattazione collettiva all'agente di movimento;
- che, quindi, il permanere di personale con la qualifica di controllore costringerebbe l'azienda a tenere separate le mansioni della nuova figura di addetto da quella di controllore (che fin dal 1991 sono invece accorpate) con

esigenza di dar vita a due distinte rotazioni;

- che, quindi, l'azienda sarebbe costretta a pagare le spese legali qualora soccombente, mentre d'altro canto la vittoria dei ricorrenti porrebbe problemi organizzativi;
- che, pertanto, l'AMAT, alla luce della nuova organizzazione che ha inteso darsi con la deliberazione n° 294/96 ha interesse ad evitare l'alea del giudizio, inquadrando definitivamente i ricorrenti nella qualifica di addetto movimento e traffico;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

1) l'AMAT attribuisce definitivamente ai ricorrenti la qualifica di addetto movimento e traffico liv.4 con decorrenza dalla data di stipula della presente e, ai soli fini della partecipazione ai concorsi interni, riconosce ai ricorrenti convenzionalmente l'anzianità maturata durante tutto il periodo in cui hanno svolto le funzioni di addetto movimento e traffico;

2) i ricorrenti rinunciano a qualsiasi altra pretesa, di natura economica e/o normativa, riveniente dall'oggetto della presente transazione e relativa al periodo dal 29/10/1988 e fino ad oggi;

3) i ricorrenti dichiarano che il pagamento delle spese e competenze legali tutte derivanti dai giudizi pendenti presso la Pretura del Lavoro di Taranto sarà a loro esclusivo carico, con rinuncia espressa di ogni e qual-

siasi rivalsa nei confronti dell'Azienda a tale titolo e si impegnano, altresì, a conferire specifico mandato agli Avv.ti De Feis e Ruffo di rinunciare ai giudizi pendenti dinanzi alla Pretura del Lavoro di Taranto aventi ad oggetto la vertenza transatta con il presente atto;

3) sottoscrivono il presente atto gli Avv.ti Francesco De Feis e Mauro Ruffo per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della L.P.

L.C.S.

I RICORRENTI

PER L'AMAT

Il Direttore Generale

Avv. Francesco De Feis

Avv. Mauro Ruffo

La presente copia, composta
da n. 5 (cinque) facciate, è conforme
all'originale esistente presso
questo ufficio.
Taranto, li 23 GEN. 1997

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Raffaele SEMERARO)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del .....

Resa esecutiva il 23 GEN. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio Amministrazione
A.A.A.T.
(Semeraro Raffaele)

IL DIRETTORE

17 OTT. 1996

N. 10880 di Prot.

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto Annicchiarico Cosimo, dipendente di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 1996 giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 1997.

Il dipendente

Annicchiarico Cosimo

Taranto,
16/10/96.

Per

147

N° 312 del Registro

COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Mandato al Direttore per definizione controversie dipendenti vari con eventuale transazione.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI — PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA — 3. Angelo DI CORRADO
4. Maria T. CONTE — 5. Fedele PIGNANELLI
6. Francesco MATARRESE — 7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO — 9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.
Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 2 adottata dalla Commissione Amministratrice in data 07.01.1994, con cui decideva di resistere in giudizio avverso i ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi da 18 lavoratori dipendenti, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Feis e dal dott. proc. Mauro Ruffo, intesi ad ottenere la qualifica superiore di Addetto Movimento e Traffico, liv. 4°;
- atteso che tutt'ora i giudizi pendono innanzi al Pretore del Lavoro, dott. Vozza;
- udita la relazione del Presidente da cui si evince che dette cause, più volte rinviate, dovranno passare a decisione e che esiste la quasi certezza di succumbenza dell'Azienda per cui sarebbe opportuno definire i ricorsi con una transazione alle condizioni più vantaggiose per l'Azienda, attesa l'approvazione della nuova Pianta Organica di cui alla deliberazione n° 294 del 23.12.1996 e, conseguente ampliamento dell'organigramma nel livello 4° del Reparto Movimento;
- ritenuto conveniente potersi procedere nel senso proposto dal Presidente;
- atteso che anche le OO.SS. CGIL - CISL e UIL condividono le tesi aziendali di procedere a sanatoria di tutte le situazioni similari ai ricorrenti de quibus;
- sentito il Direttore Generale;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore Generale di transigere la vertenza in narrativa specificata alle migliori condizioni economiche per l'Azienda;
- di riservarsi con successivo provvedimento di adottare le conseguenziali decisioni agli esiti della trattativa.

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del .....

Resa esecutiva il 30 DIC. 1996

IL SEGRETARIO
Del Consiglio/Direttore/Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 06/11/1996

Prot. n° : Dir/2155/96

Egr. Avv.
Bruno Decorato
Via Leonida n°84
74100 TARANTO

RACCOMANDATA

Copia per conferma ricevuta

OGGETTO : Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n°313/1995 (Annicchiarico Cosimo c/ AMAT).

Si riscontra la Sua nota 14/22 ottobre 1996, per comunicarLe che l'Azienda ha transatto con il dipendente Annicchiarico Cosimo la controversia relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Pertanto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n°313/1995, per il quale Le fu conferito mandato, può essere estinto.

RingraziandoLa per l'opera professionale prestata, restiamo in attesa della proposta di parcella a definizione dell'incarico.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat_ta@peg.it

AVV. BRUNO DECORATO
VIA LEONIDA, 84 - TELEF. (099) 7353049
74100 TARANTO

Taranto, 14.10.1996

DIRETTORE
DR. CIMAGLIA

Raccomandata A.R.

22 OTT. 1996

N. 11095 di Prot.

Spett.le AMAT
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

Cartella personale
ho p è vs contratto

OGGETTO : AMAT/ANNICHIARICO Cosimo - Pretura Lavoro Taranto - Pretesa indennita' sostitutiva ferie pregresse non godute .

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato, Vi comunico che all'udienza del 3.10. u.s. controparte ha fatto presente di avere definito transattivamente la controversia pendente dinanzi la Dr.ssa Marra .

Peraltro, non avendo avuto Vs. notizie al riguardo, ho provveduto a rinviare la causa all'udienza del 20.12.1996 .

A tal proposito, Vorrete farmi conoscere, entro tale data, se effettivamente é stato raggiunto con il Sig. Annichiarico un accordo transattivo e se - conseguentemente - la controversia puo' essere abbandonata , trattandosi di un giudizio di opposizione a d.i. .

Nel rimanere in attesa di quanto richiesto, invio distinti saluti .

- Avv. Bruno Decorato -

Bruno Decorato

313/55

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO SABATO - ORE 17-20

P. IVA 01057730739 - COD. FISC. DCR BRN 56P26 A662A

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

- Ratificata con del Direzione n. 163/96
- Cartella personale

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra :

a) ANNICCHIARICO COSIMO;

b) Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto, già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (AMAT), in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello (in seguito denominata AMAT);

PREMESSO:

- che il Sig. Annicchiarico Cosimo, a mezzo dell'Avv. Domenico Casulli, ha richiesto ed ottenuto contro l'AMAT decreto ingiuntivo n° 313/1995 per il pagamento della indennità sostitutiva per le ferie non godute negli anni pregressi;

- che l'AMAT ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo;

- che, considerate le numerose pronunce sfavorevoli alle tesi aziendali, per evitare lungaggini processuali e l'ulteriore aggravio di spese, le parti intendono transigere la controversia;

- che, espletati gli opportuni accertamenti, le parti concordano che le ferie non godute alla data del 31/03/1996 dal Sig. Annicchiarico Cosimo sono pari a 24.50 giornate, ma, avendo il dipendente inoltrato in Azienda domanda di accodamento di 10 giornate di ferie in virtù del Contratto Integrativo Aziendale, può essere corrisposta l'indennità

sostitutiva per le ferie non godute limitatamente a 14.50 giornate;

- che, tenuto conto degli anni di riferimento delle suddette ferie, l'indennità sostitutiva delle stesse ammonta a complessive £ 1.266.901, oltre £ 450.709 per interessi e rivalutazione monetaria, calcolati al 30/06/1996, come da scheda ferie e prospetto conteggi, sottoscritto per accettazione dall' Annicchiarico;

- che l'Avv. Domenico Casulli ha inoltrato la nota spese relativa alla procedura monitoria, nonché alla fase di opposizione, ammontante a complessive £ 1.105.500 oltre IVA e CAP;

- tanto premesso,

SI CONVIENE

1) Le premesse sopra riportate devono considerarsi parte integrante del presente atto.

2) L'AMAT si impegna a versare al Sig. Annicchiarico Cosimo, che accetta, la complessiva somma di £ 1.717.610, al lordo delle ritenute di legge, per i titoli innanzi specificati a saldo e, comunque, a transazione delle pretese fatte valere in giudizio, nonché di ogni e qualsiasi altra pretesa relativa all'istituto delle ferie fino al 31/03/1996.

Le parti si danno reciprocamente atto che, alla data del 1° aprile 1996, all' Annicchiarico residuano n°37 gior-

CALCOLO CREDITI DI LAVORO MATURATI IN PERIODI PRECEDENTI E LIQUIDATI A LUGLIO 96

FERIE RESIDUE PERIODO	SORTE CAPITALE (A)	COEFFICENTE RIVALUTAZ. (B)	SORTE CAPITALE RIVALUTATO (C)=AxB	INTERESSI MENSILI (D)=Cx0,1/12	NUMERO MESI (E)	INTERESSI DxE
31/03/93 = 7 x 84.886	594.202	1,1488	682.619	5.688	40	227.520
31/03/94 = 6 x 84.886	509.316	1,1027	561.623	4.680	28	131.040
31/03/95 = -3 x 84.886	-254.658	1,0507	-267.569	2.229	16	- 35.664
31/03/96 = 4 1/2 x 92.898	418.041		418.041			
	CAPITALE		RIVALUTAZIONE			INTERESSI
TOTALI	1.266.901		127.813			322.896

TOTALE GENERALE = 1.717.610

AGENTE: ANNICCHIARICO COSIMO

PER ACCETTAZIONE

A. M. A. T.

Scheda FERIE

MED. 103858 ANNICCHIARICO COSIMO

Assunto ..... Anzianità convenz. .....

DESCRIZIONE	Anno 1990	Anno 1991	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Anno 1995	Anno 1996
differenza anno preced.							
SPETTANZA DELL'ANNO - art. 5 C.N. 23-7-78				25	26	26	26
SPETTANZA EXTRA: acc. AZ. 19-11-70 e 26-2-72				5	5	5	5
SPETTANZA EXTRA: acc. Festività soppresse				6	6	6	6
TOTALE FERIE SPETTANTI				36	37	37	37

MESE	Godute	Godute	Godute	Godute	Godute		
GENNAIO				1	2	/	
FEBBRAIO				1	3	1	1
MARZO				1	/	1	/
NON GODUTE				7P	6P	~~3~~	14½
APRILE				1	/	/	
MAGGIO				/	1	/	
GIUGNO				1	4	/	
LUGLIO				/	2	13	
AGOSTO				13	5	1	
SETTEMBRE				/	15	/	
OTTOBRE				2	2	1	
NOVEMBRE				/	/	/	
DICEMBRE				8	9		
TOTALE FERIE GODUTE				28	43	17	
DIFF. A RIPORTARE			10	8	-6	20	

6½

- 10 ACC

4½

ANNOTAZIONI RETRIBUIRE N. 14½

PER ACCETTAZIONE [signature]

Roma 3/10/96

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 - Tel. e Fax 4527674
74100 TARANTO

Nota specifica

per la causa A.M.A.T. / Annicchiarico Cosimo

Valore: da 1 a 3 milioni

Diritti di Procuratore: £. 315.000

Voci:

1) posiz. archivio .....: £. 60.000
3) comparsa di risposta ..: £. 60.000
17) formaz. fascic. .....: £. 15.000
18) partecipaz. udienza ....: £. 30.000
20) consultazioni .....: £. 60.000
21) corrispondenza ..... : £. 60.000
39) redaz. nota spese ..... : £. 30.000

Onorari di Avvocato: £. 370.000

Voci:

11) studio della controversia : £. 120.000
12) consultazioni ..... : £. 60.000
14) comparsa di risposta .....: £. 105.000
20) conciliazione .....: £. 85.000

Liquidate in decreto ingiuntivo: £. 320.000

Totale (compreso 10% ex art. 15 T.F.): £. 1.105.500, oltre I.V.A. e C.A.P..

Taranto, 13/5/1996

Avv. Domenico Casulli

nate di ferie relative alla competenza dell'anno 1996, nonché n°10 giornate di ferie relative all'anno 1995, in virtù di domanda di accodamento ferie, proposta ai sensi del Contratto Integrativo Aziendale 1988/1990.

3) L'AMAT si impegna a versare, altresì, all'Avv. Domenico Casulli, procuratore del Sig. Annicchiarico Cosimo, la somma di £ 1.105.500, oltre IVA e CAP a saldo delle spese e competenze legali tutte sia della fase monitoria, che di quella di opposizione.

4) Il sig. Annicchiarico Cosimo, con la ricezione delle somme, rilascia ampia e liberatoria quietanza, dichiarando, altresì, di non aver altro da pretendere per l'istituto delle ferie per il periodo 01/01/1990 - 31/03/1996.

5) Il Sig. Annicchiarico Cosimo si impegna, altresì, a conferire specifico mandato all'Avv. Domenico Casulli di rinunciare al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°313/1995 in corso contro l'AMAT.

6) Al fine della sottoscrizione della presente transazione, il legale rappresentante dell'AMAT, in particolare, é stato autorizzato dalla Commissione Amministratrice nella riunione del 5/12/1995.

La presente transazione sarà ratificata dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva alla sottoscrizione.

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
ARANTO

AZIENDA PER LA M
ANTO

7) Sottoscrive il presente atto l'Avv. Domenico Casulli per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.68 L.P.

Taranto, li 16 LUG. 1996

Annicchiarico Cosimo

Avv. Domenico Casulli

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto

N° 163 del Registro

COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

RATIFICA TRANSAZIONI CONTENZIOSO FERIE

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 18 (diciotto) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI (a.g.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA - PRESIDENTE
3. Pasquale BARNABÀ
4. Angelo DI CORRADO
5. Francesco MATARRESE
6. ═══════
7. ═══════

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)
9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.
Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Atteso che, con decisione a verbale assunta dalla Commissione Amministratrice della cessata Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto nella riunione del 5/12/1995, si dava mandato al Direttore di transigere le vertenze in atto relative al contenzioso ferie alle condizioni più favorevoli per l'Azienda, considerato che le controversie relative al pagamento della indennità sostitutiva per le ferie non godute avevano avuto esito sfavorevole per l'Azienda e le sentenze erano state correttamente motivate, per cui la proposizione dell' appello avrebbe comportato un ulteriore aggravio di spese con scarse possibilità di riforma delle sentenze stesse;
- visti gli atti di transazione sottoscritti dal Direttore Generale con i dipendenti o ex dipendenti Annicchiarico Cosimo, Corrato Gaetano, D'Ammacco Benito, Nigro Giuseppe, Paurini Antonio, Steca Pasquale e Troncone Antonio, sottoscritti anche dall'Avv. Domenico Casulli; Albano Egidio, Latini Antonio, Noia Giovanni e Spina Giovanni, sottoscritti anche dagli Avv.ti Francesco De Feis e Mauro Ruffo; Pellicani Antonio, sottoscritto anche dall'Avv. Vincenzo Pollicoro;
- ritenuto di dover ratificare i predetti atti di transazione;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

D E L I B E R A

- di ratificare gli atti di transazione indicati in premessa;
- di autorizzare l'Ufficio Retribuzioni a corrispondere con le competenze del corrente mese di luglio 1996, previa detrazione delle ritenute di legge, a favore dei sottoelencati dipendenti le somme a fianco di ciascuno segnate, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali:

- Annicchiarico	Cosimo	£ 1.717.610;
- Corrato	Gaetano	£ 1.483.728;
- D'Ammacco	Benito	£ 1.381.375;
- Nigro	Giuseppe	£ 4.061.607;
- Paurini	Antonio	£ 3.019.036;
- Steca	Pasquale	£ 2.181.688;
- Troncone	Antonio	£ 2.023.257;
- Albano	Egidio	£ 2.027.883;
- Latini	Antonio	£ 2.719.687;
- Noia	Giovanni	£ 5.324.515;
- Spina	Giovanni	£ 3.164.640;
- Pellicani	Antonio	£ 4.180.322;

- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre a favore dell'Avv. Domenico Casulli mandato di pagamento per l'importo di £ 7.987.400, oltre IVA e CAP ed eventuali successive spese occorrenti;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre a favore degli Avv.ti

Francesco De Feis e Mauro Ruffo mandato di pagamento per l'importo di £ 4.817.800, oltre IVA e CAP ed eventuali successive spese occorrenti;

- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre a favore dell'Avv. Vincenzo Pollicoro mandato di pagamento per l'importo di £ 1.782.000, oltre IVA e CAP ed eventuali successive spese occorrenti;
- di porre la spesa di £ 24.559.676 a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996 alla voce di conto "Trattamento sostitutivo di ferie non godute" del Mastro "Spese del personale-Retribuzioni lorde"; la somma di £ 2.539.984 alla voce "Rivalutazione monetaria su retribuzioni del personale" del Mastro "Spese del personale-Retribuzioni lorde"; la somma di £ 6.185.688 alla voce "Interessi passivi su ritardati pagamenti" del Mastro "Interessi su altri debiti"; la somma di £ 14.590.200, oltre IVA e CAP, ed eventuali successive spese occorrende alla voce di Mastro "Consulenze professionali-Spese legali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Giuseppe Altamura)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del .....

Resa esecutiva il 18 LUG. 1996

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A.
(Semeraro Raffaele)

IL DIRETTORE

14 DIC. 1995

N. 13504 di Prot.

C.A.PERS.

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO, dipendente di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 1995, giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 1996.

Il dipendente

Taranto, 14/12/95

SI ASSEGN. Sezione LAVORO 17 GEN. 1995 Il Consigliere Pretore Dirigente

7 FEB. 1995
N. 1594 di Prot.

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 ☎ 82432
74100 TARANTO

Pretura di Taranto - Sezione Lavoro

Ricorso per ingiunzione di pagamento

N. 313 Ing.
N. 1022/95 R. G.
N. 2440 Cron.
2872 3935

ANNICCHIARICO COSIMO, nato il 12/4/1948

rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, presso il cui studio in Taranto, via Pitagora 142, é elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine del presente atto,

c o n t r o

A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto, via Cesare Battisti 657.

Depositata in Cancelleria
14 GEN. 1994
IL CANCELLIERE

Avv. Domenico CASULLI
La incarico di rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto ed in ogni conseguenziale di esecuzione e di eventuale appello, conferendoLe all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e quietanzare. Eleggo domicilio presso il Suo studio, Via Pitagora, 142 Taranto.

È firma autografa
Avv. Domenico Casulli

P r e m e s s o

- che l'istante lavora alle dipendenze dell'AMAT con la qualifica di CONTR. MOV. E TRAFF. liv. 5, dal 20/9/1973;
- che negli anni 1990, 1991, 1992, 1993, non ha goduto di tutte le ferie spettantegli a norma delle leggi vigenti e del CCNL degli autoferrotranvieri;
- che non ha neppure ricevuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
- che un accordo stipulato, in data 21.1.1994, fra la Direzione di Esercizio dell'Azienda e le OO.SS. con il quale si riconosceva ai dipendenti, "sulla scorta delle singole situazioni rilevate al 31.3.1993", il pagamento delle ferie non fruite sino ad un massimo di 30 giorni, non ha avuto seguito;
- che i giorni di ferie non goduti e la retribuzione giornaliera all'epoca percepita risultano dalle allegate buste paga;

SI ASSEGNA Sezione LAVORO Taranto 23 GEN. 1995 Il Consigliere Sezione Lavoro

- che il suo credito ammonta complessivamente a £.

come risulta dai seguenti conteggi:

anno	ferie non godute		retrib. giorn.	ind. sostit.
1990	gg.	x	£.	= £.
1991	gg.	x	£.	= £.
1992	gg.	x	£.	= £.
1993	gg. 26	x	£. 84886	= £. 2207036
			totale	£. 2207036

Tanto premesso, il sottoscritto

c h i e d e

che, ai sensi degli art. 633 e 641 c.p.c., la S.V. voglia emettere ingiunzione di pagamento a carico dell'AMAT, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto, via C. Battisti 657, per la somma di £. 2207036 al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione e interessi legali dal dì della maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo. Con condanna al pagamento delle spese e competenze della presente procedura, e delle successive occorrende, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

Trattandosi di credito derivante da rapporto di lavoro, si chiede che l'emanando decreto sia munito di clausola per la provvisoria esecuzione.

Si allegano: n. 4 buste paga, VERBALE ACCORDO 21/1/94

avv. Homero Lamm[illegible]

IL PRETORE

letto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

visti gli art. 631 e 641 c.p.c.

i n g i u n g e

all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto, via C. Battisti 657, di pagare ~~immediatamente~~ entro venti giorni dalla notifica del presente decreto al ricorrente la somma di £. 2207036 = al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione e interessi dal dì della maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo; nonché le spese processuali che liquida in complessive lire 320.000, di cui £. 10.000 per spese, £. 170.000 per diritti di procuratore, £. 140.000 per onorario di avvocato, da distrarre in favore dell'avv. Domenico Casulli, anticipatario.

~~Autorizza la provvisoria esecutorietà del presente decreto~~, con Assegno termine all'Azienda debitrice di venti giorni dalla data di notifica dello stesso decreto per la proposizione di eventuale opposizione avvertendo che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.

Taranto, 26/1/1994

Il Cancelliere — Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 30 GEN. 1995

IL CANCELLIERE

l'A.M.A.T.

in f. l. 2 f. T.

C. Battisti 657

a mani dell'impiegato Grasso Nicola

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

cartella DE

27 GEN. 1995

N. 1111 di Prot.

per cartella perli

Al Direttore di Esercizio

dott.ing.Lucibello

A M A T

Alla Commissione Amministratrice in persona del Presidente in carica pro tempore

A M A T

Dr. Menanti mia proposta alla C.A.

+ copia originale vedere: ALBANO EGIDIO

I sottoscritti avv. Francesco De Feis e dr proc.Mauro Ruffo procuratori dei sigg.ri De Benedetto Vittorio, Albano Egidio, Cappellano Giuseppe, Annicchiarico Cosimo, Troncone Antonio, Sportelli Rosario, Sgura Gregorio, Mancini Emilio, Lorè Luca, Miccoli Antonio, La Viola Nicola, Pignatale Francesco, Rizzo Pietro, Picuno Luciano, Mongelli Giuseppe, De Pasquale Cosimo, Izzo Egidio, Di Mauro Domenico nella controversia da questi promossa dinanzi al Pretore del Lavoro di Taranto contro l' A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), tuttora pendente dinanzi al dott.V.Vozza, avente ad oggetto inquadramento definitivo nella qualifica superiore di addetto movimento e traffico 4° livello e differenze

retributive, sottopongono all'esame del Direttore di Esercizio e della Commissione Amministratrice dell'AMAT, presieduta dal Presidente in carica pro tempore, la presente proposta transattiva articolata nel modo che segue:

a) inquadramento dei suddetti ricorrenti nella qualifica superiore di addetto movimento e traffico di 4^ livello con decorrenza a far data dal giorno di maturazione del diritto;

b) rinunzia alle differenze retributive maturate a seguito dell'espletamento delle mansioni superiori rispetto a quelle ascrivibili alla qualifica di appartenenza;

c) compensazione delle spese legali.

In attesa di un riscontro alla presente proposta di bonario componimento dell'intera vicenda, i suddetti procuratori distintamente porgono i loro saluti.

Taranto 24 gennaio 1995

Avv. Francesco De Feis Dr Prof. Mauro Ruffo

15 DIC. 1994

N. 19650/94 di Prot.

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO, dipendente di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla S.V.l'accodamento di n.10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 1994, giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 1995.

Taranto, 15/12/94

Il dipendente

Annicchiarico Cosimo

Personale

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Taranto, li 01/09/1994

Corrispondenza interna prot. n° 1530/94

Oggetto : attribuzione funzioni addetto mov.to

Egr. Sigg.

Sportelli Rosario	Miccoli Antonio
Albano Egidio	Izzo Egidio
Troncone Antonio	De Pasquale Cosimo
Mancini Emilio	Sgura Gregorio
Di Mauro Domenico	Laviola Nicola
Mongelli Giuseppe	Cappellano Giuseppe
Rizzo Pietro	De Benedetto Vittorio
Annicchiarico Cosimo	Loré Luca
Picuno Luciano	Pignatale Francesco

e p.c. Dirigente Amm.vo
" Dirigente Tecnico
" Capo Area Movimento
" Capo Area Personale
SEDE

In applicazione dell'art. 18 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, si affidano alle SS.LL., a decorrere dal **01/09/1994 e fino a revoca**, le funzioni di **Addetto movimento e traffico** liv. 4 ex CCNL 1986.

Il vostro superiore diretto sarà il Coordinatore mov.to e traffico da cui riceverete le disposizioni di servizio.

Ai sensi del Regolamento A.P., approvato con deliberazione n° 92/94 esecutiva, l'attribuzione definitiva della qualifica è subordinata all'espletamento del concorso.

Gli uffici che leggono in copia predisporranno quanto di competenza ai fini retributivi.

IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Taranto, li 28/07/1994

Corrispondenza interna prot. n° 1383/94

Oggetto : attribuzione funzioni addetto mov.to

Per Sig. Zizzari e cartella personale
29.07.94

Egr. Sigg.

Sportelli Rosario	Miccoli Antonio
Albano Egidio	Izzo Egidio
Troncone Antonio	De Pasquale Cosimo
Mancini Emilio	Sgura Gregorio
Di Mauro Domenico	Laviola Nicola
Mongelli Giuseppe	Cappellano Giuseppe
Rizzo Pietro	De Benedetto Vittorio
Annicchiarico Cosimo	

e p.c. Dirigente Amm.vo
" Dirigente Tecnico
" Capo Area Movimento
" Capo Area Personale
SEDE

In applicazione dell'art. 18 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, si affidano alle SS.LL., a decorrere dal **29/07/1994** e **fino al 31/08/1994**, le funzioni di **Addetto movimento e traffico** liv. 4 ex CCNL 1986.

Il vostro superiore diretto sarà il sig. Giovanni Spina, cui sono state affidate le funzioni di Coordinatore mov.to e traffico e da cui riceverete le disposizioni di servizio.

Questa direzione confida che le vostre capacità professionali, acquisite e maturate nel tempo, vi consentiranno di ottenere risultati gratificanti nell'interesse dell'Azienda e della collettività.

Gli uffici che leggono in copia predisporranno quanto di competenza ai fini retributivi.

IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Lucibello)

747

747

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì 14 GIU. 1994

N. di Protocollo 1723/UP/94 *Rip.*.....

Risposta a N...... *del*.....

Allegati N......

All'agente
Sig. ANNICCHIAROCO Cosimo

e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Affidamento di funzioni.

Vi comunico che con decorrenza 1 giugno u.s. e fino a tutto il 30/06/1994, Vi vengono affidate le funzioni di Addetto Movimento e Traffico livello 4°.

Ai sensi dell'art.18 del R.D. n.148, le predette funzioni non danno titolo ad inquadramento definitivo essendo quest'ultimo conseguente alla esplicazione di prove concorsuali.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)-Al Dirigente Tecnico
Al ff.Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
All'Ufficio Turni e Programm.
All'Ufficio Amm/ne del Personale
S E D E

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì 18 MAG. 1994

N. di Protocollo 1642/UP/94 *Rip.*

Risposta a N. *del*

Allegati N.

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo

e, p. c. (*)

S E D E

OGGETTO : Affidamento di funzioni.

Vi comunico che con decorrenza 1°maggio u.s. e fino a tutto il 31/05/1994, Vi vengono affidate le funzioni di Addetto Movimento e Traffico livello 4°.-

Ai sensi dell'art.18 del D.R. n.148, le predette funzioni non danno titolo ad inquadramento definitivo essendo quest'ultimo conseguente alla esplicazione di prove concorsuali.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)- Al f.f.Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
All'Ufficio Turni e Programm.
All'Ufficio Amm.ne del Personale

S E D E

18 FEB 1994

ARENO, INC. DOCUMENT MANAGEMENT TARGET
IL DIRECTIONS OF VERSION

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li - 7 APR. 1994

N. di Protocollo 1366/UP/94 *Rip.*.....

Risposta a N...... *del*.....

Allegati N......

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo

e, p.c.: (*)

S E D E

OGGETTO: Affidamento di funzioni.

Vi comunico che con decorrenza 1° aprile u.s. e fino a tutto il 30/04/1994, Vi vengono affidate le funzioni di Addetto Movimento e Traffico livello 4°.-

Ai sensi dell'art.18 del R.D. n.148, le predette funzioni non danno titolo ad inquadramento definitivo essendo quest'ultimo conseguente alla esplicazione di prove concorsuali.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)-Al ff.Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
All'Ufficio Turni e Programm.
All'Ufficio Amm/ne del Personale
S E D E

747

Taranto, - 2 FEB. 1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 372/UP/94 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

ALL'AGENTE
SIG. ANNICCHIARICO COSIMO
VIA GREGORIO VII 11
74020 LAMA (TA)

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSIA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, TENENDO CONTO DEL TIPO DI RATEAZIONE DA VOI SCELTO, QUESTA AZIENDA, COME E' GIA' A VS CONOSCENZA, HA INIZIATO, A PARTIRE DALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1993, IL RECUPERO DELLA SOMMA DI L. 1.499.941, A SUO TEMPO DA VOI PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI SOPRA, PER LA QUALE AVETE SOTTOSCRITTO E RILASCIATO APPOSITA QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI L. 478.106, PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN TOTALE DI L. 1.978.047.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 1.323.967, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 21,940%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 290.478. POICHE' LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA ATTUALMENTE VIGENTI NON CONSENTONO ALL'AZIENDA NE' IL RECUPERO, PER CONTO DEI LAVORATORI, DELLA SUDDETTA IMPOSTA, NE' LA COMPENSAZIONE DELLA STESSA CON LE RITENUTE FISCALI MENSILI, LA SOMMA DI LIRE 290.478,A SUO TEMPO TRATTENUTA E VERSATA A TITOLO DI IRPEF DA QUESTA AZIENDA, DOVRA' ESSERE RECUPERATA DIRETTAMENTE DA VOI, INOLTRANDO DOMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6' COMMA DEL D.P.R. 26/OTTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UOPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI VOSTRA COMPETENZA, SI ALLEGANO LE ISTANZE DI RIMBORSO DA INOLTRARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSERO DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

A. M. A. T.
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Mod. 23-I (per l'interno) (1992) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE **P. T.**

CONTI DI CREDITO

74100 TARANTO C.P. 3 II.94

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI
Via C. Batt.sti, 657
74100 TARANTO

POSTE ITALIANE

N. B. – Il mittente è pregato di apporre chiaramente su entrambe le facciate le indicazioni richieste

Municipalizzata Autotrasporti Ufficio Personale

LOCALITÀ

PROV

A.R. AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia N. 5429

☐ Assicurata ☐ Pacco di L. .....

Spedit. .... il 3 FEB. 1994 dall'Ufficio di .....

da compilare a cura del mittente

indirizzat.... a Al Signor ANNICCHIARICO Cosimo

Via Gregorio VII n.11 74029 TALSANO

Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il 7/2/94

Firma dell'incaricato della distribuzione e del pagamento

7.-2.94

Firma Annicchiarico

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento

Roma, 1993 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

SEGR. X C.S
PERS.

STUDIO LEGALE
Avv. Prof. Francesco De Feis
Patrocinante in Cassazione
Dr. Proc. Mauro Ruffo
Via Mazzini, 3 - Tel. 099/4592727
74100 TARANTO

AMAT - TARANTO
04.12.93 009474
SEGRETERIA GENERALE

Depositato in Cancelleria oggi 14 DIC. 1993
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

PRETURA DI TARANTO - SEZ. LAVORO -

RICORSO

il sig. ANNICCHIARICO COSIMO elettivamente domiciliato in Taranto alla via Mazzini n.3 presso lo studio dell'avv.Francesco De Feis e del dr.proc.Mauro Ruffo dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura a margine del presente atto

p r e m e s s o c h e

a) il ricorrente, dipendente dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto dal 20.9.1973, ha svolto dal 20.9.1973 al 30.9.1987 le mansioni di conducente di linea;

b) a seguito di concorso interno bandito in data 24.10.1985, con ordine di servizio n.21/85 e conclusosi il 18.7.1987, il medesimo ha svolto le mansioni proprie di controllore movimento e traffico di V livello dal 1.10.1987 a tutt'oggi;

c) tuttavia, il ricorrente sin dalla nomina di controllore movimento e traffico veniva adibito ad espletare prevalentemente mansioni superiori ascrivibili alla qualifica di capo movimento e traffico ai sensi della legge 30/1978 e CCNL del 23.7.1976 e di addetto movimento e traffico di livello IV ai sensi del nuovo CCNL del 29.6 e 13.7.1988;

Avv.ti F. De Feis e M. Ruffo
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nei fasi successive di impugnazione e esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare, rinunziare e quietanzare, con promessa di rato e valido. Vi autorizzo nominare in Vs vece altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto, via Mazzini 3
Taranto, 24.IX.1993
X Annicchiarico Cosimo
Per autentica
avv. prof. Mauro Ruffo

N. Cron. Mod. A
Ind. ... L. 7/43
Taranto, li 2 DIC. 1993

DIRITTI GIUDIZIARIO

7/47

d) le citate mansioni superiori venivano espletate dall'1.12.1987 al 31.12.1990 a seguito di incarico non formale consisitito in disposizioni di servizio giornaliere e, successivamente, dal 1.1.1991 a tutt'oggi a seguito di ordine scritto a firma del direttore di esercizio;

e) il predetto ordine viene ormai rinnovato trimestralmente corredato dalla seguente espressione: " vi vengono affidate, in linea di transizione ed in attesa di espletamento del concorso, le funzioni di addetto movimento e traffico ed il relativo trattamento economico di IV livello";

f) la predetta motivazione che puntualmente accompagna gli affidamenti temporanei è manifestamente pretestuosa dal momento che il concorso cui l'azienda fa costante riferimento non viene mai espletato sicchè lo stesso costituisce solo lo sterile tentativo di negare il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere l'inquadramento definitivo nella qualifica di addetto movimento e traffico di IV livello previsto dal CCNL del 13.5.1987 all.B ed accordo del 29.6. e 13.7.1988;

g) detto diritto è stato, d'altronde, ormai

acquisito dal ricorrente dal momento che si è raggiunto e superato il periodo di esercizio effettivo delle mansioni superiori in un posto vacante e per il quale non è data la possibilità, allo stato, di prevedere le modalità di accesso;

P.T.M.

il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, così conclude:

Voglia il sig. Pretore adito, contrariis rejectis, sulla domanda di che trattasi così provvedere:

1) dichiarare che il sig. ANNICCHIARICO Cosimo ha diritto, ai sensi degli artt.1 e 18 del regolamento di cui all'all.A del R.D.148/1931, all'attribuzione della qualifica di addetto movimento e traffico di livello IV a partire dal 7° mese dall'inizio dell'espletamento delle mansioni superiori affidate con ordine scritto a firma del direttore di esercizio;

2) dichiarare che il ricorrente ha diritto al trattamento economico relativo alla qualifica di capo movimento e traffico precedentemente di livello V e, successivamente, a seguito degli accordi sindacali intercorsi indicati in narrativa, di addetto movimento e traffico di livello IV e, per l'effetto, condannare l'AMAT, in persona del

suo legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze di trattamento economico tra quello previsto dal livello IV e quello usato al ricorrente del livello VI, relativamente al periodo 1.10.1987/31.12.1990 con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nella misura da accertarsi mediante C.T.U. di cui si chiede l'ammissione.

Si allega: busta paga; concorso interno bandito con ordine di servizio n.21/85; CCNL del 1976 e CCNL del 29/6 e 13/7/88; ordini scritti trimestrali; all.B del CCNL 13/5/87; reclamo gerarchico proposto ai sensi dell'art.10 R.D. 8.1.1931 n.148 e sue modifiche ed integrazioni.

Mezzi istruttori: si chiede di provare per interpello, a mezzo interrogatorio formale e prova testimoniale, con un termine per il deposito della lista, le circostanze di fatto articolate sub lettere a), b), c), d), e), f), g), della narrativa che precede e che qui si abbiano per integralmente trascritte e precedute dalla espressione :" Vero che ".Si chiede, infine, ammissione della C.T.U. per la esatta quantificazione delle differenze retributive.

Taranto, 11 ottobre 1993

Avv.Francesco De Feis

Dr.prof.Mauro Ruffo

Cron 23367

Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 14-2-94

ore 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 16-11-93

Il Cancelliere

Il Pretore

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO, il 24 NOV. 1993

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

CIRCONDARIALE TARANTO PRETURA

... TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONE

... fatto parte ... in atti, io sot-

... addetto al

... il presente atto

AMAT (A.Z. Municip. Aut. TA) in pr. leg.

... C. Battisti ... n. 657

... di copia conforme all'origina...

a mani dell'impiegato ...

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

il 18/12/1993

L'A. Ufficiale Giudiziario

VITO TAMBURRANO

AMAT - TARANTO
23.07.93 005605
SEGRETERIA GENERALE

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL F.F. CAPO AREA MOVIMENTO
(Ing. Gabriele PASSERETTI)

PERS.

RECLAMO GERARCHICO

ai sensi dell'art.10 R.D. 8.1.1931 n.148 e sue modifiche ed integrazioni.

Sig.Direttore di esercizio dell'A.M.A.T.(Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto),via Cesare Battisti, 657, **T a r a n t o**

Io sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO
domiciliato,ai fini del presente atto,nello studio dell'avv. Francesco De Feis,in Taranto,via Mazzini, 3,espongo quanto segue :
sono dipendente dell'Amat, dal 20/09/1973
le mansioni affidatemi nel tempo, sono state di conducente di linea, dal 20/09/1973 al 30/09/1987 successivamente,e,cioè. dal 1/10/1987 al 0991 ,di controllore movimento e traffico di livello V, a seguito di concorso interno bandito in data 24.10.1985,con ordine di servizio n° 21 / 85 e conclusosi il 18.7.1987 ;
sin dall'atto della nomina di controllore movimento e traffico sono stato adibito prevalentemente alle superiori mansioni ,inquadrabili nella qualifica di capo movimento e traffico ex lege 30/1978 e CCNL 23.7.76,così come trasformato dal nuovo CCNL 29.6.e 13.7.1988,di " addetto movimento e traffico di liv.

747

IV;

dette mansioni sono state da me espletate,a seguito di incarico non formale,dall'1.12.1987 al 31.12.1990,concretatosi in disposizioni di servizio giornaliero ,e,in una seconda fase,e cioè,dal 1° genmaio 1991 a tutt'oggi,a seguito di ordine scritto a firma del direttore di esercizio.

Ordine che viene ormai rinnovato trimestralmente con la espressione seguente : " vi vengono affidate,in linea di transizione ed in attesa di espletamento del concorso,le funzioni di addetto movomento e traffico ed il relativo trattamento economico di liv.IV " .

Il concorso annunciato,però,non viene mai espletato,sicchè la motivazione dell'affidamento temporaneo è semplicemente pretestuosa perchè essa serve da alibi alla azienda nel tentativo di giustificare il mancato riconoscimento del diritto mio ad ottenere l'inquadramento definitivo nella qualifica di addetto movimento e traffico di liv. IV previsto dal CCNL del 13.5.87,all.B nonchè accordo del 29.6.e 13.7.1988.

Tale diritto è da ritenersi,ormai maturato,superato il periodo di esercizio effettivo delle mansioni in un posto vacante per il quale non vi è la possibilità di prevedere,ancora ad oggi,le modalità

di accesso (concorso,prova selettiva o prova attitudinale ?).

Alla luce di quanto detto,io reclamante,**c h i e d o l'inquadramento definitivo nella qualifica di addetto movimento e traffico,di liv. IV a partire dal 7° mese dall'inizio dell'espletamento delle mansioni superiori affidate con ordine scritto a firma del direttore di esercizio.**

Ciò,a norma degli articoli 1 e 18 del regolamento di cui all'all. A del R.D. 8.1.1931 n. 148.

Chiedo,inoltre,il riconoscimernto del diritto al trattamento economico relativo alla qualifica di capo movimento e traffico ex liv.V,trasformato dagli accordi sindacali innanzi citati,in addetto movimento e traffico di liv. IV e,quindi, alle differenze di trattamento economico tra quello previsto dal livello IV e quello a me usato del liv. VI,relativamente al periodo dall'1:10:87 al 31.12.1990,con le rivalutazioni e gli interessi come per legge.

P E R T A N T O

Con il presente atto propongo formale reclamo,ai sensi di legge e di contratto perchè vogliate riconoscere i diritti di cui innanzi provvedendo anche alla liquidazione delle mie spettanze a

tutt'oggi maturate.

Vi avverto che proporrò ricorso al Pretore del lavoro trascorso il termine previsto dalla normativa applicabile.

Taranto, 23.7.1993

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL F.F. CAPO SERVIZIO MOVIMENTO
(Ing. Gabriele PASSERATI)

PERS.

Taranto, 07/04/1992

AMAT - TARANTO
16.04.92 002881
SEGRETERIA GENERALE

Spett.le Direzione di Esercizio
A.M.A.T. - Taranto

RICORSO GERARCHICO
ex art.10 e successive modifiche R.D. n° 148 8/1/1931

Il sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO dipendente di codesta azienda, con la qualifica di Controllore Movimento e Traffico liv. 5°, inoltra formale ricorso gerarchico per il riconoscimento della differenza retributiva, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª, tra la propria qualifica e quella di Addetto Movimento e Traffico liv. 4°, alle quali mansioni è stato di fatto utilizzato nel periodo dal 1'01/10/1987 all'01/01/1991.

Fa presente che la somma riveniente dovrà essere comprensiva della svalutazione e degli interessi legali maturati sin'ora, e che in caso di mancato accoglimento, trascorsi i termini legali, si vedrà costretto a rivolgersi al Magistrato competente per il riconoscimento di quanto innanzi esposto.

Annicchiarico Cosimo

16 APR. 1992

747

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 26 NOV. 1993

N. di protocollo 1733/UP/93 Rip. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

All'agente

Sig. ANNICCHIARICO Cosimo

e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Affidamento di facenti funzioni.

Vi comunico che con decorrenza 1 ottobre u.s. e fino a tutto il 31 dicembre 1993, Vi vengono affidate, in linea di transizione, le funzioni di Addetto Movimento e Traffico con il relativo trattamento economico del livello 4°.-

Ai sensi dell'art.18 del R.D. n.148, le predette funzioni non danno titolo ad inquadramento definitivo essendo quest'ultimo conseguente alla esplicazione di prove concorsuali.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)-Al ff.Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
All'Ufficio Turni e Programm.
All'Ufficio Amm/ne del Personale
S E D E

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 13 LUG. 1993

N. di protocollo 1009/0P/93 Rip. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
e, p.c. (*)
S E D E

OGGETTO:Facenti funzioni di Addetto Movimento e Traffico.

Vi comunico che con decorrenza 1 luglio 1993 e per tre mesi Vi vengono affidate, in linea di transizione, ed in attesa dello espletamento del concorso di cui trattasi, le funzioni di Addetto Movimento e Traffico con il relativo trattamento economico del livello 4°.-

In carenza di turni vacanti in tali funzioni, la S.V. andrà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza (Controllore Movimento e Traffico), fermo restando il trattamento economico del livello 4°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)-Al ff.Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
All'Ufficio Turni e Programm.
All'Ufficio Amm/ne Personale
S E D E

747

AG/

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, - 3 APR. 1993

N. di protocollo 575/UP/93 Rip. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
e, p.c. (*)
S E D E

OGGETTO: Facenti funzioni di Addetto Movimento e Traffico.

Vi comunico che a decorrere dal 1°/04/1993 e per tre mesi Vi vengono affidate, in linea di transizione, ed in attesa dell'espletamento del concorso, le funzioni di Addetto Movimento e Traffico ed il relativo trattamento economico del livello 4°.

In carenza di turni vacanti in tali funzioni, la S.V. andrà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza (Controllore Movimento e Traffico), fermo restando il trattamento economico del livello 4°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)-Al ff.Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
All'Ufficio Turni e Programm.
All'Ufficio Amm/ne del Personale
S E D E

747

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 857 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

Codice Fiscale N. 00146330733

74100 Taranto, - 9 GEN. 1993

N. di protocollo 80/UP/93 *Rif.*
Risposta a N. ... *del* ...
Allegati N. ...

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Facenti funzioni di Addetto Movimento e Traffico.

Vi comunico che a decorrere dal 1°/01/1993, e per tre mesi, Vi vengono affidate, in linea di transizione, ed in attesa dell'espletamento del concorso, le funzioni di Addetto Movimento e Traffico ed il relativo trattamento economico del livello 4°.

In carenza di turni vacanti in tali funzioni, la S.V. andrà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza (Controllore Movimento e Traffico), fermo restando il trattamento economico del livello 4°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

747

(*)-Al Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Turni e Programm.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
S E D E

Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 857 - TEL. (099) 791431 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 12 OTT. 1992

N. di protocollo 1028/UP/92 Rif. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig.ANNICCHIARICO Cosimo
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO:Facenti funzioni di Addetto Movimento e Traffico.

Vi comunico che a decorrere dal 1°/10/1992, e per tre mesi, Vi vengono affidate, in linea di transizione, ed in attesa dell'espletamento del concorso, le funzioni di Addetto Movimento e Traffico ed il relativo trattamento economico del livello 4°.

In carenza di turni vacanti in tali funzioni, la S.V. andrà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza (Controllore Movimento e Traffico), ferme restando il trattamento economico del livello 4°.-

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
IL REGGENTE
(Giuseppe FERRANTE)

(*)-Al Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Turni e Programm.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
S E D E

747

Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 781451 (N. 8 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 2 LUG 1992

N. di protocollo 737/UP/92 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Facenti funzioni di Addetto Movimento e Traffico.

Vi comunico che a decorrere dal 1°/07/1992, e per tre mesi, Vi vengono affidate, in linea di transizione, ed in attesa dell'espletamento del concorso, le funzioni di Addetto Movimento e Traffico ed il relativo trattamento economico del livello 4°.

In carenza di turni vacanti in tali funzioni, la S.V. andrà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza (Controllore Movimento e Traffico), ferme restando il trattamento economico del livello 4°.-

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
IL REGGENTE
(Giuseppe FERRANTE)

(*)-Al Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Turni e Programm.
747 Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
S E D E

Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 781431 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 20 MAR. 1992

N. di protocollo 302/08/92 Rif. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Facenti funzioni di Addetto Movimento e Traffico.

Vi comunico che a decorrere dal 1°/aprile/1992 e per tre mesi, Vi vengono affidate, in linea di transizione, ed in attesa dell'espletamento del concorso, le funzioni di Addetto Movimento e Traffico ed il relativo trattamento economico del livello 4°.

In carenza di turni vacanti in tali funzioni, la S.V. andrà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza (Controllore Movimento e Traffico), ferme restando il trattamento economico del livello 4°.-

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
IL REGGENTE
(Giuseppe FERRANTE)

(*)-Al Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Turni e Programm.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
S E D E

447

Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA G. BATTISTA, 857 - TEL. (099) 79451 (N. 8 LINEE PRIVATE)

74100 Taranto, 27 DIC. 1991

N. di protocollo 1773/VII/91 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
e,p.c. (*)
SEDE

OGGETTO: facenti funzionidi Addetto Movimento e Traffico.-

Le comunico che,a decorrere dal 1° gennaio 1992 e per n.3(tre) mesi,Le vengono affidate,in linea di transizione,ed in attesa dell'espletamento del concorso,le funzioni di Addetto Movimento e Traffico ed il relativo trattamento economico del livello 4°.-

In carenza di turni vacanti in tali funzioni,Ella andrà a svolgere le mansioni proprie della Sua qualifica di provenienza(Controllore Movimento e Traffico),fermo restando il trattamento economico del livello 4°.-

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
IL REGGENTE
(Giuseppe FERRANTE)

(*)- Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio Turni-Programm.
All'Ufficio Presenza
SEDE

747

Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

74100 Taranto 27 GIU. 1991

N. di protocollo 696/UP/91 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: facenti funzioni di Addetto Movimento e Traffico.

Le comunico che a decorrere dal 1°/luglio/1991 e per tre mesi Le vengono affidate, in linea di transizione, in attesa dell'espletamento del concorso, le funzioni di Addetto Movimento e Traffico livello 4°.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Silvano CAVALIERE)

(*)-Al Dirigente Tecnico Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio Turni e Programm.
All'Ufficio Presenza
S E D E

747

AG/

Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 18 MAR. 1991

N. di protocollo 248/UR/91 Rif. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: facenti funzioni di Addetto Movimento e Traffico.-

Le comunico che a decorrere dal 1°/aprile/1991 e per tre mesi Le vengono affidate, in linea di transizione, in attesa dell'espletamento del concorso, le funzioni di Addetto Movimento e Traffico - livello 4°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

(*)-Al Dirigente Tecnico Movimento
Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio Turni e Programm.
All'Ufficio Presenza
S E D E

AMAT - TARANTO
02243 13 IV 90
SEGRETERIA GENERALE

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. M. A. T. =

S E D E

Il sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 6-3-1990 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via SETTEMBRINI 196/B TALSANO (TA)
- a via GREGORIO VII n°11 TALSANO - LAMA (TA).-

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto,
12/4/1990

L'AGENTE

Annicchiarico Cosimo

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 11 GEN. 1989

N. di protocollo 463/UP/89 Rip. .....
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

All'Agente

Sig. ANNICCHIARICO Cosimo

SEDE

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima applicazione e norme transitorie del nuovo inqudramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo Nazionale 20/6/1986", nonchè degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il nuovo livello 5° e la qualifica di Controllore Movimento e Traffico ex lege 30/'78 ad esaurimento.

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in relazione al" 3° elemento salariale" negli importi fissati dai succitati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di categoria.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

AG/

ARRETRATI per: PROMOZIONE AL LIV. 6 AGENTE ANNICCHIARICO COSIMO

periodo dal 1-10-87 al 31-12-87 lettera prot. n° 1004/UP/87

SCATTI: 7

LIQUIDA MEDIA IRREF 22.724 747

FAP - 8.06

MESE	GG. PRESENZA						STRAORDINARIO				GG. MALATTIA		
	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE C.A.U.	Pr.Produtt.	Magg.Nett.	differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZ ACCESSORI
~~gennaio~~													
febbraio													
marzo													
aprile													
maggio													
giugno													
luglio													
agosto													
~~settembre~~													
ottobre	30	30		30	26½						//	//	//
novembre	28	28		28	24						2	2	2
dicembre	30	30		30	26						//	//	//
13-ma/~~14-ma~~		30	30	30	//								
TOTALE GG. PRESENZA	88 x	118 x	30 x	118 x	76½ x	x	x	x	x	x	2 x	2 x	2
DIFFERENZE RETRIBUT.	1149 -	62 -	1149 -	58 - 6.844 +	65 - 4.973 +	//	//	//	//	//	1149 -	62 -	58
TOTALE COMPETENZE	101.112	7.316	34.470	11.817			//		//	//	2.298	124	116
riferimento E.T.S.	(7) (131)	(8) (132)	(9) (136)	(10) (134)			(12)		(14)	(15)	(139) (7)	(140) (8)	(141) (10)

corrisposti con le competenze di - APR. 1988

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg. // x £ // - £ // (col. 15 - E79)

RIBARDIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA . . . . . - £ // (vedi allegato)

INTERESSI LEGALI 5% . . . . . - £ // (vedi allegato)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

Azienda Municipalizzata Servizi Il Funzionario

ARRETRATI per: Progioni Art. 6 ACENTE ANNIBALE Costato

periodo dal 1-1-88 al 29-2-88 lettera prot. n° 1004/UP/87

SCATTI 87

QUOTE MEDIA IPEF

MESE	GG. PRESENZA						STRAORDINARIO				GG. MALATTIA		
	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE C. A. U.	Pr.Produtt.	Magg.Vett.	differenza computo 16	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORI
gennaio	18	18		18	12 1/2						12	12	12
febbraio	20	20		20	20 1/2						//	//	//
marzo													
aprile													
maggio													
giugno													
luglio													
agosto													
settembre													
ottobre													
novembre													
dicembre													
13-ma/14-ma		//		//									
TOTALE GG. PRESENZA	38 x	38 x	// x	38 x	32 1/2 x	x	x	x	// x	x	12 x	12 x	1
DIFFERENZE RETRIBUT.	1215 -	62 -	-	2784 +	2535 +	// -	// -	// -	// -	// -	1215 -	62 -	58
TOTALE COMPETENZE	58.320	2976	//	5.319		//	//	//	//	//	11.580	744	69
Riferimento E.I.S.	(7) (101)	(8) (105)	(9)	(10) (103)			(12)		(14)	(15)	(110) (7)	(111) (8)	(112) (10)

corrisposti con le competenze di APR 1988

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg. // x £ // = £ // (col. 15 - E19)

ASSESTAMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA . . . . . = £ // (vedi allegato)

CONTRIBUTI LEGALI 5% . . . . . = £ // (vedi allegato)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 18 DIC. 1987

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 9 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1032/UP/87 Rip.
Risposta a N. ... del ...
Allegati N. ...

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: periodo di prova nelle mansioni di Controllore Movimento e Traffico livello 6°.-

Facciamo riferimento alla ns/ lettera del 14/12/1987, per comunicare che dalla data dell'effettivo inizio dello svolgimento delle mansioni della qualifica di Controllore avrà decorrenza il periodo dei sei mesi di prova.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

(*)-Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Amm/ne
Al Funzionario Superiore Movimento
Al Funzionario Principale Uff.Sinistri
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
S E D E

AG/

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 14 DIC. 1987

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1004/UP/87 Rip.

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
e,p.c. (*)
S E D E

OGGETTO: inquadramento nella qualifica di Controllore Movimento e Traffico livello 6°.-

Vista la delibera n.255 del 10/9/1987,della Commissione Amministratrice di questa Azienda,Vi comunichiamo che a decorrere dal 1°/ottobre/1987 siete stato inquadrato a tutti gli effetti nella qualifica di Controllore Movimento e Traffico livello 6°.-

Comunichiamo inoltre che l'immissione effettiva allo svolgimento delle mansioni di Controllore Movimento e Traffico avverrà entro il 1/marzo/1988.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

(*)-Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Amm/ne
Al Funzionario Superiore Mov.to
Al Funzionario Principale Uff.Sinistri
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
S E D E

AG/

747

UNITÀ SANITARIA LOCALE TA/4

TARANTO

Per il Sig. ANNICCHIARICO COSIMO

nato a ..... Prov. ..... il .....

visitato il 23.10.1987 per la Ditta AMAT

sono:

☐ controindicati i lavori in ambienti rumorosi, ove non sia possibile, si consiglia l'uso diligente e per tutta la durata della giornata lavorativa, di cuffia antirumore.

☐ controindicati i lavori pesanti, il sollevamento e il trasporto pesi.

☐ controindicati i lavori che espongono alla inalazione di polveri, fumi, vapori, ecc... ove non sia possibile si fa obbligo di uso di maschera protettiva.

☐ controindicati i lavori che espongono al contatto di solventi, diluenti, olii minerali, ecc... (per esempio sgrassaggio, pulizia di mezzi meccanici, ecc...) ove non sia possibile si fa obbligo di uso di guanti.

☐ controindicati i lavori che espongono alla inalazione di tossici industriali, ove non sia possibile, si fa obbligo di uso di maschera protettiva.

☒ Idoneo.

☐ .....

IL FUNZIONARIO MEDICO

IL FUNZIONARIO MEDICO

(Dott. Giuseppe Motolese)

Taranto, li 12.11.1987

15°

N. 2460 registro certificati

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"LEONARDO DA VINCI"
74015 - MARTINA FRANCA

-^-^-^-^-^-^-^-^-^-

IL PRESIDE

CERTIFICA

che ANNICCHIARICO Cosimo, nato a Taranto il 12 luglio 1948, nella sessione unica dell'anno scolastico 1971/72, ha conseguito il diploma di Maturità Tecnica Commerciale (Ragioniere e Perito commerciale) con voti 36/60 (trentasei/sessantesimi).-

Si rilascia il presente certificato a richiesta dell'interessato, in carta legale, per gli usi consentiti dalla legge.----------

MARTINA FRANCA, lì 1° settembre 1972.----------

IL SEGRETARIO ECONOMO
(Rag. Giovanni Carbotti)

IL PRESIDE
(Prof. Leonardo Lattaruli)

Taranto 15/12/1986

M

Al

Sig. M A N C O E N Z O

Funz. Sup. al Personale

A. M. A. T. s e d e

OMS TARANTO	
10894	15 XII 86
SEGRETERIA GENERALE	

Il sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO dipendente di questa Azienda con la qualifica di AUTISTA chiede alla S. V. che gli vengano concesse n° 5 (cinque) di ferie dalle spettanze dell'anno 1987.

Certo di una benevole accoglienza della presente porge distinti saluti.

Annicchiarico

Sig. Arbano, pare solita in da fine

si autorizza

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 534101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 20 GIU. 1986

N. di protocollo 473/UP/86 Rip.
Risposta a N. ..... del .....
Allegati N. .....

RACCOMANDATA

All'agente
Sig. ANNICCHIARICO Cosimo
Via Settembrini, 194
74029 T A L S A N O

OGGETTO: comunicazione.-

In riferimento alla Vs/domanda di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di lavoro, Vi comunichiamo che la stessa è stata accolta. Pertanto, siete invitato a produrre entro e non oltre il 30/3/1987, pena la decadenza della concessione, documento di assegnazione e presa possesso dell'alloggio, ciò ai sensi della legge n. 297 del 22/5/1982 e dell'art. 7 del Regolamento sulle anticipazioni sottoscritto in data 25/7/1983, tra questa Azienda e le OO.SS.-

Vi comunichiamo inoltre, che qualora la S.V. non osserverà le suddette disposizioni nei termini indicati, questa Azienda recupererà la somma lorda erogataVi maggiorata della somma necessaria alla costituzione integrale del fondo di accantonamento individuale prevista dalla Legge.

Con la stessa normativa l'Azienda recupererà la parte non utilizzata nel caso che la spesa sia risultata inferiore alla somma erogataVi.

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore

e,p.c.(*) Ufficio Retribuzioni
S E D E

ME/

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 24 MAR. 1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo ..... Rip. .....

Risposta a N. ..... del .....

Allegati N. .....

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dall'Ufficio Personale, una busta chiusa contenente il proprio libretto di rischio e sanitario relativo alla visita periodica effettuata presso la USL/TA4.

L'Agente

Quarcelli

11

AMAT - TARANTO
04. DIC. 1985
N° 8881/85 di PROT.

Al Funzionario Superiore
al Personale A.M.A.T.
Sig. MANCO Enzo

SEDE

OGGETTO: richiesta anticipazione ferie in conto anno 1986.

Il sottoscritto ANNICCHIARICO COSIMO, dipendente di questa Azienda, con la presente chiede cortesemente alla S.V. una anticipazione di n. 10 giorni di ferie in acconto all'anno 1986, avendo esaurito quelle di spettanza del corrente anno. Tale richiesta poiché lo scrivente ha inderogabili impegni familiari.

Nel ringraziare anticipatamente, coglie l'occasione per inviare distinti ossequi.

Taranto lì,

Con Osservanza

[signature]

Sentito il parere favorevole del Sig. Direttore di Esercizio in via del tutto eccezionale si concede.

[signature]

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

N. di protocollo 1964/UP/79 Rip.
Risposta a N. ..... del .....
Allegati n. .....

74100 Taranto, 13/dicembre/1979

All'agente

Sig. ANNICCHIARICO Cosimo

SEDE

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge 1/2/1978,n.30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978,n.30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto autista di linea classe 7b-Da;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica di Conducente di linea livello 7ª a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente,ai sensi dell'art.10 del R.D.8/1/1931,n.148,qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

- 7 GEN. 1980

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

AGENTE ANNICCHIARICO COSIMO ..... matricola n° 103858 ..... sett. n° 4

ARRETRATI APPLICAZIONE

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

MESE	COMPETENZE ACCESSORIE			STRAORDINARIO		STRAORDINARIO FESTIVO	MALATTIA	
	gg. effett. presenza	gg. ind. categor.	ore A. U.	feriale	maggioraz. notturna		ind. categ.	straordinario
Gennaio	22	30	61,50	16	10	21		
Febbraio								
	x	x	x	x	x			
	1.450 =	400 =	100 =	178 =	16 =	19H x	x	x
	31.900	12000	6.150	2848	160	=	400 =	=
	TOTALE			TOTALE		TOTALE	TOTALE	TOTALE
	£. 50.050			£. 3008		£. 4074	£. =	£. =
	CODICE			CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
	n° 161			n° 164		n° 165	n° 163	n° 166

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI - - APR. 1979 .....

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

11 _____ .....

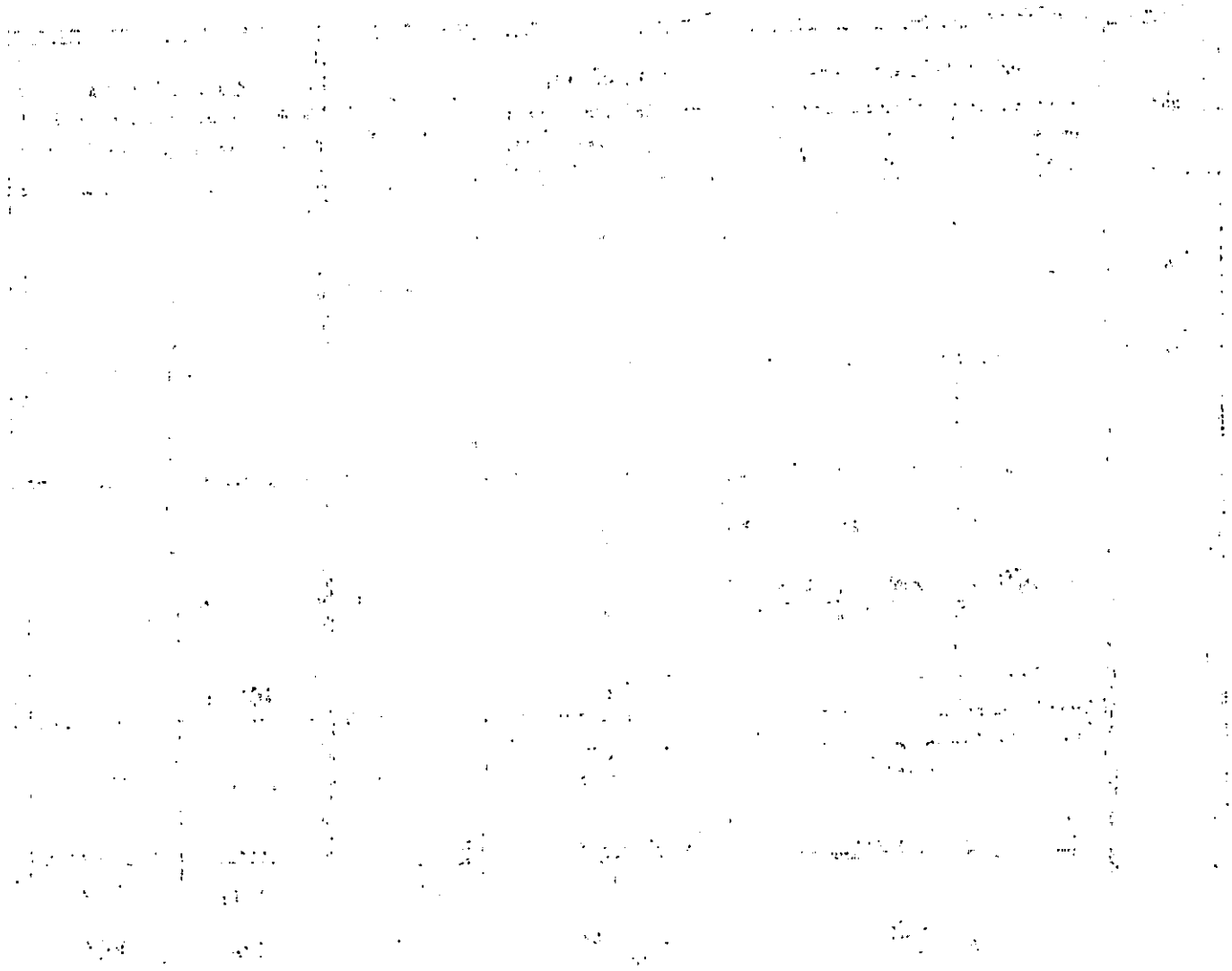

A. M. A. T.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978 — Settore n. 4

AGENTE: Quicchiarro Ostilio

Scatti n. 2 = Percent. 10 %

Aliquota media IRPEF 15,21 %

103858

	GG. Presenza	STRAORDINARIO				GG. MALATTIA	
	Paga	Feriale	Nott.	Festivo	14/ma	Paga	Straord.
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
14/ma							
	~~178~~ ×	~~28,5~~ ×	~~23,5~~ (23,5) ×	98,5 ×	30 ×	1 ×	1 ×
Differenze £.	167 =	28 =	2 =	31 =	167 =	167 =	21 =
		2.198 + 167					
	29.796	£. 2.365		£. 3.053	5.010	167	21
	169	173		174	177	171	175

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI - GEN. 1979

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Ufficio Retribuzioni

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

167

Taranto, ...

A.M.A.T. Settore 4

Agente Auricchio Cosimo

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI £. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE : 72,53

	gg. Paga	E.D.R. su straord.
GENNAIO	11 1 43	40,5
FEBBRAIO	11 1 43	33,5
MARZO	11 1 43	37,5
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
14/ ma		
	88.865 x	x
	26.143 "	72.53 "
	£. 115008	£. 14.651
	Cod. 43	Cod. 47

188,50 902

12,91

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI .....

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

747

9/Agosto/1975.

499/UP/75

LL'Agente

Sig. ANNICHIARICO Cosimo

e.p.c. (*)

S E D E

Ferie matrimoniali.-

In riferimento alla Vs/ del 7/8/1975, si dispone la concessione delle ferie matrimoniali.

Pertanto la S.V. è invitata a produrre a questa Direzione di Esercizio entro e non oltre il 30/9/1975 il certificato di avvenuto matrimonio rilasciato dal Comune.

Distinti saluti.

AZIENDA [illegible] TRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

747

(*) - All'Ufficio Amministrativo
Al Dirigente Settore Movimento
S E D E

AMAT
8 AGO. 1975
TARANTO

N. 3567 di Prot. 75

AL SIGNOR DIRETTORE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
S E D E

Io sottoscritto ANNICHIARICO Cosimo dipendente di questa Azienda chiedo alla S.V. che gli vengano concesse le ferie matrimoniali in quanto lo stesso si deve sposare il giorno 30/8/1975.-
In attesa di,riscontro gradisca i miei sentiti ossequi.

Taranto, 7/8/1975.

Annichiarico Cosimo

6/Novembre/1973

LL'Agente

Sig. ANNICCHIARICO Cosimo

233-US-46

o,p.c. (*)

S E D E

ASSUNZIONE.-

Si comunica alla S.V. che con effeto dal 20/Settembre/1973 è assunta in prova alle dipendenze di questa Azienda con la qualifica di autista di linea cat.Da classe 7bis,ai sensi dell'art.13 dell'All.A. al R.D.L.8/1/1931,n.148.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. ANTONIO ABBATANGELO)

(*)- Al Direttore Amm/vo
Al Reparto Movimento
S E D E

ME/FE.

A. M. A. T.

Data 17-11-73

COMUNICAZIONE INTERNA

AL l'Ufficio del personale

SEDE

L'agente Omicherese Cosimo, dal 20/9/73 al 24/9/73 ha effettuato il tirocinio pratico con l'agente Perugini Giacomo. IDONEO

Dal 25/9/73 al 26/9/73 ha effettuato il Tirocinio con l'agente Cristofaro Fioramè. IDONEO

Dal 27/9/73 al 30/9/73 è stato sospeso.

È stato definitivamente preso in forza all'Ufficio TURNI il 1° novembre 1973.

Atti

Firma — Alfeo —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO TECNICO Commerciale - Amministrativo
(tipo di istituto)

" Leonardo da Vinci " di MARINA FRANCA
(denominazione) (sede)

ANNO SCOLASTICO 19 71 - 19 72

MATURITÀ TECNICA

DIPLOMA

DI RAGIONIERE

E PERITO COMMERCIALE

(Legge 15 giugno 1931, n. 889 - D. L. 11 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119)

conferito a ANNICCHIARICO Cosimo

nato a Torchiarolo (prov. di Brindisi)

il giorno 12 luglio 1948

con il seguente voto TRENTASEI sessantesimi
(in lettere)

Martina Franca, addì 4 Maggio 1973

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Carlo Carrieri

Si rilascia a uso amministrativo, e... per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

COMUNE DI TARANTO - SETTORE DECENTRAMENTO

Ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, lo sottoscritto incaricato dal Sindaco

C E R T I F I C O

che la presente copia, formata da n. 1 (uno) fogli, è conforme all'originale documento, da me collazionato, esibitomi dall'Interessato Sig. Annichiarico Anna identificato dall'originale e che ho ammonito sulla responsabilità penale di chi esibisce atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità.

Taranto, 18 FEB. 1988

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Osvaldo Mancini)

COMUNE DI TARANTO

Ufficio dello Stato Civile N. 4

SEZIONE TRE CARRARE

Si certifica che nel giorno dodici

del mese di luglio dell'anno mille

novecentoquarantotto giusta atto N. 567.

parte I. S. A. é nato in Taranto - Tre Carrare (1)

Annicchiarico Cosimo -

Acciò consti si rilascia il presente a norma della legge 31-10-1955 n. 1064, in carta libera per uso amministrativo, e, comunque per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Taranto lì, 20-7-73

L'Impiegato incaricato *L'Ufficiale dello Stato Civile*

(1) Solo cognome e nome.

COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE

Marche p

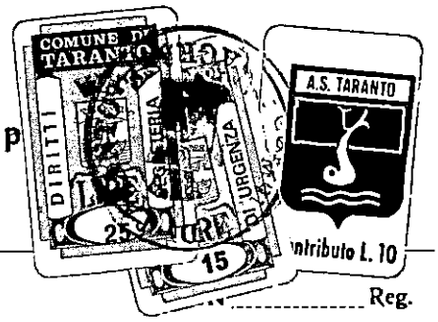

Reg.

Certificato di RESIDENZA

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

Fg. ANNICCHIARICO Cosimo 1948

n.Taranto 12/7/1948 (n.547 p.I s.A)
celibe

FF.22854

residente dalla nascita
studente
Viale Magna Grecia 55

è residente in questo Comune.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto li, _____

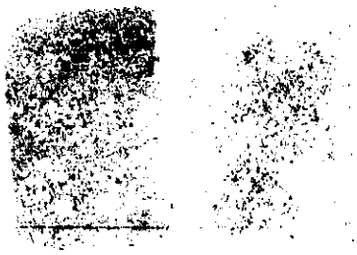

COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE

vari

Certificato di CITTADINANZA ITALIANA N _____ Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

Fg. ANNICCHIARICO Cosimo 1948

n. Taranto 12/7/1948 (n.547 p.I s.A)
celibe
FF.22854
residente dalla nascita
studente
Viale Magna Grecia 55

è cittadino italiano.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto lì, _____

5 NOV. 73 6359

COMUNE DI TARANTO

CASELLARIO GIUDIZIALE

N. ..... Reg.
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO GENERALE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

CASELLARIO GIUDIZIARIO DIRITTO D'URGENZA 1.50

Al nome di Amministrativo Calvino

nato il 12-7-1948 in TARANTO

Provincia di Taranto

sulla richiesta di Amministrativo

per uso Lavoro

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale risulta:

NULLA

TARANTO 21 LUG. 1973

IL SEGRETARIO

(Antonio IACOVELLI)

10206

N. 32 del Catal. (R. 1968)

(1) 132° REGGIMENTO CARRI "ARIETE"
Medaglia d'oro
- COMANDO -

FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO

Grado, Cognome e Nome Carrista
COSIMO ANNICHIARICO

N. di matricola 52713

Luogo e data di nascita TARANTO il 12 luglio 1948

Data di incorporazione o dell'ultimo richiamo alle armi 26.6.1968

Data di congedo 17 SET. 1969

IL COMANDANTE
IL COLONNELLO COMANDANTE
Nicola Chiari

(1) Timbro dell'Ente che lo rilascia.

COMUNE DI TARANTO

Visto, addì 9 SET 1969

IL SINDACO

OFFICINA GRAFICA MILITARE - GAETA
(319) Rich 31 del 1968 (c. 550.000)

E. N. P. I.
ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

ISTITUTO DI MEDICINA INDUSTRIALE

della Sede di **TARANTO**

AMAT
12 OTT. 1973
TARANTO

Spett.

N. 11020/73 di Prot.

AMAT

Num. accettazione .....

Prot. N. 8810

Data 17 SET. 1973

Si comunica che il Sig. ANNICCHIARICO Cosimo sottoposto il 30-8-73

nato il 12-7-48 presso questo Istituto [X] codesta Azienda [ ] a:

Visita assunzione [ ] Visita preventiva Igiene lavoro [ ] Silicosi [ ] Visita periodica Igiene lavoro [ ] Silicosi [ ]

Visita accertamento idoneità lavorativa [X]

è risultato IDONEO SI [X] NO [ ] alle mansioni indicate Autista

Eventuali controindicazioni e consigli .....

Si comunica altresì che, ai fini del giudizio di idoneità, è stato necessario eseguire i sottoindicati accertamenti. Quelli (segnati in rosso) non previsti dalla convenzione saranno, in sede di regolazione, addebitati alle tariffe particolari previste per le Aziende associate.

Visite specialistiche: Otorino [X] Cardiologo [ ] Neurologo [ ] Ginecologo [ ] Oculista visita [ ] es. in cicloplegia [ ] cristallino [ ] fundus [ ] Dermatologo visita [ ] prove allergologiche [ ]

Esami strumentali: Audiometria [ ] Oscillografia [ ] E. E. G. [ ] Fonocardiogramma [ ] Reogramma [ ] Otovestib. routine [ ] completo [ ] E. C. G. basale [ ] dopo sforzo [ ] Metabolismo basale [ ] Prove spirometriche [ ]

Esami di laboratorio: Urine [ ] Ac. tricloracetico [ ] Porfirinuria [ ] Punteggiati basofili [ ] V. E. S. [ ] Emocromo [ ] Hb [ ] Ematocrito [ ] Piastrine [ ] T. Protrombina [ ] Prove emogeniche [ ] Azo/glicemia [ ] Colesterolemia T [ ] F [ ] Bilirubinemia T [ ] F [ ] Elettroforesi [ ] S. G. O. T. [ ] S. G. P. T. [ ] Funzionalità epatica Takata [ ] completa [ ] R. W. [ ] Proteina C [ ] Ra test [ ] T.O. A. S. [ ] Piombemia [ ] Gruppo RH [ ] Es. feci [ ] Ricerca bacillo Kock [ ] Intraderno [ ] Vaccinazione antitetanica [ ] Eritroporfirine [ ]

Esami radiologici: Scopia torace [ ] Schermografia [ ] Tele torace [ ] Tele torace (2 pr.) [ ] Tomografia [ ] Digerente parziale [ ] completo [ ] Colecistografia [ ] Colangiografia [ ] Addome a vuoto [ ] Urografia [ ] Cranio [ ] Colonna cervicale [ ] dorsale [ ] lombo-sacrale [ ] Bacino [ ] Arti < 18 x 24 [ ] > 18 x 24 [ ] Clisma opaco [ ]

Altri: .....

Esame psicologico: [ ]

IL MEDICO ESAMINATORE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SANITARIA

ex mod. 1029 SAN - Stagrame-Napoli (150.000x2) 2-73

E. N. P. I.
ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
ISTITUTO DI MEDICINA INDUSTRIALE
della Sede di **TARANTO**

AMAT
12 OTT. 1973
TARANTO
Spett.

N. 40304/73 di Prot.

Num. accettazione .....

Prot. N. .....

Data .....

AMAT

Si comunica che il Sig. ANNICCHIARICO Cosimo sottoposto il 27.7.73
nato il 12-7-48 presso questo Istituto ☒ codesta Azienda ☐ a:

Visita assunzione ☒ Visita preventiva Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐ Visita periodica Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐

Visita accertamento idoneità lavorativa ☐

è risultato IDONEO SI ☐ NO ☐ alle mansioni indicate Autista

Eventuali controindicazioni e consigli Temporaneamente non Idoneo per gg. 15

Si comunica altresì che, ai fini del giudizio di idoneità, è stato necessario eseguire i sottoindicati accertamenti. Quelli (segnati in rosso) non previsti dalla convenzione saranno, in sede di regolazione, addebitati alle tariffe particolari previste per le Aziende associate.

Visite specialistiche: Otorino ☒ Cardiologo ☐ Neurologo ☐ Ginecologo ☐ Oculista visita ☒ cristallino ☐ es. in cicloplegia ☐ fundus ☐
Dermatologo visita ☐ prove allergologiche ☐

Esami strumentali: Audiometria ☒ Oscillografia ☐ E. E. G. ☐ Fonocardiogramma ☐ Reogramma ☐
Otovestib. routine ☐ completo ☐ E. C. G. basale ☐ dopo sforzo ☐ Metabolismo basale ☐ Prove spirometriche ☐

Esami di laboratorio: Urine ☒ Ac. tricloracetico ☐ Porfirinuria ☐ Punteggiati basofili ☐ V. E. S. ☐
Emocromo ☐ Hb ☐ Ematocrito ☐ Piastrine ☐ T. Protrombina ☐ Prove emogeniche ☐
Azo/glicemia ☐ Colesterolemia T ☐ F ☐ Bilirubinemia T ☐ F ☐ Elettroforesi ☐ S. G. O. T. ☐ S. G. P. T. ☐
Funzionalità epatica Takata ☐ completa ☐ R. W. ☐ Proteina C ☐ Ra test ☐ T. O. A. S. ☐
Piombemia ☐ Gruppo RH ☐ Es. feci ☐ Ricerca bacillo Kock ☐ Intraderno ☐
Vaccinazione antitetanica ☐ Eritroporfirine ☐

Esami radiologici: Scopia torace ☐ Schermografia ☒ Tele torace ☐ Tele torace (2 pr.) ☐ Tomografia ☐
Digerente parziale ☐ completo ☐ Colecistografia ☐ Colangiografia ☐ Addome a vuoto ☐ Urografia ☐
Cranio ☐ Colonna cervicale ☐ dorsale ☐ lombo-sacrale ☒ Bacino ☐ Arti < 18 x 24 ☐ > 18 x 24 ☐ Clisma opaco ☐

Altri: T. D. R.

Esame psicologico: ☐

IL MEDICO ESAMINATORE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SANITARIA

ex mod. 1029 SAN - Stagrame-Napoli (150.000x2) 2-73

Mod. C/3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del lavoro e della Massima Occupazione di TA

UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI TA

N. 49

Alla Ditta AMAT

Indirizzo TA

All'I.N.A.I.L. - I.N.A.M. - I.N.P.S.

Sede di TA

Con riferimento alla richiesta ~~numerica~~ nominativa N. ..... del 19-9-1973 si avviano i sottonotati lavoratori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Num. libretto di lavoro	Qualifica (1)
1	ANNICCHIARICO Cosimo	22112	Autista BS

alle condizioni C.V.

TA, li 19-9-1973

(timbro)

IL COLLOCATORE

(1) Per gli apprendisti indicare anche il mestiere di apprendimento.

Attività economica dell'azienda

(3606302) Rich. 44 del 1970 - In. Poligr. Stato

19/Settembre/1973

LL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO

N. 950/73 di Prot.

T A R A N T O

Richiesta nominativa di manodopera altamente specializzata.-

A norma dell'art.34 della legge 20 maggio 1970 n.300 e del relativo Decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 1973, si chiede cortesemente nulla-osta per il sottoelencato autista conducente di autobus adibiti a trasporto di persone.

A tale uopo alleghiamo alla presente il tessorino di disoccupazione e la patente di guida per presa visione del candidato.

Nel mentre assicuriamo che allo stesso saranno praticate tutte le condizioni contrattuali previste per la categoria dichiariamo che nell'anno decorso non vi sono stati licenziamenti per riduzione di personale avente la qualifica sopradetta.

Distinti saluti.

ANNICCHIARICO Cosimo nato a Taranto il 12/7/1948 pat.n. 191172 rilasciata il 27/6/1973 da Prefettura di Taranto.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO
Il Direttore di Esercizio

MF/PF.

L. 500

14723

COMUNE DI TARANTO
V° RIPARTIZIONE
UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle assunte informazioni

CERTIFICA

che il Sig. Annicchiarico Cosimo

nato a Taranto il 12/7/1948

qui residente dal la nascita è persona di buona condotta civile e morale.

Acciò consti, rilascia il presente.

Taranto li, 3 NOV. 1973 195___

IL REDATTORE

Ufficio Certificati - Comune di Taranto

IL SINDACO

Cosimo Alberizzi